



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1625

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con
Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Indice

1. DDL S. 1625 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1625	5
1.2.2. Testo approvato 1625 (Bozza provvisoria)	12
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	16
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 55 (pom.) dell'08/10/2014	17
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 69 (pom.) dell'11/03/2015	23
1.4. Trattazione in consultiva	28
1.4.1. Sedute	29
1.4.2. Resoconti sommari	30
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	31
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/01/2015	32
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	36
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 358 (ant.) del 26/02/2015	37
1.5. Trattazione in Assemblea	42
1.5.1. Sedute	43
1.5.2. Resoconti stenografici	44
1.5.2.1. Seduta n. 430 (ant.) del 15/04/2015	45

1. DDL S. 1625 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1625
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Argentina familiari personale diplomatico*

Iter

15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2086](#)

approvato

S.1625

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [49/15](#) del 23 aprile 2015, GU n. 102 del 5 maggio 2015.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri [Emma Bonino](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) , Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Enrico Giovannini](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **22 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 315 del 23 settembre 2014.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , ARGENTINA , PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Zin](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2014) .

Relatore di maggioranza Sen. [Claudio Zin](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) nominato nella seduta pom. n. 69 dell'11 marzo 2015 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [**3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)**](#) in sede referente il 3 ottobre 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 324 del 7 ottobre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1625

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (BONINO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (GIOVANNINI)

(V. Stampato Camera n. 2086)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 settembre 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA
PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le "Parti", hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

- I) i coniugi non separati;
- II) i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 26 anni;
- III) i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Articolo 2
Procedura di autorizzazione in Italia

L'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.



Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l'Impiego facenti capo all'Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Articolo 3

Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina

L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires invierà una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l'autorizzazione ad intraprendere un'attività lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall'Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l'Ambasciata sarà informata dal Ministero che il suddetto familiare è autorizzato ad intraprendere l'attività lavorativa.

Articolo 4

Applicabilità della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato



ricevente.

Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

Articolo 5 Immunità

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6 Limiti all'autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale.



L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Articolo 7 Entrata in vigore e denuncia


Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avrà effetto dalla sua notifica alla controparte.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA





Ministero degli Affari Esteri

Prot. n. 1512/166905

Roma, 25 giugno 2012

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo*, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico

S.E.

Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina
ROMA



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

Roma, 3 settembre 2012
NE. 105

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo:

"Roma, 25 giugno 2012

Prot. n. 1512/166905

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003.

Ho l'onore, in virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni:

1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma è da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andrà comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata.

3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilità della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso.

Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore il citato Accordo del 2003.

Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo.



*Embajada
de la
República Argentina
en Italia*

1.2.2. Testo approvato 1625 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1625

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 aprile 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1625
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Argentina familiari personale diplomatico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 55 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2014

[N. 69 \(pom.\)](#)

11 marzo 2015

Esito: **concluso
l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 55 (pom.) dell'08/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
55^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis - Allegati I, II e III\)](#) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TONINI](#) (PD) espone il contenuto del provvedimento in esame, sottolineando che esso reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, che prevede una riduzione del PIL pari allo 0,3 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) ed un incremento per il 2015 dello 0,6 per cento. Il tasso di disoccupazione è fissato, per il 2014, al 12,6 per cento (in conformità al quadro tendenziale) e, per il 2015, al 12,5 per cento.

Sottolineando che si tratta della questione politicamente più significativa, anche in riferimento ai vincoli previsti dal Trattato "*Fiscal Compact*", segnala che il Documento prevede altresì un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 3 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari, per il 2015, a 2,9 punti percentuali (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari, per il medesimo anno 2015, a 2,2 punti percentuali).

Per gli anni successivi, la Nota prevede una crescita del PIL pari all'1,0 per cento nel 2016, all'1,3 per cento nel 2017 ed all'1,4 per cento nel 2018 ed una progressiva riduzione del tasso di disoccupazione, fino ad un valore di 11,2 per cento nel 2018. Riguardo al tasso di indebitamento delle pubbliche

amministrazioni, si prevede un valore pari all'1,8 per cento nel 2016, allo 0,8 per cento nel 2017 ed allo 0,2 per cento nel 2018. Come da prassi, la Nota prospetta l'inserimento, nella legge di stabilità per il 2015, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi finanziari, di una clausola di salvaguardia, consistente nell'incremento delle aliquote IVA e delle altre imposte indirette (per un ammontare pari a 12,4 miliardi di euro nel 2016, a 17,8 miliardi nel 2017 ed a 21,4 miliardi nel 2018). La Nota, in aggiunta ai contenuti usuali, fornisce un aggiornamento sintetico delle azioni di riforma in corso o da intraprendere, in risposta alle raccomandazioni ricevute a livello comunitario.

In particolare, nel quadro del capitolo dedicato alla "Strategia nazionale ed alle raccomandazioni del Consiglio europeo", il Documento evidenzia taluni aspetti di interesse per la Commissione Esteri. Il Documento ricorda le azioni intraprese dal Governo italiano per rispondere alle raccomandazioni ricevute dal nostro paese nel primo semestre europeo del 2014, menzionando il progetto di riforma denominato *"i Mille Giorni"* per il periodo 2014-2017. In questo progetto è annoverata, fra i 5 obiettivi principali da perseguire sul piano istituzionale, anche la politica estera, con attenzione particolare alla sicurezza del Mediterraneo.

Sempre con riferimento alle misure di risposta alle raccomandazioni comunitarie, il Documento ricorda che, in materia di modernizzazione dell'amministrazione fiscale, il Governo ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con gli Stati Uniti per migliorare la *compliance* fiscale internazionale. Il Documento menziona inoltre l'attuazione da parte del nostro Paese della Direttiva europea relativa alla reciproca assistenza in materia di imposte dirette e di altre imposte, provvedimento che disciplina le procedure relative allo scambio di informazioni di natura fiscale.

In tema di efficienza della pubblica amministrazione, la Nota fa riferimento alla elaborazione, attualmente in corso presso il Ministero della difesa, di un Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, volto a ridefinire il quadro strategico di riferimento per lo strumento militare nazionale.

Con riferimento alla gestione dei Fondi europei, la Nota ricorda come a settembre 2014 la spesa certificata dall'Italia alla Commissione europea per l'attuazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari abbia raggiunto il 58 per cento della dotazione totale, risultando in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. Il Documento sottolinea altresì come sia in corso una riorganizzazione del sistema di governo dei fondi europei volta a migliorare l'efficienza della gestione e la qualità della spesa, attraverso l'istituzione di una Agenzia per la coesione territoriale - sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio - e la riorganizzazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di coesione. Si prevede inoltre una nuova iniziativa, concordata con la Commissione Europea, in base alla quale ciascuna amministrazione titolare di programma operativo deve assumere impegni precisi di riorganizzazione delle proprie strutture e di revisione delle procedure di attuazione, in modo da assicurare un migliore utilizzo dei fondi. La Nota dà quindi conto del fatto che, a seguito del negoziato con la Commissione europea è ormai finalizzato l'Accordo di Partenariato per l'impiego dei Fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020. Per quanto concerne il tema della trasparenza circa la gestione dei fondi europei, la Nota menziona altresì il portale *OpenCoesione*, strumento volto ad offrire informazioni aggiornate e dettagliate sugli interventi finanziati.

Nel quadro del capitolo dedicato agli strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per l'accesso al credito, la Nota dà infine conto delle misure a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese e del *Made in Italy*. Il Documento ricorda l'adozione di un apposito Piano da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), al fine di rilanciare il settore delle produzioni italiane rivolte all'estero, di rafforzare la lotta al cosiddetto *"Italian sounding"* - ovvero alla prassi di utilizzare denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per fare promozione e commercializzare prodotti in realtà non riconducibili al nostro Paese - e di attrarre gli investimenti stranieri.

Propone pertanto di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone

quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012,
approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, sottoscritto nel 2003 fra Italia e Argentina e perfezionato nel 2012 attraverso uno scambio di lettere interpretativo, inteso a consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o ? limitatamente al territorio italiano ? presso la Santa Sede.

Il testo è finalizzato innanzitutto a soddisfare l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche fra Italia ed Argentina, facilitando l'esercizio di attività lavorative dei familiari del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari presenti nei rispettivi territori, nella consapevolezza dell'importanza del contributo fattivo che tali persone possono concorrere a realizzare, senza con ciò venire meno al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.

L'intesa bilaterale, composta di 7 articoli, definisce preliminarmente l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'Accordo (articolo 1), estendendo la possibilità di esercizio di attività lavorative anche ai familiari delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli Organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

In particolare le categorie di congiunti cui si applica l'intesa sono anzitutto i coniugi non separati, i figli non coniugati di età compresa fra i 18 ed i 26 anni o i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

I successivi articoli 2 e 3 dell'intesa definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Argentina - con modalità pressoché analoghe -, mentre gli articoli 4, 5 e 6, stabiliscono rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro, la non applicabilità delle immunità civili, amministrative e penali con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, ed infine i limiti posti alla potestà autorizzativa.

Da ultimo, l'articolo 7 del documento disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

Dall'applicazione del provvedimento non sono previsti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il vice ministro PISTELLI ricorda che il ritardo nella presentazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato dovuto ad una lunga fase di concertazione tra le diverse amministrazioni dello Stato, in considerazione dei numerosi profili toccati dal provvedimento. Auspica che l'*iter* parlamentare possa concludersi rapidamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1621) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, sottoscritto nel 2008 fra Italia e Brasile per consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari del personale delle rispettive missioni diplomatiche, che ricalca pressoché integralmente, l'accordo con l'Argentina appena esaminato.

L'intesa, composta di 7 articoli, definisce preliminarmente l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'Accordo (articolo 1), che si estende anche ai familiari delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli Organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

L'intesa si applica ai coniugi non separati, i figli non coniugati minori di 21 anni o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.

I successivi articoli 2 e 3 dell'intesa definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Brasile - con modalità pressoché simmetriche - mentre gli articoli 4, 5 e 6, stabiliscono rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria e di sicurezza sociale, la non applicabilità delle immunità con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, ed infine i limiti posti alla potestà autorizzativa.

Da ultimo, l'articolo 7 del documento disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Dall'applicazione del provvedimento non sono previsti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1622) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(1520) Fausto Guilherme LONGO. - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i provvedimenti in titolo, concernenti la ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto fra l'Italia ed il Brasile nel 2008.

Propone di adottare il disegno di legge n. 1622, d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.

Ricorda che l'Accordo è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra l'Italia ed il Brasile nel trasferimento dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, in modo che tali soggetti possano scontare la pena nel proprio Paese.

Composto di 19 articoli, il Trattato offre innanzitutto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1), ed individua i principi generali dell'Accordo (articolo 2).

L'articolo 3 detta le condizioni per il trasferimento, prevedendo che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o abbia la residenza permanente in quel territorio), e che i fatti costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente. La sentenza deve essere definitiva, il condannato deve scontare una pena di almeno dodici mesi.

Le Autorità centrali preposte all'attuazione delle misure sono la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia per l'Italia, ed il Ministero della Giustizia per il Brasile.

I successivi articoli delineano la procedura per il trasferimento (articolo 6), stabiliscono la necessità del consenso da parte della persona condannata (articolo 7), e dettano norme sui fondamenti per la decisione di trasferimento, a partire da alcuni fattori quali la gravità del reato e gli eventuali precedenti penali.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli effetti del trasferimento della persona condannata.

L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Il Trattato precisa che esso potrà trovare applicazione anche per condanne precedenti alla sua entrata in vigore (articolo 16), e dispone che le controversie fra le Parti debbano essere risolte per via diplomatica (articolo 18).

Il disegno di legge di ratifica n. 1622 si compone di 4 articoli che dispongono, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l'entrata in vigore del testo di legge.

Gli oneri, essenzialmente per spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti e costi di traduzione, sono quantificati in poco più di 37 mila euro annui, a decorrere dal 2014.

Il presidente [CASINI](#) propone di adottare come testo base l'Atto Senato n. 1622, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il vice ministro PISTELLI sottolinea il carattere umanitario del provvedimento in esame, ricordando che attualmente circa 120 cittadini brasiliani risultano detenuti in Italia, mentre circa 90 cittadini italiani risultano detenuti in Brasile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 69 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
69^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge recante norme per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e sull'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana.

Segnala che l'esame del disegno di legge da parte della Commissione di merito è stato avviato congiuntamente a quello degli Atti Senato n. 1110 e n. 1410 e che la Commissione, lo scorso 5 marzo, ha adottato un testo unificato che riprende largamente il dispositivo dell'Atto Senato n. 1544, pur integrato con alcune modifiche di dettaglio.

Il provvedimento è finalizzato a rafforzare le politiche spaziali e aerospaziali, settore in cui l'Italia vanta delle eccellenze in termini di ricerca scientifica e industriale. La relazione introduttiva al disegno di legge stima in oltre 6.000 il numero degli addetti e dei ricercatori del settore, in 120 il numero delle aziende attive e in ben 1,45 miliardi di euro il fatturato complessivo del comparto, evidenziando le

importanti ricadute di tali politiche per l'industria della sicurezza e della difesa.

Il testo istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio, con il compito di definire gli indirizzi di settore da parte dell'Esecutivo (anche in materia di politica industriale) e le linee all'Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi internazionali.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2003. In relazione alle competenze della Commissione affari esteri viene espunto il riferimento al "quadro di coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri", con particolare riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea ed alla stipula di accordi internazionali. Tale compito viene attribuito al richiamato Comitato interministeriale. Lo stesso articolo elimina la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella designazione di uno dei sette membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, attribuendola collegialmente al Comitato interministeriale.

Il testo unificato proposto dalla commissione di merito accentua il profilo di direzione attribuito al Presidente del Consiglio nell'assicurare l'efficace coordinamento delle politiche spaziali e il corretto funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. In particolare, nel disciplinare le competenze del Comitato interministeriale, rispetto all'Atto Senato n. 1544, il testo unificato aggiunge il compito di "individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali".

Per quanto di competenza della Commissione affari esteri, pur apprezzando lo sforzo di dare impulso alle politiche spaziali e aerospaziali e di costituire un organismo decisionale di raccordo fra le varie amministrazioni, si evidenzia criticamente il rischio che il ruolo di coordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga ridimensionato.

Il presidente [CASINI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente [CASINI](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Comunica altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) per allocare al 2015 la copertura finanziaria originariamente prevista per il 2014.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 3.1.

La Commissione approva.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#) pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)***

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente [CASINI](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CASINI](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della quale il senatore Tonini ha avanzato la proposta di approfondire la riflessione sulla situazione geopolitica

del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia in questa delicata area. Trattandosi di un tema di grande interesse per la Commissione, e riscontrata la piena condivisione della proposta da parte di tutti i Gruppi parlamentari, propone pertanto di procedere alla richiesta di un affare assegnato su tali tematiche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1544

La 3a Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che esso è teso a offrire maggiore rilievo alle politiche spaziali e aerospaziali del nostro Paese;
rilevato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame istituisce e definisce le competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, preposto all'indirizzo ed al coordinamento in materia spaziale, del quale farà parte anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
tenuto conto che il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali anche nel settore della politica spaziale e aerospaziale, ad oggi assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, verrebbe ad essere esercitato collegialmente nel quadro delle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;
considerato altresì che l'Unione europea ha posto la politica spaziale al centro della strategia Europa 2020, riconoscendo l'importanza strategica dello spazio visto come strumento trasversale per lo sviluppo sia delle politiche europee di Sicurezza e Difesa;
rilevato altresì che anche nel testo unificato proposto lo scorso 5 marzo dai relatori della 10a Commissione compare la dicitura "Ministero degli affari esteri" e non già quella già prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 di "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali anche nel settore della politica spaziale e aerospaziale assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa essere valorizzato in modo specifico e riconoscibile anche nel quadro delle attività dell'istituendo Comitato interministeriale;

che all'interno del Consiglio di Amministrazione designato dall'istituendo Comitato interministeriale possa sedere un rappresentante proposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sempre allo scopo di assicurare coerenza con il più ampio contesto della nostra politica estera.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1335](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2014» con le seguenti «dall'anno 2015» e le parole «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti «bilancio triennale 2015-2017».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1625
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Argentina familiari personale diplomatico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 83 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 358 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2015

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(1733\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

- (19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**
- (657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio**
- (711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio**
- (846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio**
- (847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio**
- (851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato**
- (868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio**
- (Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

- (1621) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati
- (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

- (1622) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008**, approvato dalla Camera dei deputati
- (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1624) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) ([n. 52](#))

(Parere Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) dopo aver riferito sull'atto comunitario in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 358 (ant.) del 26/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015
358ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la previsione di cui all'articolo 10-bis reca la quantificazione di un onere che non tiene conto, come si evince dalla relazione tecnica, degli effetti sul gettito fiscale rivenienti dalla modifica dei contributi previdenziali deducibili.

Il vice ministro MORANDO condivide l'osservazione espressa dalla Relatrice.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, un parere contrario in base alle motivazioni già avanzate nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni 1a e 5 a riunite.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, al parere espresso

dalla senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: la previsione di cui all'articolo 10-*bis* reca la quantificazione di un onere che non tiene conto, come si evince dalla relazione tecnica, degli effetti sul gettito fiscale rivenienti dalla modifica dei contributi previdenziali deducibili."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), con riferimento all'articolo 20, comma 3, rinnova la preoccupazione già avanzata nel corso delle sedute precedenti, circa la possibilità che l'inquadramento del personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente comporti l'esigenza di reintegrare la pianta organica delle amministrazioni di provenienza, con conseguente aumento delle spese di personale.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiarisce che, in base alla norma, la preoccupazione espressa dalla senatrice Comaroli appare immotivata, in quanto il totale del personale in servizio nelle varie amministrazioni interessate dal provvedimento non risulta modificato.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra, pertanto, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti: che la destinazione di risorse al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, non incida negativamente sugli ulteriori interventi già previsti, a valere sulle medesime risorse, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; che l'aumento delle percentuali di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente, disposto dall'articolo 20, comma 3, si riferisce - stante l'espresso riferimento all'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - a soggetti già dipendenti di amministrazioni pubbliche con qualifica di dirigente, che vengono posti in fuori ruolo, aspettativa, comando o posizioni analoghe, con conseguente invarianza nel numero complessivo tanto dei posti dirigenziali in organico quanto degli incarichi che possono essere affidati; che le modifiche nell'assetto delle funzioni affidate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non comportano aggravii finanziari tali da compromettere l'equilibrio

patrimoniale dell'ente; con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente"; che all'articolo 24, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; che all'articolo 25, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; che l'articolo 29, comma 1, lettera c), capoverso "2-bis" sia sostituito dal seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo»; che all'articolo 40, comma 2, la parola "2014", ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: "2015"; che all'articolo 42, comma 1, la parola "2014" sia sostituita dalla seguente: "2015"; nonché con le seguenti osservazioni: la previsione di incentivi finanziari e fiscali tramite rinvio a fonti secondarie, come nel caso dell'articolo 15, comma 1, capoverso "Art. 206-quater", non appare pienamente in linea con i principi della legge di contabilità, oltre che con la riserva di legge in materia fiscale sancita dall'articolo 23 della Costituzione; l'introduzione di nuove attività o funzioni a carico di enti pubblici, con i relativi costi, come nel caso dell'articolo 18 in tema di pulizia dei fondali marini, dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione puntuale dei mezzi per farvi fronte, anche se tali funzioni permangono facoltative, in ossequio ai principi della legge di contabilità, la quale esclude le coperture a carico del bilancio a legislazione vigente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Alla luce del dibattito svoltosi nel corso delle sedute precedenti e tenuto conto della relazione tecnica depositata dal Governo, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g), h), i), l), m) e n), sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica non fornisce un quadro degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dei dazi doganali, di cui all'articolo 2.5 e seguenti. Necessita pertanto, stante la notoria cospicua entità delle importazioni di beni coreani in Italia, di una integrazione in tal senso della relazione tecnica, la quale si limita a sostenere la compensazione tra oneri e minori costi. Occorre, poi, conferma della circostanza che i diversi comitati e gruppi di lavoro previsti dall'accordo saranno integralmente a carico del bilancio dell'Unione, anche ove sia richiesta la partecipazione di funzionari o esperti nazionali. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce che, dalla prima seduta utile della prossima settimana, la Commissione valuterà le richieste di approfondimento di specifici temi avanzate da alcuni senatori allo scopo di programmare un calendario di sedute per la trattazione di ciascuno di essi.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1625
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Argentina familiari personale diplomatico*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 430 \(ant.\)](#)

15 aprile 2015

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 206, contrari 0, astenuti 1, votanti 207, presenti 210.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 430 (ant.) del 15/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

430a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 432 del 16 aprile 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Signor Presidente, chiedo nuovamente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,58*).

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

[PRESIDENTE](#). Su richiesta del presidente Chiti, la 14a Commissione è autorizzata a convocarsi al termine della seduta antimeridiana.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1854) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,59)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1854, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei rappresentanti del Governo e la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1854, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, ieri abbiamo sentito l'ennesima litania della ministra Boschi che, a nome del Governo, ha recitato la frase di rito per chiedere la fiducia. Noi abbiamo anche perso il conto del numero delle questioni di fiducia che questo Governo ha chiesto.

Guardando il provvedimento, la prima cosa da notare è che si tratta di un decreto-legge. Il decreto-legge previsto dalla Costituzione è uno strumento da usare con parsimonia e, infatti, solo in casi di necessità ed urgenza è consentito al Governo legiferare, cioè sostituirsi all'attività del Parlamento, e ripeto necessità ed urgenza.

Il provvedimento, nella sostanza, rinnova gli impegni delle missioni umanitarie e di pace, scadute ormai da più di cinquanta giorni. Avrebbe avuto senso, qualche giorno prima della scadenza, stabilire con decreto-legge la necessità e l'urgenza di provvedere alla riconferma delle missioni: dopo sessanta giorni si può ancora sostenere l'esistenza della necessità e dell'urgenza?

Come punto primo, il Governo decide di utilizzare lo strumento straordinario del decreto-legge *ad libitum*, quando ritiene di farlo. In secondo luogo, il Governo non consente al Parlamento neanche di correggere l'impostazione da esso stabilita, in quanto ha anche la facoltà di porre - direi con spudoratezza - la questione di fiducia. Il Governo decide che su quella materia fa ciò che vuole, non consentendo nemmeno al Parlamento - e già questa è una forzatura - in fase di conversione di correggere il tiro.

Ogni parlamentare di quest'Aula si deve chiedere, a questo punto, se la propria funzione è quella di un ratificatore, di colui che deve alzare le mani ogni volta che il presidente Renzi viene a chiederlo in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Nello specifico, facciamo fatica anche a capire il fatto che non vi sia stata una presa di posizione della Presidenza della Repubblica, che alcune volte ha preteso con rigore l'armonia dei contenuti all'interno del decreto-legge. In questa occasione, invece, anche il Presidente della Repubblica è stato abbastanza largo di vedute, consentendo l'emanazione di un provvedimento *mix*, nel quale sono contenute misure su armi in generale, armi contro il terrorismo, ma soprattutto misure su sicurezza, difesa e missioni internazionali.

Sulle armi avremmo voluto dire qualcosa. Già i nostri produttori sono penalizzati per il fatto che, rispetto a tutti i Paesi del mondo, che producono e commerciano armi legalmente, il più delle volte sono sottoposti ad oneri esagerati per cui perdono bandi internazionali per la farraginosità del sistema. Con questo provvedimento non andiamo a sgravare, ma addirittura ad aggravare queste procedure. In secondo luogo, i poveri cacciatori da domani non sapranno neanche più se l'arma in loro possesso è legale o meno, perché abbiamo fatto passare nel provvedimento che, se l'arma è simile ad un'arma

automatica utilizzabile in vari altri ambiti, non è legale. Ma il termine simile è molto chiaro! Per me tutte le armi sono simili, perché hanno un calcio, una canna ed un grilletto. Se utilizziamo il termine simile, nessun cacciatore sarà in grado di dire se il proprio fucile da domani è uno di quelli fuorilegge oppure è tra quelli ammessi.

Sulla questione delle missioni - chiamiamole come vogliamo, da Mare nostrum a Triton - la Lega, da tempo immemore, ha sempre detto che andavano sospese, anche perché, se non ci si accorge che stiamo subendo un'autentica invasione, c'è poco da fare. Un Paese che subisce un'invasione, *in primis* non va a raccogliere quelle persone, e soprattutto non le ospita nei suoi migliori alberghi, perché su questo non ci capiamo più.

Ci sono poi altri fenomeni poco piacevoli, di cui oggi leggiamo notizie sui giornali, come un'aggressione ai nostri navigli della Guardia costiera, che si è ripetuta per due volte. Si è preteso, sparando, in primo luogo la consegna del carico umano da parte degli scafisti e, in secondo luogo, sempre con la minaccia delle armi, la restituzione del barcone per tornare a ripetere l'operazione. Possiamo ancora consentire questo e mettere in mare persone non armate - come i membri della Guardia costiera - esponendole a tali rischi?

La Lega insiste sul blocco navale, ma - si sa - è un partito poco incline all'apertura, dalla mentalità chiusa e dalle posizioni razziste (e capite chiaramente il mio paradosso). Quando però a dire le stesse cose è un certo signor Bernardino Leon, che non credo sia un noto razzista, ma è il commissario speciale dell'ONU per la Libia, il quale, proprio per una questione di sicurezza internazionale, recrimina la necessità di attuare il blocco navale delle partenze dei navigli dalle coste africane verso l'Europa, dovremmo almeno riflettere. Se l'ONU prende tali posizioni ed il suo commissario insiste su di esse, questo dovrebbe quantomeno far riflettere coloro che pensavano si trattasse soltanto di un vezzo o di una delle tante posizioni estreme adottate dalla Lega Nord.

La questione dell'immigrazione indubbiamente s'interfaccia ormai con quella della sicurezza nazionale. Tutti abbiamo capito la grande minaccia che lo Stato terrorista islamico rappresenta e abbiamo anche potuto apprendere in quale modo si finanzia: in parte con proventi dalla vendita illegale di petrolio; in parte vendendo opere artistiche ed archeologiche trafugate; in gran parte, poi, tramite il commercio e la tratta di esseri umani. Più noi rendiamo facile l'approdo sulle nostre coste, più invitiamo ed incentiviamo l'ISIS: in tal modo, finanzieremo addirittura lo Stato islamico, che è arrivato fino a poche centinaia di chilometri da casa nostra, sulle sponde Nord del Mediterraneo.

Se il Governo non avesse posto la questione di fiducia, avremmo formulato qualche richiesta e proposto alcune iniziative. Per esempio, ieri sono morti 400 immigrati per l'affondamento di un barcone, e sono solo gli ultimi cronologicamente. Avremmo proposto di prevenire questi massacri e i viaggi della morte, organizzando campi di accoglienza sulle sponde di partenza ed evitando effettivamente che tanta gente rischi di morire per arrivare in Italia ed essere poi riportata nel proprio Paese, perché non ha titoli per chiedere né asilo né rifugio politico.

Avremmo chiesto - ad esempio - che le pattuglie di polizia siano dotate almeno di un effettivo addestrato specificatamente all'antiterrorismo, ma non abbiamo potuto farlo. Avremmo chiesto che tutte le persone che arrivano illegalmente nel nostro Paese siano identificate in modo certo, con rilevamenti biometrici, cioè del DNA, come fanno tanti Stati, ma non abbiamo potuto chiederlo.

Avremmo chiesto che, senza il nulla osta del Ministero degli affari esteri, nessuna persona possa recarsi in zone di guerra o ad alto rischio, anche perché i sequestri sono un'altra delle fonti di approvvigionamento dello Stato terrorista. Avremmo anche chiesto che il nostro Paese non paghi alcun riscatto per liberare cittadini sequestrati, preventivamente avvisati che potrebbero correre un grossissimo rischio a recarsi in certi Paesi.

Per finire, avremmo anche chiesto che, se il Brasile non collabora totalmente con il nostro Paese, consentendo l'estradizione di un terrorista quale Cesare Battisti (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), dovremo sospendere anche la nostra cooperazione politico-militare.

Ma non ci è stato neanche consentito di discutere tali questioni, che elenchiamo come una serie di

punti inevasi e situazioni da risolvere. Come facciamo a dare la fiducia a questo Governo? È un Governo il cui presidente Renzi continua a ripetere che non si saranno nuove tasse, ma poi l'Istat lo smentisce, fornendo dati sul *record* storico del prelievo fiscale.

Nuove tasse sulla casa; tasse addirittura sui fondi pensione; tasse sui terreni agricoli; IVA che aumenta sui *pellet*, che sono quei piccoli trucioli di legno macerato e compattato usati perlopiù in montagna dalle famiglie normali per riscaldarsi. E poi si chiudono uffici postali, creando disagi enormi alla popolazione che vive in quelle aree periferiche.

Come possiamo noi dare fiducia a questo Governo? La Lega non la può dare, ovviamente. Se volete, cari colleghi, la fiducia a Renzi datela voi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, il decreto-legge all'attenzione del Senato riguarda due questioni fondamentali per il nostro Paese che meritano due diverse considerazioni: da un lato, il ruolo e la presenza dell'Italia con missioni di pace nello scacchiere internazionale e, dall'altro, la sicurezza interna e la sicurezza internazionale, con la lotta al terrorismo.

La prima considerazione sulle nostre missioni di pace ci porta dire che noi abbiamo sempre avuto una linea piuttosto univoca nell'accordare il nostro apporto al finanziamento delle missioni. E lo abbiamo sempre fatto coscienti che, attraverso esse, il ruolo internazionale del nostro Paese ne esce rafforzato, come compartecipe allo sforzo mondiale rispetto alla repressione di fenomeni criminali. Ma questo ruolo, questa partecipazione e questo prestigio non hanno riverberi oggettivi nella pratica quotidiana della nostra presenza.

Il fatto che noi continuiamo a finanziare, con l'approvazione di questo decreto-legge, la presenza delle nostre Forze armate nell'Oceano Indiano a tutela delle coste dell'India, la quale poi non lo riconosce minimamente e tiene prigionieri i nostri due marò, mi sembra un fatto davvero da stigmatizzare e sottolineare in rosso nei confronti di un Governo che non riesce minimamente a far valere gli sforzi, anche economici, che compiamo per garantire complessivamente la pace nell'emisfero.

Troviamo davvero ingiurioso il fatto che la Mogherini, il nostro ex Ministro degli esteri, che in quest'Aula aveva assunto precisi impegni, non riesca, neanche a livello internazionale, nel nuovo ruolo che ricopre, a far valere le nostre ragioni. Si era detto che era necessario l'arbitrato, e quest'arbitrato non arriva. Si era detto che vi era un coinvolgimento dell'ONU e l'ONU se ne lava le mani. Si era detto che tutti si sarebbero mossi per risolvere il problema, ma dopo tre anni questo problema non ha neanche uno spiraglio di soluzione.

Oggi l'Italia compirà ancora una volta il suo sforzo e, ancora una volta, sottrarrà risorse a settori vitali e importanti in un momento di grave recessione per garantire, sì, la pace, ma non più quel prestigio internazionale che da questo Governo è stato messo sotto i piedi.

E cosa dire delle norme che voi introducete per quanto riguarda la lotta al terrorismo? Negli ultimi cinque giorni sono sbarcati 8.000 immigrati. Basterebbe che otto degli 8.000 non fossero persone emigrate dai loro territori per bisogno, per fame, per guerra e per mancanza di diritti civili, ma fossero approdate sulle nostre coste ed entrate nel nostro Paese con intendimenti diversi, per creare davvero un problema di terrorismo, un allarme sociale e un forte *vulnus* alla nostra sicurezza interna.

E noi a questo rispondiamo soltanto - è un atto quasi dovuto per l'Italia - introducendo nell'ordinamento interno ciò che ha raccomandato l'ONU con la risoluzione n. 2178 del 2014: gli ordinamenti interni si devono attrezzare alla lotta al terrorismo. Ma noi ci attrezziamo in una maniera misera e assurda.

Dal punto di vista giudiziario, diamo all'autorità antimafia anche i poteri dell'autorità antiterrorismo. Ma come rispondiamo all'esigenza manifestata fino a poche ore fa dalle Forze dell'ordine italiane di potersi professionalizzare nella lotta al terrorismo? Come rispondiamo, poi, nella lotta sul campo al

terrorismo internazionale? Con le Forze dell'ordine che sono ridotte allo stremo, perché nei nostri bilanci continuiamo a tagliare i soldi per la benzina, per le macchine, per la professionalizzazione? Coloro che tutti i giorni sono a presidio della sicurezza dei nostri cittadini sono completamente allo sbando.

Ancora una volta abbiamo dato il titolone al decreto-legge: lotta al terrorismo internazionale. Abbiamo fatto il titolone, ma di titoli non si vive. Con questo decreto-legge non si darà un briciolo di sicurezza in più ai nostri cittadini.

Stiamo rovinando l'immagine del nostro Paese a livello internazionale. Non è un problema solo del Mediterraneo. Appena un anno fa il Presidente del Consiglio venne in quest'Aula e chiese la fiducia al Parlamento, al Senato, sulla base anche di una nuova strategia mediterranea, di una nuova strategia dell'Italia nel Mediterraneo. Ma mai avrei potuto pensare, allora, che questa sarebbe stata la strategia mediterranea del Governo Renzi. È questa la visione che hanno del Mediterraneo?

Tutte le *intelligence* internazionali ci indicano come esigenza ineludibile che la questione dei flussi migratori sia affrontata con forza, con decisione e con strumenti adeguati. Non so se la ricetta giusta sia quella di Leon, con il blocco navale nel Mediterraneo, o se vi siano altre iniziative. Ma di certo non è giusta l'azione di un Ministro dell'interno che si occupa solo dell'ospitalità alberghiera degli immigrati. Mi preoccupa un Ministro dell'interno che, in questi giorni, gira per l'Italia per cercare strutture alberghiere.

La Sicilia, la nostra Sicilia italiana nel Mediterraneo, è diventata davvero un insieme di case rifugio. Ma che immagine diamo di un Mar Mediterraneo in cui ci sono, in questo momento, mentre noi parliamo, 400 morti? Sono 400 i morti nel mare. Che immagine diamo di un territorio che è diventato davvero solo luogo di accoglienza di extracomunitari? Che Governo è quello che non si pone il problema complessivo in maniera forte?

Che Governo è quello che non assume una posizione seria sul caso libico? In quella terra, in quella Nazione, a fronte di un Governo eletto sotto l'egida dell'ONU, che deve spostarsi a Tobruk perché non riesce a insediarsi nella sua capitale, noi non prendiamo posizioni. Oggi riconosciamo perfino due ambasciatori diversi a rappresentare quella Nazione.

Ma quando vogliamo affrontare i problemi? Quando vogliamo smettere di considerare l'Italia una Nazione di terzo livello?

Quando la smetteremo, signor rappresentante del Governo, di considerare i nostri marò manovalanza delle politiche internazionali? Quando la smetteremo di considerare le nostre coste e le nostre fregate nel Mediterraneo soltanto a supporto delle scelte politiche che altre Nazioni ed altri organismi compiono su questo territorio?

Quando la smetteremo di sottovalutare il continuo *stress* psicologico cui sono costretti i cittadini siciliani a causa dell'insicurezza che viene determinata dalla mancanza di politica dello Stato italiano? Quando smetterete di considerare un problema che riguarda solo un lembo lontano, estremo e poco rappresentativo per l'intera Nazione, quello della Regione siciliana?

Per questo, signor Presidente, noi non potremo accordare la fiducia, anche se nel Gruppo GAL ci saranno dei senatori che lo faranno per motivi di coerenza politica complessiva. La maggior parte del Gruppo non può accordare la fiducia ad un Governo che si dimostra confuso ed approssimativo nelle scelte di sicurezza interna; ad un Governo che si dimostra davvero incapace di far sentire tutte le porzioni del territorio come parti di un unico territorio nazionale; ad un Governo che pone ancora una volta la mortificazione del Parlamento a supporto delle proprie strategie di Governo. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*). La fiducia che viene posta ci ha ancora una volta impedito di apportare miglioramenti ad un testo che sostanzialmente non condividiamo, ma al quale avremmo voluto dare supporti ed elementi di maggiore efficacia a vantaggio dei nostri cittadini. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni e i docenti dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Marconi-Einaudi» di Ortona, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1854](#)
e della questione di fiducia (ore 10,23)**

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Autonomie, vorrei sviluppare alcune considerazioni che, rispetto ad un provvedimento di questo genere, sono necessarie.

L'Italia è un Paese in cui lo Stato di diritto rimane un punto di riferimento fondamentale e questo deve rimanere, senza nulla concedere a deroghe che potrebbero già di per sé stesse rappresentare una vittoria di coloro che, con la violenza, vogliono imporre al nostro Paese, ma anche al resto del mondo civile e più evoluto, comportamenti assolutamente inaccettabili. Per fare questo, noi dobbiamo mantenere appunto uno Stato di diritto ed il livello delle garanzie alto e, nello stesso tempo, agire con determinazione in un'azione di prevenzione che, comunque, rimane l'attività fondamentale e, quando necessario, sviluppare una giusta azione di repressione.

Questo, quindi, è un provvedimento necessario che vede la necessità di un mantenimento dell'impegno internazionale dell'Italia in zone strategiche, ma nello stesso tempo credo che dobbiamo riflettere sulla necessaria selezione dei nostri impegni.

Dobbiamo valutare quali sono le priorità per il nostro Paese e, da questo punto di vista, credo che dobbiamo considerare l'area mediterranea come punto strategico della nostra politica di difesa sia interna che estera. Se mantenessimo un impegno mediano tra le esigenze di carattere più immediato, quelle del nostro territorio e delle aree circostanti, e gli impegni internazionali più lontani, verremmo meno alla necessità di garantire in maniera efficace gli interessi nazionali che sono la priorità per la politica di difesa per ogni Paese. Quindi, l'impegno nel Mediterraneo deve essere potenziato e dobbiamo potenziare le nostre attività nei confronti dei Paesi limitrofi che hanno situazioni particolarmente critiche.

Da questo punto di vista, è inutile nascondere che la problematica libica è prioritaria per il nostro Paese: verso di essa probabilmente dovremmo dedicare maggiore impegno sia in termini di risorse che di attività organizzativa. Per fare questo, in una condizione di difficoltà economica come quella che sta attraversando il nostro Paese, si impone un'esigenza di razionalizzazione del nostro sistema di tutele interne. Mi riferisco, in particolare, alle forze di polizia, ma anche alla necessità di rivedere la nostra capacità di presenza all'estero attraverso un'organizzazione più capillare nelle aree di nostro interesse particolare.

Allo stesso tempo, non dobbiamo rinunciare alla difesa dei nostri diritti individuali. Qualsiasi arretramento su questo piano, come dicevo prima, è già di per sé una vittoria del terrorismo e di coloro che vogliono imporre con la forza comportamenti diversi da quelli che liberamente e democraticamente vengono scelti. La compressione dei diritti individuali che, qualche volta, potrebbe essere la scorciatoia rispetto agli obiettivi di tutela e di sicurezza è sicuramente comunque, nel momento in cui viene accettata, una sconfitta. Da questo punto di vista, ribadisco la necessità di mantenere alto il nostro sistema delle garanzie, senza nulla concedere in direzioni diverse.

Dobbiamo però anche essere consapevoli che le problematiche relative alla sicurezza dei Paesi, ai conflitti, alle attività terroristiche hanno anche origini più lontane. Hanno motivazioni che derivano dalle ingiustizie che esistono nel mondo, nelle disuguaglianze e nell'assenza di una capacità di integrazione vera che ogni Paese deve sapere sviluppare per poter mantenere la propria situazione interna libera da attività destabilizzanti. La composizione degli interessi tra gli Stati e tra gli esseri umani, riconoscendo autonomie di storia, cultura, religione e libertà complessive, è un elemento fondamentale nella tutela della sicurezza di ognuno di noi.

Io penso che queste siano le risposte migliori, senza ovviamente trascurare una necessaria ed efficace organizzazione della forza.

Signor Vice Ministro, colleghi, noi pensiamo che ci debba essere un impegno internazionale forte, in primo luogo dell'Europa, rispetto a queste problematiche e non solo e, allo stesso tempo, l'Italia deve avere chiari i suoi obiettivi più strategici e magari aumentare il proprio impegno da questo punto di vista. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, faccio due brevi considerazioni a nome di Sinistra Ecologia e Libertà e del Gruppo Misto per motivare il nostro voto fortemente contrario a questo testo per alcune ragioni che dirò e che, in parte, ho già anticipato nella discussione sulla nostra pregiudiziale di costituzionalità. Naturalmente, aver apposto la fiducia anche su un tema come questo ha introdotto un ulteriore elemento di dissenso.

Noi abbiamo espresso «storicamente», se posso usare questo termine, una critica molto dura all'idea che non si dovesse mai discutere separatamente delle varie missioni militari nelle quali è impegnato il nostro Paese. Abbiamo sempre chiesto la possibilità di svolgere un maggiore approfondimento, di poterle discutere una per una, anche per il dato che abbiamo più volte portato avanti nella discussione secondo il quale si tratta di missioni militari molto differenti tra loro: una cosa, per fare un esempio, è quella in Libano; altra cosa è quella in Afghanistan, su cui peraltro tornerò fra poco. Però, questo tipo di discussione nel Parlamento nazionale è purtroppo impossibile: è come se fosse vietata la possibilità di effettuare un approfondimento sistematico missione per missione ed è come se fosse impedita la possibilità di ragionare su un bilancio sistematico di quello che hanno significato le varie missioni militari a cui il nostro Paese ha partecipato in questi anni.

Eppure, è un giudizio abbastanza diffuso quello secondo il quale il bilancio delle missioni a guida NATO, in particolare, fatte da ormai vent'anni a questa parte, mostra che esse certamente non hanno risolto le grandi questioni geopolitiche aperte nel mondo. Anzi, è ormai abbastanza diffusa l'opinione, anche negli Stati Uniti d'America e non soltanto nel continente europeo, che molte di quelle missioni abbiano largamente aumentato l'instabilità in larghi settori del mondo e che finanche la nascita di ISIS è stata originata da scelte geopolitiche completamente sbagliate, operate nel corso di questi anni. Scelte geopolitiche sbagliate al punto di considerare come possibili interlocutori improbabili soggetti che poi abbiamo ritrovato nelle file di ISIS e come appartenenti alle *black list* (e quindi pericolosi terroristi da combattere) movimenti come il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che a Kobane hanno organizzato la resistenza contro ISIS e che oggi meriterebbero una medaglia da parte di tutto il mondo libero.

Insomma, davvero il mondo alla rovescia, con scelte geopolitiche completamente errate ed una impostazione, che purtroppo ha attraversato anche la spesso inesistente politica estera europea, che non ci ha fatto cogliere questi dati di fondo che si andavano sviluppando. Senza contare l'impossibilità di discutere in maniera separata degli avvenimenti, fino al paradosso - lasciatemelo dire - per cui il Presidente del Consiglio, che evidentemente considera questo Senato troppo poco significativo per esprimere qui certi elementi di riflessione, parla della possibilità di prolungare la missione in Afghanistan, che sarebbe già dovuta finire da tempo, non nel Parlamento nazionale, come sarebbe sacrosanto e come dovrebbe avvenire in una democrazia parlamentare, ma in altra sede. Penso che il Presidente del Consiglio dovrebbe venire a spiegarci per quali ragioni ha detto che la missione in

Afghanistan, a suo avviso, andrà prolungata, visto che si tratta di una missione che, dal nostro punto di vista, ha prodotto nel corso di questi anni enormi errori geopolitici, strategici e militari ed ha conseguito un bilancio totalmente negativo.

Peraltro, ricordo che la stragrande maggioranza delle forze politiche che oggi siedono in Parlamento, quando, due anni fa, si sono candidate alle elezioni politiche, queste cose le hanno dette un po' ipocritamente in occasione di ogni iniziativa, per poi «rimuoverle» qualche mese dopo.

Termino con una seconda considerazione. Nel testo in esame, oltre al tema delle missioni, sono state inserite anche le cosiddette norme antiterrorismo. Come ho detto, noi già contestavamo che le missioni non si possono discutere tutte assieme e che servirebbe fare un approfondimento sistematico ed un bilancio una per una, ed ora questo testo è persino allargato alle norme che riguardano il cosiddetto contrasto al terrorismo internazionale e la sicurezza.

Naturalmente, si tratta di questioni molto serie, ed evidentemente la minaccia terrorista, in particolare quella di ISIS, richiede che si tenga l'attenzione molto alta, però invito questa Assemblea a svolgere una riflessione: c'è stata già una fase storica nel nostro Paese e recentemente in altri Paesi in cui i temi del contrasto al terrorismo e della sicurezza hanno finito per incrociarsi in maniera molto forte con il tema del rispetto dei diritti, delle garanzie e delle libertà individuali. Sono questioni di grande serietà, anche perché questo Paese troppe volte, nel corso degli anni passati, è stato attraversato da vere e proprie stagioni emergenziali, nelle quali, siccome c'erano una minaccia ed un pericolo, si abbassava il livello delle libertà individuali, delle garanzie e dei diritti. Come capirete bene, questo rappresenta un elemento di grande preoccupazione. Anche in questo caso mi chiedo come sia possibile che il Parlamento non abbia ritenuto importante discutere separatamente un tema grande come questo, soprattutto, signor Presidente, in un Paese in cui ancora oggi - tanto per dirne una - non esiste il reato di tortura e in un Paese in cui - tanto per dirne un'altra - un agente di polizia scrive un *post* delirante Facebook, come accaduto ieri sera su, rivendicando addirittura quello che è accaduto alla scuola Diaz (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e del senatore Vacciano*).

Occorre fare attenzione: il nostro è un Paese che - per così dire - attraversa questi elementi di difficoltà e in cui, evidentemente, alcuni elementi di cultura politica, di democrazia e di rispetto delle istituzioni, che dovrebbero essere acquisiti, nel corso di questi anni hanno subito delle difficoltà. Pertanto il nostro è un Paese all'interno del quale è fondamentale avere questo tipo di attenzione. Siamo quindi molto convinti che dobbiamo mettere in campo tutte le forme di contrasto, anche le più forti e le più severe, nei confronti delle organizzazioni terroristiche, ma diciamo al Parlamento: guai a confondere l'adesione ad un'organizzazione terroristica con - ad esempio - la libera espressione delle idee e il diritto di immaginare un percorso, piuttosto che un altro. Si tratta di questioni di grande serietà, che a nostro avviso avrebbero meritato un atteggiamento e un'impostazione diversi che non quelli propri di un decreto-legge *omnibus*, sul quale viene anche posta la questione di fiducia. Ciò non ci consente infatti, inevitabilmente, di fare fino in fondo questo tipo di riflessione. Ovviamente, per queste ragioni, non voteremo la fiducia ed esprimiamo un dissenso molto significativo rispetto al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, in questa sede è presente solo un collegio trinitario in rappresentanza del Gruppo, che si trova a vivere una sorta di bilocazione, essendo in corso un'assemblea del nostro Gruppo parlamentare. Abbiamo infatti ritenuto necessario, importante, più che opportuno partecipare alla discussione odierna, esprimendo l'opinione del Gruppo, ma ci scusiamo con l'Assemblea per il fatto che, al termine del mio intervento, lasceremo i lavori dell'Aula, per riprendere quelli in corso in un'altra sede, per noi significativa.

Esprimiamo dunque parere favorevole e diamo convintamente la fiducia al Governo, sia sull'insieme della sua attività e del suo profilo istituzionale, ma anche e soprattutto su questo provvedimento: lo facciamo per ragioni di coerenza e di convinzione, assolutamente precise e puntuali, sui vari temi che lo caratterizzano. La coerenza è quella che vede il nostro Paese partecipare ad uno scenario

internazionale: esso è vincolato a farlo, ma lo fa con la convinzione di appartenere ad una comunità, che agisce in difesa della nostra civiltà. La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del settembre dello scorso anno, impone e vincola gli Stati membri ad approfondire il solco e la volontà di contrasto, a fronte dell'emersione di movimenti pervasivi, che estendono la loro attività insidiosa in vari Paesi e in vari luoghi. Ci sono stati degli attentati nel centro dell'Europa e anche quelli che hanno riguardato la vicina Africa hanno causato dei morti tra i nostri connazionali. Si tratta dunque di uno scenario davvero inquietante e a questo occorre porre rimedio, con un intervento più marcato e un'azione più spinta e decisa.

I profili di intervento sono due e si articolano un po' nella tradizione multifunzionale e multilateralista del nostro Paese, nello spostare più in là il presidio, più lontano dai confini territoriali dell'Italia, nei luoghi e nei territori in cui emergono situazioni di disagio sociale, di povertà, di conflitto tra etnie e di magma fondamentalista, che spesso viene utilizzato per instillare nei gruppi sociali di tali Paesi la protesta acefala verso il mondo occidentale e i suoi valori. Infatti, la proroga delle nostre missioni internazionali si estende dall'Europa, dove ci sono interventi delle nostre Forze armate e di polizia in Georgia, in Kosovo, in Bosnia-Erzegovina, in Albania, a Cipro nel Mediterraneo, all'Asia, con interventi in Afghanistan, in Qatar, negli Emirati e in Bahrein, e all'Africa, soprattutto nella vicina Libia e considerate le destabilizzazioni in corso, nonché in Mali, nel Corno d'Africa e nella Repubblica Centrafricana.

Nei provvedimenti che riguardano il nostro profilo di azione internazionale non è dimenticata la missione antipirateria, ma è stato opportunamente segnalato che, pur stanziando i fondi, l'effettiva partecipazione dei nostri militari di naviglio della nostra Marina a questo intervento è subordinata a una valutazione complessiva di quello che potrà essere lo sviluppo della nota vicenda che riguarda i nostri due fucilieri di Marina. La comunità internazionale, nel nostro rapporto conflittuale con la giurisdizione indiana, ancora non sembra abbia adeguatamente valutato la funzione che i due fucilieri stavano svolgendo e le scriminanti che, ove fossero considerati reati le loro azioni, avrebbero potuto essere applicate ai medesimi.

Sono anche previsti interventi per i rifugiati, per sostenere le loro condizioni di vita e la ricostruzione civile dei loro Paesi, quindi il profilo umanitario non è dimenticato.

L'insieme di queste attività di proroga delle attività internazionali e delle missioni internazionali raccoglie un fondo di oltre 240 milioni di euro, quindi assolutamente non trascurabile, quasi la metà del quale utilizzato per presidiare quello che è un po' il focolaio di questi scenari conflittuali, ossia l'Afghanistan.

Oltre a questo profilo di difesa esterna, cioè lo spostare i confini al di là di quelli territoriali, c'è il secondo aspetto, quello più specifico: il controllo del nostro territorio, la modifica della normativa penale, del codice antimafia, del codice processuale civile e anche interventi in termini di gestione delle forze, della sicurezza e dell'insieme delle istituzioni dell'amministrazione dello Stato: potere al prefetto, al questore, ai Servizi, che si articolano in maniera molto coerente e molto appropriata per rendere più incisivo il contrasto al terrorismo.

Parlo solo per citazioni esemplificative e non esaustive, come evidente, ma l'allargamento delle funzioni dei Servizi di sicurezza, fino anche a prevedere i colloqui investigativi, sia pure con la sorveglianza dell'autorità giudiziaria, è un fatto di grande rilievo e di specifico interesse per gli scopi che ci prefiggiamo.

Viene anche rivista la disciplina delle espulsioni, che possono essere decise con atti amministrativi ove vi sia il sospetto che sul nostro territorio siano in corso interventi minacciosi sotto il profilo della preparazione di atti terroristici. E così dicasi della particolare attenzione che viene data alla sorveglianza della rete *web*, con la possibilità anche di intervenire con mezzi tecnici moderni in remoto per conoscere, comprendere e, se del caso, anche interdire la diffusione, il reclutamento e l'azione di propaganda che queste forze ostili alla nostra civiltà stanno svolgendo.

Arrivo rapidamente alla conclusione, anche perché non voglio privare il resto dei nostri impegni dell'apporto (modesto nel mio caso, ma significativo dei colleghi che mi stanno affiancando) per

ribadire che in questo provvedimento troviamo sufficienti motivi di convincimento per approvarlo: l'equilibrio tra la necessità di autodifesa e di sicurezza e la volontà di preservare, dove conciliabile, questo scopo con i valori fondanti della nostra civiltà giuridica, cioè la *privacy* e la prassi della inviolabilità delle comunicazioni tra le persone.

Mi permetto di sottolineare con una nota velatamente critica un unico punto: l'accorpamento delle funzioni di antiterrorismo e antimafia in un'unica autorità forse può essere motivato dalla velocizzazione di un provvedimento organizzativo che, anche per vincoli di temporizzazione dell'intervento e dell'emergenza provocata da quella che stiamo profilando come una minaccia imminente, può anche giustificarsi o meglio spiegarsi. Dal punto di vista strutturale, però, i due argomenti non hanno quelle affinità, quelle congruità, quegli aspetti di complementarità che potrebbero giustificare la riunione sotto un'unica autorità nazionale di questi due profili di contrasto al crimine. Un conto è la criminalità organizzata, soprattutto con tradizioni locali, sia pure espansa come una multinazionale del crimine in tutto il mondo soprattutto per finalità di arricchimento economico e di crimine in senso merceologico, per così dire, e un conto sono, invece, gli aspetti specifici del terrorismo internazionale, soprattutto di quello che sta profilandosi, che ben altre competenze, funzioni e organizzazioni dovrebbe comportare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non voterà a favore della fiducia al Governo sul provvedimento al nostro esame ma voterà contro per motivi di metodo e di merito.

Innanzitutto, per quanto riguarda il metodo, questo è l'ennesimo decreto-legge eterogeneo: contiene indicazioni su antiterrorismo, missioni e cooperazione internazionale, tant'è che sono state convocate contemporaneamente tre Commissioni: giustizia, esteri e difesa, e secondo me sarebbe stata necessaria anche la convocazione della Commissione affari costituzionali. Abbiamo mischiato interventi non urgenti relativi alle missioni (per le quali esiste già una legge quadro incardinata alla Camera) con altri provvedimenti presuntamente urgenti, dettati dall'onda emotiva conseguente ai fatti accaduti in altri Paesi come la Francia.

Quando si fanno cose del genere si ottengono sempre pessimi risultati e questo è proprio il caso. Non abbiamo avuto tempo per modificare il provvedimento, quando è arrivato in Commissione. Abbiamo avuto a disposizione praticamente una sola giornata piena per modificarlo e ovviamente era già tutto predeterminato. C'è stato uno spreco di risorse, mezzi e impegno umano su un provvedimento che già si sapeva non sarebbe stato né toccabile né tantomeno votabile in altro modo. Gli uffici legislativi hanno lavorato ad emendamenti che non sono stati neanche presi in considerazione. Gli uffici delle Commissioni hanno dovuto ordinare e stampare emendamenti che sono risultati poi inutili: sono stati stampati migliaia e migliaia di documenti che sono stati letteralmente buttati. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Marton, ma il microfono si è guastato e deve sostituirlo.

AIROLA (M5S). Hanno ragione a toglierci la voce! Tanto cosa parliamo a fare?

MARTON (M5S). Praticamente mi impedisce anche di fare la dichiarazione di voto. Niente male!

Allora, vi è stata una votazione farsa nelle tre Commissioni riunite: vedo che mi guardano male, ma in realtà la votazione è avvenuta in assenza di numero legale. Vi spiego quanto è accaduto: eravamo venticinque precisi. Il senatore che ha richiesto la verifica del numero legale è stato conteggiato ai fini del raggiungimento del numero legale anche se subito dopo ha abbandonato i lavori. Quindi, gli emendamenti dal 6.7 in poi sono stati votati da soli ventiquattro senatori e dunque in assenza di numero legale. Non so se voi possiate dichiarare che questo sia legale: lo è la forma, ma non la sostanza. Ditemi voi se questo è un comportamento democratico.

In conclusione, per quanto riguarda il metodo, avete posto la fiducia. Su un argomento di così alto interesse per la Nazione, ponete la questione di fiducia; dunque *in primis* esautorate un ramo del Parlamento perché deve proseguire il disegno del primo Ministro di dimostrare agli italiani che un

ramo del Parlamento non serve e va abolito, fatto salvo poi il fatto che non verrà abolito ma servirà a contenere gli amici degli amici: quindi è un bel progetto, quello che si intende perseguire.

Passando al merito, sono state inserite nel codice penale delle nuove fattispecie di reato senza tenere in considerazione il fatto che non avranno nessun effetto di deterrenza ai fini del compimento del reato. Intendo dire che noi aumentiamo le pene per chi compie attentati, per chi li progetta, ma non consideriamo che queste sono persone disposte a farci saltare in aria; cioè noi diciamo a queste persone, che sono disponibili a riempirsi di esplosivo e ad andare nella folla e farsi esplodere, che se venissero beccate, farebbero tre anni di carcere in più. Bella deterrenza, signori, è proprio una cosa meravigliosa!

Inoltre, non si capisce bene quando ci sarà il compimento del reato. Intanto si afferma che verrà punita la persona che si addestra al compimento univoco di un'azione che può considerarsi attentato; in più, se lo fa utilizzando strumenti telematici avrà un terzo della pena in più. Vi è quindi una questione che io non capisco: laddove io cercassi su Internet istruzioni chimiche (quindi parlo di chimica) sull'assemblaggio di miscele che possono risultare esplodenti, prenderei un terzo di pena in più che se comprassi un libro cartaceo. Questo viene scritto. Inoltre, se invece quel libro cartaceo lo vado a comprare su Internet, mi domando se ricado nella prima o nella seconda fattispecie. Se poi sono iscritto a un'università telematica, quello che potrebbe essere il mio docente prende anche lui la pena? Mi si dice di no, perché non si sa se l'istruzione verrà poi utilizzata per compiere l'attentato. Cosa facciamo, un arresto preventivo alle intenzioni? Se mi sto laureando in chimica, siccome in un futuro prossimo potrò miscelare delle sostanze esplodenti, allora mi potrebbero arrestare e quindi anche il docente potrà essere arrestato. Mi chiedo quindi se sia follia pura. Procediamo ad arresti sulle intenzioni? Quando si compie il reato? Dove è l'atto preventivo di questa cosa?

Sull'atto preventivo mi faccio un'altra domanda e mi chiedo se non sia meglio utilizzare i fondi per uomini, tecnologia e mezzi. Siccome si parla di contrasto al terrorismo, il contrasto prevede che si cerchi di impedire l'accadimento di qualcosa; qui invece andiamo a punire quando l'atto è già accaduto. Mi chiedo quindi dove si situa l'atto preventivo.

Dal punto di vista della prevenzione noi chiediamo l'investimento in tecnologia e in mezzi per le forze dell'ordine. All'articolo 5-bis, a questo riguardo (questo ha del comico), si afferma che si possano utilizzare combustibili e oli sequestrati nel compimento di taluni reati, dandoli ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine che ne facciano richiesta, salvo poi dire che, laddove intervenisse un provvedimento di dissequestro (quindi laddove si fosse compiuto un presunto reato e si fossero sequestrati dei combustibili), tali sostanze andrebbero pagate al prezzo medio di mercato. Andiamo quindi a pagare quello che potremmo ottenere avendo dei soldi, perché a questo punto mi pare di capire che stiamo semplicemente utilizzando una scusa per sequestrare dei combustibili da dare alle forze dell'ordine, anziché rivolgerci al mercato e pagarli direttamente.

Tali fondi potrebbero altresì essere utilizzati nell'investimento in risorse umane. Al riguardo c'è stata una bella dichiarazione del sottosegretario Ferri, che in Commissione ha detto che il Governo non rinuncerà all'istituzione di nuovi bandi di concorso, perché non intende far scorrere le liste. Mi rivolgo quindi a tutte le persone che ci stanno scrivendo chiedendoci di far scorrere le liste per prendere gli idonei, i vincitori e via dicendo: sappiate che Renzi non farà scorrere le liste, perché vuole indire nuovi concorsi per prendere di volta in volta i vincitori, quindi i migliori, e i più giovani. Quindi, fatevene una ragione voi che ci scrivete: non verrete mai assunti perché il Governo non vuole assolutamente farlo. Pertanto, scrivete cortesemente ai membri del Governo Renzi e non a noi perché, cari signori, ci abbiamo provato in tutti i modi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi vorremmo anche che fosse potenziata l'*intelligence* come misura preventiva. Stanziamo dei fondi per l'*intelligence*. Anche qui però bisogna capire se i fondi sono adeguati o no perché se vengono spesi, come stiamo facendo ora, sprecando risorse è chiaro che l'*intelligence* sarà un pozzo senza fine. Noi chiediamo che l'*intelligence* venga potenziata insieme al controllo parlamentare. Ci deve essere un equilibrio di poteri. Non capiamo invece il motivo per cui debbano essere mantenute le intercettazioni sulle chiamate senza risposta per ventiquattro mesi. Questa cosa non la comprendiamo.

Sulla disciplina delle armi è inutile intervenire, perché ne ha già parlato il collega Divina. Chi ha avuto l'illuminazione di chiedere questa normativa sulle armi in cui non si capisce chi deve comunicare cosa? Caricatori a cinque colpi o a quindici colpi. Se uno va al poligono di domenica per esercitare la disciplina sportiva del tiro a segno deve comunicare telematicamente che si sta recando al poligono con un certo numero di caricatori? Secondo voi, chi ha intenzione di fare un attentato utilizza un'arma lecita o va al mercato nero a comprarne una non denunciata? E poi magari comunicherà il possesso dell'arma alla questura? E chi riceverà in questura questa segnalazione? È pazzesco!

Volevo intervenire anche sulle missioni internazionali, ma ne ha già parlato il collega Santangelo. In proposito avremmo gradito che i fondi inutili destinati alle missioni militari fossero destinati alle missioni di cooperazione vera.

In ultimo rispondo al senatore Buemi, che non vedo. Nei vari interventi sono stati citati il sistema delle garanzie, la democrazia, la necessità di impedire con la violenza comportamenti violenti. Faccio presente al senatore Buemi che è stato uno degli otto firmatari della denuncia all'opposizione, quindi a noi del Movimento 5 Stelle, per attentato agli organi costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La democrazia vale sempre e solo per gli altri, mai qui dentro. Si vergogni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[GASPARRI \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo di Forza Italia ovviamente non voterà la fiducia al Governo per evidenti ragioni politiche che cercherò di illustrare, connesse in parte anche al merito, benché tradizionalmente, venendo proprio al merito del provvedimento, il nostro Gruppo non abbia mai fatto mancare un sostegno all'azione delle nostre Forze armate impegnate nelle missioni internazionali. Voglio ribadire che il no al voto di fiducia non fa venire meno il sostegno politico di Forza Italia a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace e militari.

Il Governo però ha posto impropriamente la questione di fiducia, perché mi pare vi fossero circa 200 emendamenti. Capisco che il Sottosegretario e il Vice Ministro presenti in Aula non hanno l'autorità per potersi esprimere su questa vicenda (lo dico non perché non li voglia rispettare), ma ritengo che si potesse tranquillamente fare una giornata e mezzo di discussione su questioni importanti. Ne illustrerò alcune sollevate anche da noi. Noi, come Gruppo, avevamo presentato - mi sembra - sei emendamenti e quindi, francamente, non abbiamo adottato un atteggiamento ostruzionistico. Tuttavia, messi di fronte all'*aut aut* abbiamo deciso di non votare la fiducia. Ma stiamo con le Forze armate, siamo a favore di quelle missioni.

Entrando nel merito, questo provvedimento presenta anche altri profili. Infatti, estendendo le competenze della procura antimafia, ne fa anche una procura antiterrorismo. Il provvedimento quindi è stato esaminato non solo dalla Commissione difesa, come è tradizione nel rinnovo delle missioni, ma anche dalle Commissioni affari esteri, sempre competente, e giustizia.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA\(ore 11\)](#)

(Segue GASPARRI). I colleghi della Commissione giustizia ed in particolare il senatore Palma, quando è intervenuto nel merito del decreto-legge in Commissione, hanno espresso alcuni dubbi su quella parte.

Vogliamo combattere il terrorismo e la nostra parte politica nel tempo ha assunto iniziative efficaci, utili ed eclatanti contro di esso, ma riteniamo vi siano alcuni aspetti da chiarire. Ora abbiamo dato questa competenza antiterrorismo alla procura nazionale antimafia: speriamo che ciò risolva alcune emergenze e non sia solo un emblema, una targhetta o un'etichetta sbandierati.

Vi è un altro problema, in questo decreto-legge: si affida ai Servizi la possibilità di tenere colloqui investigativi nelle carceri. Sappiamo che anche in carcere, dove abbiamo circa il 50 per cento di detenuti stranieri, si formano cellule di terrorismo jihadista, si alimentano prediche e si possono addirittura arruolare quei combattenti che vengono poi spediti nei Paesi del Medio Oriente, dell'Asia e

dell'Africa a combattere in nome del fondamentalismo. Tali colloqui investigativi possono dunque anche costituire una misura efficace, ma poiché non ci consentite di discutere degli emendamenti, avendo posto la vostra questione di fiducia, signori del Governo, lamentiamo un problema politico, che voglio porre all'Assemblea, benché distratta: il Gruppo che rappresento e per il quale oggi parlo, Forza Italia, non è presente nel comitato parlamentare di controllo sui Servizi, il COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), costituito all'inizio della legislatura. Gli andamenti delle legislature sono tali per cui, non essendovi vincolo di mandato, i parlamentari possono compiere scelte diverse (e ne prendo atto senza volerli giudicare): oggi dunque Forza Italia non è presente al COPASIR e non può svolgere l'azione di controllo nel luogo in cui si può verificare che tutto ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e della democrazia, soprattutto nel momento in cui si esamina un decreto-legge che estende le competenze ed i poteri dei servizi di sicurezza.

Se poi facciamo qualche critica a lui o ad altre azioni dei Servizi di sicurezza, il Sottosegretario di Stato - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica si offende. Lo dico in Aula: i nostri Servizi segreti e le autorità politiche preposte si sono occupati dei nostri marò? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Vi sono state missioni di questa natura? Lo dico qui perché non siamo nel COPASIR e comunico a quest'Assemblea che, non facendone parte, fino a quando non vi saremo, utilizzeremo l'Aula stessa per parlare dell'azione dei Servizi e delle autorità politiche delegate. Ringrazio i Presidenti di Camera e Senato che lunedì hanno promosso una riunione dei Capigruppo e dei Vice Presidenti di Camera e Senato per esaminare la questione: se non sarà risolta nelle prossime settimane, io per primo mi recherò alle riunioni del COPASIR e mi dovranno cacciare, perché quest'abuso lede i principi democratici fondamentali di controllo e trasparenza. O forse qualcuno non ci vuole al COPASIR, perché teme un po' di trasparenza?

Erano stati presentati alcuni emendamenti a questo provvedimento, tendenti ad allargare il numero dei membri del COPASIR da 10 a 12: non è stato possibile discuterne a causa dell'apposizione della questione di fiducia. Mettete la fiducia perché non volete la trasparenza nel controllo dei servizi segreti? Non vedo qui il senatore Marco Minniti, Sottosegretario di Stato - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ma c'è il presidente Latorre che ben conosce questo problema. Tale scontro ha da finire, cari colleghi, altrimenti bloccheremo l'attività del COPASIR, in maniera pacifica, democratica e civile, andandoci a sedere quando vi sono le riunioni. Ci prenderanno di peso e ci allontaneranno: non abbiamo alcuna intenzione violenta, ma certamente di difendere dei diritti (*Commenti del senatore Morra*). Sì, ci denunceranno: guardi, si figuri se abbiamo paura di quello che dite voi!

Rivendicheremo dunque il nostro diritto e lo dico anche alla Ministro della difesa, che, come sappiamo, è stata esautorata dalla vicenda dei marò, perché altre autorità di Governo, senza alcuna trasparenza e senza riferire agli organi parlamentari, svolgono alcune azioni: magari fossero utili, perché i nostri fucilieri di Marina rimangono in una condizione di soggezione, uno sequestrato in India, l'altro che, in condizioni di salute veramente precarie, deve ottenere proroghe per rimanere in Italia a curarsi.

Vediamo allora che in questo provvedimento vi sono ad esempio misure per il reimpiego delle Forze armate nelle strade: non ci avete consentito di discutere, però, i nostri emendamenti per lo scorrimento delle graduatorie dei giovani in attesa di essere assunti nelle forze di polizia e per recuperare il blocco del *turnover*. Grazie alle iniziative di Forza Italia, il *turnover* - la sostituzione di poliziotti, carabinieri e quant'altro che vanno in pensione - è stato riportato al 55 per cento, ma vogliamo che torni al 100 per cento: è bene che si sappia che oggi, con la questione di fiducia, il Governo di Matteo Renzi ha impedito la discussione degli emendamenti tesi a ripristinare gli organici delle forze di polizia. Con questa discussione troncata, si impedisce quindi di tutelare di più i nostri cittadini. Ben vengano poi un po' di militari nelle strade, misura che a suo tempo varammo con i Governi di centrodestra e che la sinistra copia; crediamo però che si sarebbe potuto fare di più, con i nostri emendamenti sul COPASIR e sugli organici delle forze di polizia, circa il *turn-over* e quant'altro.

Per quanto riguarda la questione dei marò, alla quale ho già accennato, noi abbiamo chiesto e ottenuto alla Camera che si ponessero dei limiti alle missioni antipirateria. Quelle missioni sono utili, perché proteggono i commerci internazionali, ma non possono svolgersi nelle condizioni che hanno portato all'epilogo della vicenda dei nostri marò. E riteniamo insufficiente l'azione del Governo. Renzi ha solo inviato dei *tweet* dicendo che avrebbe risolto la questione dei marò, ma non ha fatto nulla e sta facendo umiliare l'Italia dalle cosiddette autorità indiane. Fino a quando dovremo sopportare questo stato di umiliazione, con i Ministri competenti, degli esteri e della difesa, esautorati e altre autorità che, senza rendere conto al Parlamento, non si capisce cosa facciano? Dobbiamo portare quella vicenda nelle sedi internazionali, pretendere rispetto dell'Italia. La vicenda sia giudicata con arbitrati da organi competenti, ma non vi sia più questa umiliazione dei nostri militari.

Concludo la dichiarazione di voto ricollegandomi alle vicende di attualità. È vero che questo provvedimento non ha attinenza con le questioni dell'immigrazione, ma noi impegniamo molti militari nelle nostre missioni nel mondo. E noi siamo solidali con quei militari e con quelle missioni. Attualmente, però, le nostre Forze armate hanno un compito nel Mediterraneo che io non saprei definire.

Vi invito a leggere il «Corriere della sera» di oggi, a pagina 11, o «La Stampa» di oggi, a pagina 2. Ieri vi sono state delle sparatorie nel Mediterraneo. E che fanno i nostri militari? Vengono umiliati anche lì, costretti da direttive del Governo a fare il facchinaggio e il trasporto di clandestini quando, invece, altri sparano. Anche ieri ci sono stati natanti libici che hanno sparato per riprendersi i battelli con cui erano stati messi in mare i clandestini. I clandestini salgono sulle navi militari italiane, dopodiché i libici sparano per recuperare il natante. Questo perché, dal momento che i natanti stanno terminando, recuperarli serve per fare altre missioni.

A pagina 2 de «La Stampa» di oggi sono riportate delle dichiarazioni di alcune persone, provenienti da vari Paesi dell'Africa, che non so se siano vere o meno. Essi dicono che si trovavano in Libia in prigione e che non hanno chiesto di andare in Sicilia. Sono stati prelevati da queste prigioni, messi sui battelli e così sono finiti in Sicilia! E i nostri militari devono essere costretti dalle direttive del Governo, ministro Pinotti, a trasportare clandestini in Italia, incoraggiando questi turpi commerci!

E il fatto che vi siano dei morti è colpa della politica lassista del nostro Governo e dell'Unione europea. I morti sono aumentati per questo! Nei primi mesi del 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, le morti sono aumentate di 30 volte. La fonte di questo dato è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi.

Questa politica arrendevole ha determinato, incoraggiando questi trasporti, un numero esorbitante di vittime e di morti. Non è una politica umanitaria, ma una politica omicida, e così va definita!

Siccome in questo decreto si parla dell'impiego nel mondo delle nostre Forze armate, quella nel Mediterraneo non è una missione di pace internazionale, ma un'azione quotidiana che dovrebbe essere risolta in altro modo.

Qualche settimana fa alcune autorità delle Nazioni Unite, ma anche il senatore Casini, che presiede la Commissione esteri del Senato, in una intervista a «Il Messaggero» hanno detto che serve un blocco navale. Di questo dovrebbero occuparsi i nostri militari nel Mediterraneo. Sto citando fonti dell'ONU e il presidente Casini per spiegare che questa non è una politica xenofoba, bellicista o guerriera, ma è un modo per evitare l'invasione di migliaia di persone. E dico al senatore Quagliariello che il Ministro dell'interno, invece di annunciare requisizioni di case di italiani per i clandestini, dovrebbe garantire la sicurezza delle famiglie italiane ai nostri confini. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

I militari facciano i militari con onore e con orgoglio, come fanno nelle missioni di pace. Il voto di fiducia non ci consente di rinnovare con un voto, perché dobbiamo votare convintamente no, quella fiducia e quella solidarietà che voglio ribadire a conclusione del mio intervento. Non si mortificano però le Forze armate, e anche la Guardia costiera, con direttive assurde. E si ricordi che questa parte politica è quella che, con *realpolitik*, fece una politica estera migliore. Ha detto qualche settimana fa il ministro Gentiloni che a volte in Africa bisogna parlare anche con i dittatori. Ma eravate voi ad irridere i Governi guidati da Berlusconi quando, parlando con Gheddafi, bloccava il transito di clandestini nel

Mediterraneo, imponendo un maggiore rispetto del nostro Paese e della nostra sicurezza. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Ora il ministro Gentiloni vuole parlare con i dittatori perché la *realpolitik* - ahimè - a questo costringe. Ma ne hanno uccisi alcuni lasciando il posto del pessimo Gheddafi all'ancor peggiore califfato.

Come vedete, dunque, i temi connessi alle questioni di sicurezza, di lotta al terrorismo e di missioni internazionali - concludo, signora Presidente, e la ringrazio per la pazienza - ci portano a rinnovare fiducia e stima ai nostri militari, ma convinta disistima al Governo e, quindi, un convinto e deciso voto negativo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[*ZANDA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, tra poco i senatori del Partito Democratico voteranno un provvedimento che contiene norme molto importanti; norme non solo di proroga delle nostre missioni internazionali di pace, ma anche di contrasto al terrorismo; norme che, tra l'altro, colpiscono le attività addestrative, il reclutamento, l'uso di documenti falsi e il trattamento di sostanze esplosive. Il contenuto è già stato ampiamente illustrato in quest'Aula, sia in discussione generale, che in molte delle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto.

È stato osservato da alcuni interventi di questa mattina che sarebbe stato meglio fare di più. Questo è sempre possibile, soprattutto quando le materie sono così complesse; ma sull'utilità e sull'efficacia di norme preventive contro il terrorismo c'è ben poco da discutere. Sulla base delle nostre leggi, dalla fine di dicembre ad oggi, 32 persone sono state allontanate dal territorio nazionale per tutelare la sicurezza dello Stato. Io mi auguro che questa sensibilità tra poco orienti positivamente il voto del Senato. Questo lo dico anche ai senatori di Forza Italia, dopo aver ascoltato il senatore Gasparri. Infatti, per la loro cultura politica e per le opinioni che hanno sempre espresso - come il senatore Gasparri ha ricordato poco fa - ritengo che per loro non votare le missioni militari e le norme antiterrorismo sia sbagliato. È sbagliato, senatore Gasparri, anche avendo delle buone ragioni sulla questione del seggio al Copasir. Quando si tratta di missioni militari di pace e di norme antiterrorismo voi non avete mai votato contro e mi dispiace che oggi lo facciate.

D'altra parte, in termini di legalità internazionale, il decreto trova il suo fondamento nella nostra Costituzione e anche nelle indicazioni della Carta dell'ONU, che recita - cito - «sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale causate da atti terroristici» e chiede l'intervento della comunità internazionale. Il decreto trova conferma anche nella recentissima risoluzione del Consiglio di sicurezza dello scorso settembre 2014.

Faccio questo richiamo alle Nazioni Unite in modo non formale, perché è un segno dell'allarme della comunità internazionale davanti ad una minaccia del terrore criminale così violento, che opera su così tanti fronti da rendere necessaria una risposta strategica altrettanto globale e di forza corrispondente. Questo è il senso del provvedimento che stiamo per approvare.

L'Italia è una componente rilevante della lotta al terrorismo e, per di più, è esposta essa stessa al rischio di attacchi. Per noi la scelta di introdurre nell'ordinamento strumenti normativi essenziali per rendere efficaci le azioni di contrasto corrisponde sia al dovere di difendere i nostri cittadini, sia agli impegni politici e operativi che ci legano ai Paesi aggrediti dalla violenza.

L'analisi dei fatti ci dice che la lotta al terrorismo internazionale sarà ancora lunga e dovrà impegnare, oltre alle legislazioni nazionali, anche le iniziative politiche, diplomatiche, di *intelligence* e financo militari, in primo luogo della coalizione internazionale anti-ISIS, cui l'Italia ha aderito insieme ad altri 40 Paesi.

Abbiamo imparato a conoscere il nome di organizzazioni del terrore di inaudita crudeltà come l'ISIS, come Al Qaeda, come Boko Haram e come al-Shabab e sappiamo che gli Stati dove il terrorismo opera stabilmente sono sempre più numerosi: dalla Siria all'Iraq, dall'Afghanistan alla Somalia, dal Mali alla Libia dalla Tunisia al Pakistan, dalle Filippine all'Indonesia. In Iraq, l'ISIS si è addirittura fatto Stato, uno Stato che si regge esplicitamente sul terrorismo, che lo pratica come propria regola di

vita e lo diffonde nel mondo. Un terrorismo senza confini: gli attentatori del museo del Bardo erano stati addestrati in Libia, i massacratori dei 150 studenti cristiani in Kenya venivano dalla Somalia.

Anche l'Occidente è oggetto di attacchi diretti, lo abbiamo visto a Ottawa, a Bruxelles, a Sidney, a Parigi e a Copenhagen e la rete del terrore può contare sull'arruolamento di migliaia di cittadini europei ed immigrati che, conclusi i combattimenti in prima linea, tornano a casa e diventano un pericolo permanente per i loro Paesi d'origine.

Questo gigantesco salto di qualità delle centrali terroristiche è reso possibile dalle massicce risorse finanziarie a loro disposizione e dalla facilità con cui vengono acquistate armi anche di elevatissima potenza. Né possiamo escludere che, in tutto o in parte, possano essere usati per sostenere il terrorismo i relevantissimi guadagni provenienti dallo sfruttamento della prostituzione e dalla stessa riduzione in schiavitù di centinaia di migliaia di donne e di bambini.

Non abbiamo notizie certe sul collegamento tra organizzazioni terroristiche e la continua crescita del traffico di esseri umani verso le coste italiane, ma una cosa è certa: le modalità con le quali senza soluzione di continuità vengono spinti a morire in mare migliaia e migliaia di disperati corrispondono alla spietatezza abituale di quelle bande criminali.

Senatore Centinaio, il traffico di esseri umani dal Nord Africa all'Italia si combatte con più Europa e non occupando alberghi per interessi elettorali. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

Ha ragione Romano Prodi quando afferma che il controllo dei flussi finanziari è la premessa di qualsiasi politica di contenimento del terrorismo internazionale, ma chiudere i rubinetti del terrorismo e seccarne le radici non è facile. Dal 2007 ad oggi, i soli sequestri di persona hanno permesso all'ISIS e ad Al Qaeda di incassare 98 milioni di euro, e sono tanti soldi, così come sono tantissimi i 450 milioni in dollari e in lingotti d'oro ricavati dall'ISIS dal saccheggio della Banca nazionale di Mosul.

C'è poi la partita pericolosissima del petrolio. Oggi l'ISIS può accedere soltanto alla parte meno ricca del petrolio iracheno, quella settentrionale, dove tra l'altro i maggiori giacimenti sono sotto il controllo dell'esercito regolare, mentre l'80 per cento della produzione e delle riserve irachene si trova a Sud, in aree a maggioranza sciita, inespugnabili, quindi il fatturato petrolifero iracheno dell'ISIS dovrebbe essere di qualche decina di milioni di dollari l'anno.

In Libia la situazione è molto diversa: le conseguenze economiche e militari di un eventuale controllo terroristico delle fonti di petrolio e di gas sarebbero devastanti. Il caos politico e sociale della Libia ne fanno l'area di maggior pericolo per l'Italia e per l'Europa. Nella sciagurata ipotesi che l'ISIS arrivasse a controllare le fonti energetiche libiche, anche soltanto in una percentuale tra il 10 e il 20 per cento della produzione, ed anche se fosse costretto a svendere il greggio a prezzi molto scontati, i suoi introiti non sarebbero inferiori al miliardo di dollari l'anno. Non c'è da stupirsi, considerato che, prima della crisi, in Libia si ricavano ogni anno dal petrolio e dal gas circa 50 miliardi e che persino dopo il crollo dovuto all'instabilità del Paese nel 2014 i ricavi sono stati di circa 20 miliardi.

Sulla Libia aggiungo un'altra considerazione. Il ministro Pinotti, parlando alla Camera, ha fatto riferimento ai combattimenti aerei in corso tra le parti in lotta. Lo ricordo solo per sottolineare i rischi che verrebbero all'Italia, che dista meno di un'ora di volo dalle coste libiche, da un eventuale controllo dei mezzi aerei libici da parte dell'ISIS. Questa notazione può essere utile per mettere meglio a fuoco i nostri dibattiti parlamentari sugli F-35.

Il decreto-legge che stiamo convertendo ha nella sua epigrafe l'espressione «contrasto del terrorismo». Questo è il suo oggetto, ma, ancora una volta, la più precisa definizione della violenza del nostro tempo è quella di Papa Francesco, che l'ha chiamata "una nuova guerra mondiale a pezzi" e purtroppo è così. Cos'altro è se non una vera guerra all'offensiva globale degli eserciti del terrore con i loro armamenti, il loro Stato, le loro tecniche di aggressione, la loro mobilità, il loro proselitismo, la loro capacità mimetica, la loro spregiudicatezza mediatica?

La politica ha molte cose da imparare da Papa Francesco, una delle principali viene dal suo parlare chiaro. Dopo averlo fatto sul terrorismo, dopo aver denunciato i peccati e le debolezze della chiesa,

dopo aver condannato i mafiosi, i corrotti e gli evasori fiscali, il Papa ha parlato chiaro sull'eccidio degli armeni e ha parlato di genocidio. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*). Ho grande rispetto per la Nazione turca, grande considerazione per i sentimenti della sua popolazione e per la sua antichissima cultura. Ho anche sostenuto la prospettiva del suo ingresso in Europa, ma il mio personale pensiero è che sulla tragedia del popolo armeno il Papa abbia semplicemente ricordato la storia.

L'Italia ha vissuto l'incubo del terrorismo interno e sa bene quanto sia difficile affrontare il terrorismo internazionale con le regole dello Stato di diritto e della legalità repubblicana. È difficile, ma non possiamo abdicare. Se lo facessimo e se non restassimo fedeli allo Stato di diritto perderemmo noi stessi e anche la guerra al terrore. Negli anni Settanta e Ottanta è stato versato tanto sangue innocente ed è stata messa in pericolo la stabilità dell'ordine costituzionale della Repubblica. Anche allora il terrorismo aveva molti riferimenti internazionali. Ricordo solo la RAF in Germania, l'IRA in Gran Bretagna, l'ETA dell'autonomismo basco in Spagna. Anche allora ci si interrogava sui finanziamenti internazionali e sui canali delle forniture di armi. Rispetto all'attuale terrorismo fondamentalista di matrice islamica, la violenza degli anni Settanta operava su scala diversa, più ridotta, con obiettivi politici molto diversi. Ma, allora, l'Italia vinse la sua battaglia grazie al senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. L'unità nazionale, che forze tra loro politicamente molto distanti seppero realizzare nel contrasto al terrorismo, fu la risposta forte che permise alla Repubblica di battere l'eversione e difendere la democrazia.

Abbiamo opportunità che dobbiamo cogliere. L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti con l'Iran e Cuba è un passo importante e positivo verso la distensione e la pace. Sono fatti di gigantesca importanza geopolitica. Questo è lo spirito che oggi serve anche all'Italia, se vuole che la sua risposta al terrore sia efficace. Possiamo dividerci e scontrarci in Parlamento in molti modi e su molte questioni, ma non possiamo farlo sul terrorismo. Ricordo con molto rispetto ai senatori di Forza Italia, della Lega Nord, del Movimento 5 Stelle, di SEL e a molti senatori del Gruppo Misto e di GAL che anche oggi, come negli anni Settanta, la parola d'ordine contro il terrorismo deve essere "unità". Unità della comunità internazionale, ma anche delle forze politiche e democratiche del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, diamo il benvenuto agli allievi dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Medaglia d'oro Città di Cassino» di Cassino, in provincia di Frosinone. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1854](#)
e della questione di fiducia (ore 11,25)**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1854, di conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Avverto i colleghi, per evitare fraintendimenti e prima di estrarre il nome da cui avrà inizio l'appello, che la Presidenza darà precedenza di voto ad alcuni colleghi, con i seguenti criteri: i colleghi impegnati nel Copasir, quelli che devono recarsi ai funerali delle vittime degli avvenimenti di Milano e che quindi devono partire e tre casi personali, che la Presidenza ha ritenuto meritevoli di attenzione. Voteranno pertanto per primi i senatori: Casson, Cirinnà, Cociancich, Crimi, De Biasi, Caliendo, Della Vedova, Esposito Giuseppe, Lo Moro, Marton, Pizzetti, Schifani e Stucchi.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Fravezzi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Fravezzi.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [la vice presidente FEDELI](#) - ore 11,30 -, indi nuovamente [la vice presidente LANZILLOTTA](#) - ore 11,33 -).

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Mattesini, Maturani, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti Naccarato, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller, Zin.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Auricchio

Barani, Barozzino, Bellot, Bencini, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Blundo, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli

Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cotti

D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano

Falanga, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia

Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto

Iurlaro

Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Milo, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Nugnes

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Puglia

Razzi, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Scavone, Sciascia, Scoma, Serafini, Serra, Sibia, Simeoni, Stefano

Tarquinio, Taverna

Uras

Vacciano

Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Conti.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1854, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	270
Maggioranza	136
Favorevoli	161
Contrari	108
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 7.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1791) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1791, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 9 aprile i relatori hanno svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale ed è iniziato l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo

proposto dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SIBILIA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SIBILIA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SIBILIA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SIBILIA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Prego i senatori, i cui voti non sono stati registrati, di comunicarlo agli Uffici.

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, stiamo parlando di un provvedimento estremamente importante soprattutto in un periodo in cui incombe una così seria minaccia terroristica. L'obiettivo del disegno di legge è rafforzare tutte le misure di prevenzione e contrasto del contrabbando nucleare e degli attentati agli impianti nucleari e ai siti di stoccaggio dello stesso materiale. Si tenga presente che molti dei materiali, che possono essere considerati non letali, possono in realtà essere utilizzati a scopi sicuramente letali.

Data la rilevanza degli emendamenti presentati alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, che, ricordiamo, sono stati adottati a Vienna l'8 luglio 2005, stupiscono i tempi per arrivare oggi ad approvare questo disegno di legge. Noi, come Gruppo della Lega Nord, in questo senso non

possiamo che condividere l'intero provvedimento, anche se abbiamo una certa apprensione per una prospettiva di furti di materiali radioattivi da parte di persone che, quando si agisce nel campo soprattutto del terrorismo, non hanno scrupoli e nessun rispetto nemmeno per la nostra vita.

Per quanto riguarda le pene previste in questo provvedimento, a nostro avviso si tratta di sanzioni troppo leggere in rapporto alla potenziale letalità di questi crimini e agli interessi in gioco. Noi voteremo pertanto a favore del provvedimento, però con un invito al Governo e, in particolare, al Ministero dell'interno, a valutare tutto il piano della prevenzione. Data la pericolosità di questi temi - non siamo più negli anni Ottanta quando si pensava alla grande guerra nucleare, ma ci troviamo in un momento in cui il terrorismo è veramente spietato e subdolo - ci si domanda cosa potrebbe accadere se qualcuno avesse questo tipo di materiali in mano.

Noi diciamo che occorrono risorse, enormi ed addizionali, che devono essere apportate a tutte le Forze dell'ordine al fine di ripensare integralmente, non solo l'apparato sanzionatorio, come si sta facendo, ma una politica integrale di gestione di questo tipo di problematiche, mettendo a disposizione delle Forze dell'ordine tutte le risorse umane e materiali per poter svolgere il loro lavoro ed arrivare effettivamente a proteggere tutti noi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alla votazione finale, la Presidenza dà atto che il senatore Luigi Marino ha votato favorevolmente nelle precedenti votazioni sugli articoli 9 e 10.

Procediamo dunque alla votazione finale.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare all'esame delle ratifiche di accordi internazionali.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (Relazione orale) (ore 12,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1335.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORSINI, relatore. Signora Presidente, mi trovo di fronte ad un bivio e ho due possibilità: posso svolgere la relazione, che tuttavia, trattandosi di un provvedimento abbastanza complesso, richiederà qualche minuto, oppure consegnarla affinché sia allegata al Resoconto.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento, sul quale interverrò in dichiarazione di voto, è la ratifica di un Accordo particolarmente sensibile. Chiederei quindi, se l'Assemblea è d'accordo, di far svolgere la relazione perché stiamo parlando di 19 miliardi di euro. Non è una bazzecola, non è un atto formale come spesso sono le ratifiche, e mi sembra che l'Assemblea avrebbe grande giovamento dall'ascoltare la relazione.

PRESIDENTE. In ogni caso la relazione può essere allegata agli atti. Senatore Corsini, cosa intende fare?

[CORSINI](#), *relatore*. Intendo svolgerla, signora Presidente.

Signori colleghi, il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica della Corea del Sud.

L'intesa, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di *standard* e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo.

L'Accordo punta altresì a riaprire i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti a tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato.

Sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, l'Accordo è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza comunitaria: si compone di 15 capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Dopo aver indicato gli obiettivi generali al capo I, l'Accordo prevede al capo II la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio, secondo calendari differenziati, a seconda delle diverse categorie merceologiche. In linea generale, è prevista la soppressione di quasi il 99 per cento dei dazi doganali per i beni industriali e agricoli, ad esclusione di un numero limitato di prodotti agricoli, come -ad esempio - il riso. L'Accordo consente, tuttavia, alle parti di ricorrere *pro tempore*, e accettando forme di compensazione, a misure di salvaguardia bilaterale, qualora la soppressione di un dazio causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale (capo III).

Sono altresì previste regole specifiche per ridurre le barriere tecniche nei settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici.

Con riferimento al comparto dell'auto, la Corea cerca di adeguarsi alle norme internazionali in materia di *standard* di sicurezza e ambientali (capo IV).

Il capo V è dedicato alla cooperazione nel settore sanitario e fitosanitario.

Il capo VI si incentra sul regime doganale e sulla facilitazione degli scambi commerciali, prevedendo un generale snellimento delle procedure di sdoganamento delle merci, una semplificazione delle procedure e la collaborazione in materia di sicurezza.

I successivi capi sono dedicati alla liberalizzazione degli scambi nel settore del commercio dei servizi ed elettronico (capo VII), dei pagamenti e dei movimenti di capitali (capo VIII) e degli appalti pubblici (capo IX).

Con riferimento alla materia della proprietà intellettuale, il capo X estende le tutele del diritto di proprietà intellettuale anche al settore commerciale, includendo nella tutela il diritto d'autore, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni, i modelli e i brevetti (aspetti, questi, di particolare interesse per il nostro Paese).

I successivi capi dispongono in ordine alla concorrenza e alla trasparenza, stabilendo un impegno per

le parti ad un'applicazione delle norme che eviti il ricorso a pratiche commerciali scorrette e obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare nel settore degli scambi commerciali e degli investimenti.

Particolare attenzione è poi dedicata alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con la previsione di meccanismi di monitoraggio affidati alla società civile e l'impegno reciproco delle parti a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa l'attenzione nei confronti dei temi della responsabilità sociale delle imprese e del commercio equo.

L'Accordo stabilisce, altresì, che le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del testo vengano risolte mediante consultazioni o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, mentre il capo XV detta disposizioni finali sulle versioni linguistiche, sull'ambito territoriale di applicazione e sull'entrata in vigore dell'Accordo.

Relativamente ai protocolli, senza entrare in aspetti tecnici eccessivamente analitici, si evidenzia come il protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e metodi di cooperazione legislativa preveda che gli esportatori autorizzati possano rilasciare dichiarazione di origine, in relazione a fatture, a bolle di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti esportati in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Lo stesso protocollo, in deroga alla previsione *standard* del divieto di restituzione dei dazi inclusi negli accordi di libero scambio generalmente conclusi dall'Unione europea, prevede una clausola che consente - sia pure con il limite del riesame della procedura dopo cinque anni - la possibilità per le società coreane di ottenere il rimborso dal Governo di Seul dei dazi pagati sulle componenti importate dai Paesi terzi.

Gli altri due protocolli dell'Accordo sono dedicati rispettivamente all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e al rafforzamento della cooperazione culturale.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta altresì di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro), a decorrere dal 2015, e l'entrata in vigore del testo.

Ebbene, l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnalano criticità di ordine costituzionale né di contrasto alcuno con l'ordinamento comunitario. L'Accordo risulta, inoltre, pienamente incompatibile con gli obblighi internazionali del nostro Paese ed è perfettamente conforme ai principi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. *(Applausi dei senatori Sollo e Chiti).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi del Gruppo Lega Nord non voteremo a favore di questo Accordo, poiché abbiamo ritenuto che alcuni profili contenuti nella Convenzione non possano essere condivisi.

Riteniamo che, per certi versi, anche se il tema della libera concorrenza suggerirebbe una votazione favorevole su questo Accordo, in realtà manca una norma vera e propria che possa valere a livello internazionale. Noi riteniamo che anche il tipo di tassazione applicata sullo scambio di merci possa essere determinante al fine della scelta e della definizione del prezzo finale.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo Lega Nord non voterà a favore di questo provvedimento.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, questo Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione europea con un Paese terzo. Si stima che il volume d'affari sia di 19 miliardi. Tale Accordo interviene, come ha spiegato il relatore, che ringrazio, su una quantità infinita di ambiti merceologici e legislativi riguardo a dazi e tutele delle merci, nonché sulle caratteristiche dell'informazione rispetto alle merci, che sono numerosissime. Vi voglio segnalare che abbiamo svariati allegati con centinaia o forse migliaia di indicazioni di merci oggetto di interesse di numerose Commissioni.

Alla luce di questo, noi crediamo che sarebbe stato più opportuno valutare attentamente, e nel dettaglio, cosa l'Europa va a contrattare, anche a nome nostro, con un Paese terzo per un volume d'affari così ampio, soprattutto per tutelare alcune eccellenze e qualità della produzione italiana e del

mercato italiano.

Questo modo di procedere ricorda un po' il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP), o comunque le modalità utilizzate per approvare il TTIP. Infatti, a questo proposito, se interpellate i colleghi che sono a Bruxelles, saprete che hanno una *reading room*, cioè un'aula dove sono contenuti i documenti, dove si accede privati di telefono e di qualsiasi matita o foglio di carta per segnare delle note. Troviamo che ciò sia assurdo, perché si tratta di un contratto di grande importanza. Adesso non voglio sviare il discorso, ma nel metodo noi non ci fidiamo di come l'Unione europea tratta gli interessi del nostro Paese. Non ci fidiamo nonostante sul documento al nostro esame venga chiaramente indicato che saranno tutelati i marchi: «L'Italia vede tutelate le sue indicazioni geografiche commercialmente rilevanti come ad esempio il prosciutto di Parma». Ma io trovo il "parmigianische italienische" ovunque, senza tutele, o formaggi che non hanno la benché minima tutela in Europa. Pertanto, non mi fido di una trattativa sui nostri marchi fatta dall'Europa, perché non mi sembra tuteli adeguatamente le nostre eccellenze, e forse anche per colpa dell'attuale Governo o di quello precedente.

Valutiamo negativamente anche il fatto che questo Trattato ratifica accordi in modo squilibrato, che vanno soprattutto nella direzione di scambi riguardanti prodotti elettronici, automobilistici e farmaceutici. Se digitate su Internet le parole «Corea del Sud, produzione», scoprite che in questi ambiti la Corea del Sud è fortissima, la Hyundai è fortissima e produce automobili. In ambito elettronico citiamo Samsung e LG. Chiunque ha in casa o almeno conosce qualcuno che possiede un televisore Samsung. Quindi, il nostro timore maggiore è che questo Accordo vada a squilibrare fortemente la capacità e l'eccellenza italiana, facilitando un'invasione di prodotti che è già in atto.

Non parliamo poi del fatto che stipuliamo questo Accordo con un Paese che non ha ancora ratificato diverse convenzioni e impegni internazionali ONU in materia di diritti del lavoro, diritti umani e ambiente. È vero: l'Accordo dice genericamente - almeno da quanto ci risulta - che dovrebbe servire proprio a tutelare questo squilibrio, ma noi, anche in questo caso, temiamo la facilitazione nella delocalizzazione di produzioni che attualmente si potrebbero fare in Europa o in Italia a favore dei mercati asiatici.

Si potrebbero svolgere molte altre considerazioni - ad esempio - sulla parte dell'Accordo relativa al tema degli appalti, che ci lascia dubbiosi perché non l'abbiamo affrontata nel merito. Ci troviamo semplicemente a ratificare un elenco di azioni e, benché ci venga detto che sono nell'interesse del miglioramento degli scambi commerciali, visti i fatti precedenti, dubitiamo che siano completamente a favore del nostro Paese.

Quindi, per questa ragione il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro il presente disegno di legge di ratifica di questo Accordo commerciale, auspicando che su tali questioni l'Italia faccia finalmente valere le sue ragioni, soprattutto in Europa, visto che quest'ultima contratta su tali materie e lo fa un po' di nascosto, nell'ombra, al buio.

Ripeto dunque che, visti e considerati i precedenti, il Movimento 5 Stelle si opporrà convintamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AMORUSO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMORUSO](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, in maniera molto veloce esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a questo disegno di legge di ratifica. Tra l'altro, come tutti abbiamo ascoltato, si tratta di un Accordo già parzialmente in vigore in via provvisoria, perché è stato fatto dall'Unione europea. E, quindi, si tratta solo di una ratifica ed esecuzione.

Bisogna considerare un dato importante: oggi la Corea è una realtà economica in rapida espansione, è un mercato di grande importanza anche per i prodotti agroalimentari italiani. Semmai, oltre agli ambiti di competenza comunitaria, occorrerà guardare a qualche settore che è stato escluso e che, quindi, va reintrodotta in questo tipo di intervento.

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1625, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZIN, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica e l'esecuzione di un Accordo tra Italia e Argentina, sottoscritto nel 2003 e perfezionato nel 2012, che consente l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale diplomatico e consolare, nonché delle delegazioni presso organizzazioni internazionali e la Santa Sede.

Il testo è finalizzato a soddisfare la necessità di rafforzare le relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Argentina, facilitando l'esercizio di attività lavorative dei familiari del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari presenti nei rispettivi territori, nella consapevolezza dell'importanza del contributo fattivo che tali persone possono concorrere a realizzare sotto il profilo economico, sociale e psicologico, senza con ciò far venir meno il ruolo istituzionale che sono chiamate a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.

L'intesa bilaterale è composta di sette articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'Accordo, estendendo la possibilità di esercizio delle attività lavorative anche ai familiari della rappresentanze accreditate presso la Santa Sede. In particolare, le categorie dei congiunti cui si applica l'intesa sono anzitutto i coniugi non separati, i figli non sposati di età compresa tra 18 e i 26 anni e figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

I successivi articoli 2 e 3 dell'intesa definiscono le procedure di autorizzazione, in Italia ed in Argentina, con modalità analoghe, mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e la non applicabilità delle immunità civili, amministrative o penali con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa e i limiti posti alla potestà autorizzativa. Infine, l'articolo 7 regola l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di tre articoli che dispongono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge stabilisce come dall'applicazione del provvedimento

non derivino oneri o minori entrate al bilancio dello Stato.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, si propone la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, prendo la parola solo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

I restanti disegni di legge di ratifica di accordi internazionali all'ordine del giorno saranno discussi in altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,49).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione ([1854](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», dopo la parola: «viaggi» sono inserite le seguenti: «in territorio estero» e le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 3:

alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;
alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale";

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1";

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro

1.000»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.".

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di

cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-*decies* del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-*ter*, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

"*m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona," sono inserite le seguenti: "dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale,"»;

alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» *sono inserite le seguenti:* «e patrimoniali».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - (*Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico*). - 1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono

conservati fino al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.»;

al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del comma 1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835,» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinqies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro*). - 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "Procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia*). - 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";

c) all'articolo 16-nonies:

1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia

forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" è sostituita dalla seguente: "allega".

Art. 6-ter. - *(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).* - 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo".

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso «Art. 53», *comma 3, le parole:* «del Ministro dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al

procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo»;

al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi."»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis* e 3-*quater*".

4-*ter*. All'articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis* e 3-*quater*" e dopo la parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"».

All'articolo 12:

al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Daesh».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «14 febbraio 2015» *e le parole:* «euro 1.348.239» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 92.998»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.»;

al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2015»;

al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2015» *e le parole:* «euro 448.766» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 147.945».

All'articolo 14:

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

All'articolo 15:

al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» *sono sostituite dalle seguenti:* «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, e nelle»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-*bis* sono abrogati;

b) al comma 4:

1) le parole: "e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto" e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e" sono soppresse;

2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)";

c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";

d) al comma 5-*bis*, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".

6-*ter*. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130" sono soppresse.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* entrano in vigore il 1° giugno 2015.

6-*quinqüies*. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

All'articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 1.438.207».

All'articolo 19:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*bis*. - (*Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori*). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

All'articolo 20:

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;

alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;

alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 1.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)

1. All'articolo 270-*quater* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.».

2. Dopo l'articolo 270-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-*quater*.1

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.».

3. All'articolo 270-*quinquies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

3-*bis*. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1 e 270-*quinquies* del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 2.

(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

b-bis) all'articolo 497-*bis*, primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni».

1-*bis*. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 234-*bis*. - (*Acquisizione di documenti e dati informatici*). - 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

1-*ter*. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera *m-bis*) è abrogata.

1-*quater*. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4 e 51, comma 3-*bis*, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1».

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera *b*), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinqies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono

servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Articolo 3.

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti)

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 678-bis.

(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.».

2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 679-bis.

(Omissioni in materia di precursori di esplosivi)

Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con

altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».

3-*quater*. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quinqüies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-*sexies*. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».

3-*septies*. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».

3-*octies*. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».

3-*novies*. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-*septies* del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-*decies*. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».

3-*undecies*. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-*decies* del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Articolo 3-*bis*.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-*ter*, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

«*m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di

persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Articolo 4.

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;

b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»;

c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;

2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;

d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis.

(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito

dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 5.

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi

oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-*ter* sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter* del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5-*bis*.

(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito

al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

Articolo 6-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;

c) all'articolo 16-nonies:

1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle

seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» è sostituita dalla seguente: «allega».

Articolo 6-ter.

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo».

Articolo 7.

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.

(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

2-*bis*. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

Capo II

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 9.

(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»)

1. All'articolo 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51 comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

2. All'articolo 54-*quater*, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*».

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

4. All'articolo 371-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;

b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite

dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera *c*), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera *h*), dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»;

e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

4-*bis*. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*».

4-*ter*. All'articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 103.

(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Capo III

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 11.

(Europa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo*;

b) *Joint Enterprise*.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)* e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)*, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

Articolo 12.

(Asia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission (RSM)*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione *EUPOL Afghanistan*, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro

119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella *UNIFIL Maritime Task Force*, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata *EUMM Georgia*, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 13.

(Africa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 14 febbraio 2015, la spesa di euro 92.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUTM Somalia* e *EUCAP Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la

Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger*, EUTM *Mali* ed EUCAP *Sahel Mali*, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Articolo 14.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

- a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici *kit* per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
- b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;
- c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni *Resolute Support* ed *EUPOL Afghanistan*, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione *EUMM Georgia*: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni *EUTM Somalia*, *EUCAP Nestor*, *EUCAP Sahel Niger*, *EUFOR RCA*, *MINUSMA*, *EUTM Mali*, *EUCAP Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) *EUBAM Libya*, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;

f) nell'ambito della missione *EUTM Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

4. Al personale impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United*

Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 4:

1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;

2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;

c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).

Articolo 16.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Capo IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 17.

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e,

in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Articolo 18.

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o *post*-conflitto.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo *European Institute of Peace*.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro

23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.438.207 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19.

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

Articolo 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.

(Norme transitorie e di copertura finanziaria)

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-*bis*,».

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 871.072.635 per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 840.046.528, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;

e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN COSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «inequivocabilmente».

1.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «attivamente».

1.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «stabilmente».

1.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «effettivamente».

1.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «arruolata», inserire la seguente: «ufficialmente».

1.6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: «da cinque a otto anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».

1.7

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, le parole: «da cinque a otto anni» sono sostituite con le parole: «da sei a nove anni».

1.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «270-quater.1».

all'articolo 8, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «270-quater.1».

1.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso articolo «270-quater.1», le parole: «in territorio estero» sono sostituite con le parole: «fuori dal territorio dello Stato italiano».

1.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «condotte», inserire le seguenti: «idonee e non equivocate».

1.11

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, le parole: «da cinque a otto anni», sono sostituite con le seguenti: «da otto a dodici anni».

1.12

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche autonomamente,».

1.13

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «comportamenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «atti idonei diretti univocamente alla commissione di reati determinati con le finalità dell'articolo 270-sexies».

1.14

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «comportamenti», inserire le seguenti: «idonei e».

1.15

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.16

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «Le pene sono aumentate», con le parole: «Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi».

1.17

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 270-*quinquies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da nove a quattordici anni";».

1.18

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis).

1.19

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti. ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

- 1) La perdita della potestà genitoriale;
- 2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
- 3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
- 4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».

1.20

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Sosostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«270-septies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

- 1) La perdita della potestà genitoriale;
- 2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
- 3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
- 4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36».

1.21

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

«4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni", sono sostituite con le seguenti: "da dodici a quindici anni";

b) al comma 2, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da otto a dodici anni";

5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino a quattro anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a sette anni";

b) al comma 2, le parole: "La pena è aumentata" sono sostituite con le seguenti: "La pena è aumentata della metà";

6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da dodici a venti anni";

7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da cinque a dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "da nove a quattordici anni";».

1.22

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le parole: "da dodici a venti anni";».

1.23

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "da sette a quindici anni" sono sostituite con le parole: "da dodici a quindici anni"».

1.24

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite con le parole: "da otto a dodici anni"».

1.25

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 270-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "La pena è aumentata" sono sostituite con le parole: "La pena è aumentata della metà"».

1.26

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 270-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "fino a quattro anni" sono sostituite con le parole: "da quattro a sette anni"».

G1.100

[STUCCHI](#), [STEFANI](#)

Precluso

Il Senato,

apprezza:

le misure adottate dal Governo per fronteggiare nel modo migliore possibile le nuove sfide lanciate dal terrorismo transnazionale di matrice jihadista, ulteriormente potenziate dal Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;

sottolinea:

la circostanza che la gravità assunta dalla minaccia terroristica imponga di elevare ovunque possibile la soglia di allarme e le risorse a disposizione per fronteggiare un rischio ormai diffuso;

prendendo atto:

del fatto che normativa vigente in materia di concessione del porto d'armi riconosce ad alcune categorie di persone il riconoscimento del diritto a portare liberamente armi per la difesa personale. Fra loro, figurano il Capo della Polizia, i prefetti, i vice-prefetti, i questori e tutti gli ufficiali di Pubblica Sicurezza, ovvero i funzionari della Polizia di Stato e gli ufficiali dei Carabinieri, in quanto riconosciuti ufficiali di Pubblica Sicurezza;

sottolineando:

altresì, che accedono al porto d'armi anche i magistrati, sia pubblici ministeri che giudici, nonché i magistrati onorari, compresi i giudici di pace, peraltro senza che siano richiesti l'accertamento di requisiti psicofisici particolari o della capacità tecnica di usare e maneggiare armi;

ricordando:

inoltre, che possono circolare armate le guardie particolari giurate, se munite di apposita licenza di porto d'armi, e le persone titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale;

aggiungendo:

che anche gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, che non sono obbligati ad utilizzare le armi in dotazione, vengono provvisti, a richiesta, di licenza di porto d'armi;

stigmatizzando:

tuttavia, la circostanza che, all'atto pratico, il rilascio del porto d'armi si riveli molto discrezionale, dando luogo a situazioni particolari, spesso oggetto di ricorsi alla magistratura amministrativa;

esprimendo sconcerto:

altresì, per il fatto che non siano ammessi a portare liberamente armi gli ufficiali della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria, in quanto non riconosciuti ufficiali di Pubblica Sicurezza, ma semplicemente agenti, così come capita anche ai gradi apicali del ruolo Ispettori dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che rivestono anch'essi la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza pur essendo formalmente denominati, rispettivamente maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,

impegna il Governo:

ad agevolare il più possibile la concessione del porto d'armi ai richiedenti appartenenti alle categorie generalizzate nella premessa che possono già accedervi in base alla normativa vigente;

ad assumere quanto prima l'iniziativa legislativa per estendere il diritto a portare liberamente armi anche agli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente.

G1.101

[STUCCHI](#), [STEFANI](#)

Precluso

Il Senato,

apprezza:

le misure adottate dal Governo per fronteggiare nel modo migliore possibile le nuove sfide lanciate dal terrorismo transnazionale di matrice jihadista, ulteriormente potenziate nel corso dell'*iter* di conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;

rilevati:

il ruolo ed i nuovi poteri che il provvedimento riconosce alle agenzie d'intelligence del nostro Paese ai fini della prevenzione degli attentati jihadisti e della tutela degli interessi politici, economici, industriali e tecnologici della Repubblica;

sottolineata:

l'importanza nella difficile congiuntura politica attuale di limitare la circolazione di informazioni sensibili, imponendo ad alcune categorie di soggetti professionalmente esposti alla conoscenza di dati classificati - come i vertici delle aziende operanti in comparti ad elevata tecnologia o comunque di rilevanza strategica ai fini della difesa nazionale - il requisito del possesso del cosiddetto NOSI, o nulla osta di sicurezza industriale;

prendendo atto:

del fatto che l'acquisizione ed il rinnovo del NOS sono nel nostro Paese sottoposti a procedure farraginose, più lente e complesse di quelle in uso presso le altre nazioni alleate parte della NATO, anche a seguito delle nuove disposizioni in materia introdotte dal DPCM 22 luglio 2011, che penalizzano le aziende italiane operanti in comparti ad elevata tecnologia o comunque di rilevanza strategica, come quelli dell'aerospazio, delle comunicazioni, della sicurezza cibernetica e delle produzioni per la Difesa;

stigmatizzando:

la circostanza che da quanto precede derivi inoltre una forte perdita di competitività per le imprese italiane operanti nei settori aerospaziale, delle comunicazioni, della sicurezza cibernetica e delle produzioni per la Difesa, spesso costrette a rinunciare alle gare d'appalto indette all'estero per aggiudicarsi importanti commesse dall'impossibilità di esibire in tempi ragionevoli il nulla osta di sicurezza industriale,

impegna il Governo a provvedere quanto prima ad allineare agli standard minimi applicati

nell'ambito dell'Alleanza Atlantica requisiti e tempistica previsti per il rilascio del Nulla Osta di Sicurezza Industriale, rimuovendo gli ostacoli che spesso impediscono alle aziende del nostro Paese di partecipare con possibilità di successo alle gare pubbliche d'appalto indette per la fornitura di beni e tecnologie sensibili ai committenti italiani e stranieri.

1.0.1

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n. 210, dopo l'articolo 270-*sexies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*septies*. - (*Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili*). - Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la pena accessoria della perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.

Art. 270-*octies*. - (*Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili*). - Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-*novies*. - (*Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili*). - cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.

Art. 270-*decies*. - (*Circostanza aggravata e pena accessorio*). - Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-*septies*, 270-*octies*, 270-*novies* siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-*septies*, 270-*octies* e 270-*novies*, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenni della persona condannata».

1.0.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinqües* e 270-*sexies* del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.3

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis* e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.5

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.6

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.7

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

1.0.8

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

2.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».

2.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta».

2.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).

2.6

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b-bis), le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

2.7

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sopprimere le lettere a) e b).

2.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.

2.9

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 226.

(Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni)

1. I soggetti di cui al secondo periodo richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. La richiesta di cui al primo periodo può essere avanzata:

a) dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dai responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante provinciale della Guardia di finanza;

b) dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o dal comandante provinciale della Guardia di finanza territorialmente competenti, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo;

c) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia, anche su delega del Ministro dell'interno, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal medesimo ufficio del pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni. In deroga a quanto previsto dai primi due periodi, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematica, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali al soggetto richiedente, ad eccezione del caso di cui al quarto periodo. Alle intercettazioni o registrazioni svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, si applica l'articolo 271 del codice di procedura penale. Gli elementi e le notizie acquisite, a seguito delle attività di cui al quarto periodo, non possono essere utilizzate né menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. Si applica il quarto ed il quinto periodo del comma 3.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non

possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate"».

2.10

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 1-quater sopprimere la lettera b).

2.11

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina», con le seguenti: «può ordinare».

Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4, dopo le parole: «I destinatari», inserire le seguenti: «, laddove impartito,».

2.12

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «ordina» con le seguenti: «può ordinare».

2.200

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, inserire il seguente:

"1-*bis*. Il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale".

4-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1" e prima di: "e 3", aggiungere: "e 1-*bis*".

4-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 2001, n. 438, prima alinea, dopo le parole: "come sostituito dal comma 1", aggiungere: "e dal comma 1-*bis*".

2.13

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*bis*. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ex articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*, co. 4, D.lgs. n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa».

2.0.1

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Pubblicità dei siti internet)

1. L'elenco richiamato dal comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è pubblico.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi regolamenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge, per la fruizione dell'elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005».

3.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.200

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.201

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», sostituire le parole: «senza averne titolo» con le seguenti: «senza giustificato motivo».

3.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013», aggiungere le seguenti: «se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo Regolamento».

3.5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», dopo le parole: «15 gennaio 2013» aggiungere le seguenti: «e oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

3.202

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.203

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.6

[BONERISCO](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 3-bis a 3-undecies.

3.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

3.204

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

3.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3.205

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-ter.

3.206

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-quater.

3.207

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-quinquies.

3.10

[BONERISCO](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 3-sexies a 3-undecies.

3.208

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-sexies.

3.209

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-septies.

3.210

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-octies.

3.211

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-novies.

3.11

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-decies.

3.212

[MALAN](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-decies.

3.213

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-decies.

3.214

[MALAN](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-undecies.

3.215

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-undecies.

G3.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1854,
impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 e di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di «una disposizione che - al fine di salvaguardare posizioni già acquisite - garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituito, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;

a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

G3.200

[Luciano ROSSI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [BROGLIA](#), [DI BIAGIO](#), [BILARDI](#), [CERONI](#), [D'ASCOLA](#), [BATTISTA](#), [VACCARI](#), [ALBERTINI](#), [GASPARRI](#), [DIVINA](#), [BOCCA](#), [BERNINI](#)

Precluso

Il Senato impegna il Governo:

- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso dal Senato in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di «una disposizione che - al fine di salvaguardare posizioni già acquisite - garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario e al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione comunicazione del possesso dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituita, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;

- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;

- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;

- a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.

3-bis.12

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «dopo la lettera m-bis) introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto» e, conseguentemente, sostituire la lettera: «m-ter)» con la lettera: «m-bis)».

4.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.4

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», sopprimere il comma 1.

4.5

[SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano».

4.6

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», comma 1, sostituire le parole da: «con la reclusione» fino alla fine del comma con le seguenti: «, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano».

4.7

[STEEANI, CENTINAIO, DIVINA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 75-bis», le parole da: «uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni».

4.0.1

[STEEANI, CENTINAIO, DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

a) Principi generali

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

b) Norme di competenza regionale.

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante *referendum* indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o

stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

c) Norme urbanistiche ed edilizie.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

d) (Norme di competenza statale)

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo; .

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli

edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non stano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

4.0.2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991,

n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge».

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale».

4.0.3

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato».

4.0.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del

progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale».

4.0.5

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso)

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3».

4.0.6

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero)

1. Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a). All'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine: "10) immigrazione.";
- b). All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa».

4-bis.1

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4-bis.0.1

[STEFANI](#), [CENTINAIQ](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di polizia e di soccorso)

pubblico)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».

4-bis.0.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del molo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-*quater* - in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

4-bis.0.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato)

1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 - in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità».

5.200

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-*quater* - in deroga all'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

1-*ter*. Fermo restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 - in deroga all'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

1-*quater*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico - in deroga all'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».

5.201

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine: "Sono fatte salve le Commissioni per le ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie".

1-*ter*. Al comma 4, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere in fine: "con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile"».

5.202

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in

deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.203

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La chiusura di presidi ed uffici della Polizia di Stato, può essere effettuata solo previo decreto del Ministro dell'interno».

5.204

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, inserire il seguente comma:

"3-*bis*. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. - Corso anti-terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro"».

5.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto».

5.4

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «Al relativo onere» a «occorrenti variazioni di bilancio» con le seguenti: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

5.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «interessi nazionali», aggiungere le seguenti: «e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

5.6

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole: «nel Mediterraneo Centrale», aggiungere le seguenti: «eventualmente da adibire al blocco navale delle coste libiche».

5.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le seguenti: «Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finalizzate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».

5.8

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole: «delle misure adottate ai sensi del presente comma» inserire le seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo in missioni nazionali od internazionali finalizzate al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali».

5.205

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-bis.1. La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso.

3-bis.2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3-bis.3.

3-bis.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto, dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-bis.4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-bis.3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-bis.3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-bis.3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.206

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. Al comma 265, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "banditi negli anni 2011 e 2012 e indetti per gli anni 2012 e 2013"».

5.9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «sentito l'Ente», con le seguenti: «previo parere dell'Ente».

Conseguentemente:

dopo le parole: «forze di polizia», aggiungere le seguenti: «del Corpo nazionale di vigili del fuoco»;

dopo le parole: «al contrasto del terrorismo», aggiungere le seguenti: «per finalità di soccorso pubblico».

5.10

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce rossa italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico e previdenziale stabilito per i pari grado delle Forze armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

5.11

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-septies. In relazione alle straordinarie esigenze connesse ai continui flussi migratori nel Mar Mediterraneo ed al fine di agevolare e potenziare le attività di assistenza, ricerca e soccorso in mare, il Governo è autorizzato, per meglio supportare le operazioni di trasferimento dei migranti, ad attivare le procedure finalizzate alla realizzazione di una piattaforma logistica, da inserire nella catena SAR, anche attraverso l'uso di almeno due navi traghetto con capienza ciascuna non inferiore a mille passeggeri».

5.12

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento della cessazione della minaccia terroristica, le pattuglie delle forze di polizia in servizio di prevenzione sono integrate da almeno un effettivo specificamente addestrato alla lotta antiterroristica».

G5.200

[ALBANO](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in considerazione delle mutate esigenze del contrasto al terrorismo, a fronte dell'esigenza di incrementare l'efficienza dei compiti istituzionali della polizia di stato, nonché di assolvere alla grave carenza di ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare nel ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato, appare di tutta evidenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di attivare nel più breve tempo possibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni indetti nel 2008 nel 2009 e nel 2012 con propri decreti, in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1982, n. 335, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2015;

a rispettare, nel procedere allo scorrimento delle graduatorie, i seguenti criteri:

a) accordare agli idonei cui è stata conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, la possibilità di essere confermati a richiesta nella medesima sede di servizio, anche in soprannumero, mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

b) assicurare la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

c) assegnare a scalare le decorrenze giuridiche, con priorità agli idonei delle graduatorie più datate. Fissare il termine per il decorso delle scadenze economiche a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione professionale.

d) stabilire la durata del corso di formazione professionale in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità disposte dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

5.0.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e di soccorso pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.0.2

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 2016, 2017 a decorrere dall'anno 2015. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2014 e 2012, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».

5.0.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015."».

5.0.4

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di

consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015"».

5.0.5

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso per 1250 e 750 allievi finanziari, fino al 31 dicembre 2016».

5.0.6

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014».

5.0.200

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66; comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 70 per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente; sono

ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori, interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi corretti vi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.0.201

GASPARRI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la tutela della sicurezza e l'ordine pubblico e considerate le specificità e le esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto dei vigili del fuoco, in deroga all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi, di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di

indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.0.202

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Sblocco del turn over nelle Forze di polizia e dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la, tutela della sicurezza e l'ordine pubblico e considerate le specificità e le esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto dei vigili del fuoco, in deroga all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015 ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5-bis.0.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo)

1. All'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. - Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro".

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5-bis.0.2

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Prelievo dati biometrici e rilevazione del Dna degli immigrati irregolari)

1. Gli stranieri extracomunitari illegalmente giunti sul territorio nazionale sono assoggettati alla rilevazione dei dati biometrici utili all'identificazione personale nonché al prelievo del Dna;

2. Coloro che rifiutano di sottoporsi alla rilevazione ed al prelievo, di cui al comma 1 del presente articolo, anche se richiedenti asilo in attesa di pronuncia sulla loro domanda, sono passibili di espulsione immediata dal territori della Repubblica».

6.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Sopprimere la lettera b).

6.3

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per la sicurezza», aggiungere le seguenti: «informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

6.4

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «dal procuratore generale di cui al comma 2», con le seguenti: «dal procuratore antimafia e antiterrorismo».

6.5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «l' ufficio del procuratore generale», con le seguenti: «la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo».

6.6

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BRUNO](#), [BERNINI](#), [ALICATA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "composto da cinque deputati e cinque senatori", sono sostituite dalle seguenti: "composto da sei deputati e sei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del presente decreto».

6.7

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BRUNO](#), [BERNINI](#), [ALICATA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Limitatamente alla XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30; comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrata di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore. I Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla suddetta legge, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.8

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'Interno».

7.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione dei reati».

7.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, sopprimere, infine, le seguenti parole: «e repressione».

7.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 53», primo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con riferimento alla sola fase delle indagini».

7.6

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «previsti» inserire le seguenti: «, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,».

7.7

[FALANGA](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.8

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'interno» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica».

7.0.1

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.2

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è inserito il seguente:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. - Corso Anti-Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro».

7.0.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016».

8.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «306, secondo comma, e 414, quarto comma,», con le seguenti: «e 306, secondo comma,».

8.3

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica, altresì:

a) nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi. di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria;

b) alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni;

c) alle condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, la speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica alle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302 e 306, secondo comma del codice penale"».

8.4

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, nel domicilio dei parlamentari ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo"».

8.0.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante "Disposizioni urgenti per

contrastare il terrorismo internazionale", come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1-bis. il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale".

2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole: "come sostituito dal comma 1" aggiungere le seguenti: "e dal comma 1-bis".

3. Al comma 4, prima alinea, la frase: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3", è sostituita dalla seguente: "Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3"».

8.0.2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni centrali e periferiche della Polizia di Stato)

1. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, aggiungere: "Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri . connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie"».

8.0.3

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato)

Al comma 4, dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in fine aggiungere il seguente periodo: "con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile"».

8.0.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente: "Art. 6-bis - *(Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.)* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero

in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva la pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente: "Art. 6-ter - (*Possesso di artifici piro tecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente: "Art. 6-quater - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 6-quinquies - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*) - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed, all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente, legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018".

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 583-*quater*. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio 'di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) - 1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni. gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni".

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter*. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico) - 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti. dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società".

d) Dotazione alle forze di polizia di video camere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

11.1

[COTTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 4.

11.2

[SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 36.000.000».

11.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 59.170.314», con le seguenti: «euro 50.170.314».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 77.000.000»

11.4

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.6

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

11.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

11.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni».

11.9

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6, conseguentemente, all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro 79.105.564».

11.10

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «euro 19.105.564», con le seguenti: «euro 13.105.564», conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 74.000.000».

11.11

[PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti: «74.993.960».

11.12

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È autorizzata fino al 30 Aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*».

11.13

[SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «È autorizzata,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,», conseguentemente sostituire le parole: «euro 6.993.960», con le seguenti: «euro 3.500.000».

11.0.1

[BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro

90.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria»;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

11.0.2

[CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 1;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

11.0.3

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: «articoli 11» aggiungere la seguente: «, 11-bis».

12.1

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1, conseguentemente, all'articolo 17, comma 1 sostituire le parole: «euro 60.000.000» con le seguenti: «euro 120.000.000», conseguentemente all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 67.897.149».

12.2

[URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «68.000.000» con le seguenti: «194.406.473».

12.3

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

12.4

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126406.473», con le seguenti: «euro 96.406.473», conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 16.490.676», conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «euro 2.000.000», con le seguenti: «euro 17.000.000».

12.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 126.406.473» con le seguenti: «euro 50.000.000», conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e».

12.6

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire. le parole comprese tra: «e fino al 30 settembre» e «126.406.473» con le seguenti: «e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000».

12.7

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

12.8

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.9

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.10

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «negli Emirati Arabi Uniti».

12.11

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Bahrain,».

12.12

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in Qatar».

12.13

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e a Tampa».

12.14

[COTTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.15

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.16

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

12.17

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole comprese tra: «e per la proroga» e «addestramento delle forze di sicurezza palestinesi».

12.18

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

12.19

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

12.20

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: «68.000.000» con la seguente: «203.001.726».

12.21

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire la parola: «132.782.371» con la seguente: «87.782.371».

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

12.22

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 9, dopo la parola: «Daesh», aggiungere le seguenti: «e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh».

13.1

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

13.200

[MINZOLINI](#), [ARACRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

13.2

[SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «euro 29.474.175» con le seguenti: «euro 27.474.175».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la *ex* Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte da attività operative *ex* Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro, per il mancato ristoro dei danni subiti dalle limitazioni dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

13.3

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 29.474.175», con le seguenti: «euro 24.474.175», conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.490.676», con le seguenti: «euro 6.490.676».

13.201

[MINZOLINI](#), [ARACRI](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «la partecipazione dell'Italia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione è sospesa, fino a quando non verrà risolta la vicenda dei due fucilieri della Marina Militare attualmente trattenuti in India».

13.4

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

13.5

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

13.6

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e nell'Oceano indiano occidentale».

13.7

[URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto».

13.8

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole da: «31 marzo 2015» fino a: «euro 147.945», con le seguenti: «30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 871.373.456»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 840.347.349».

G13.1

[SANTANGELO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2014 n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (AS 1854),

premesso che:

in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;

con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative *ex* risoluzione ONU n. 1973 di cui innanzi;

il comma 1 del citato articolo 4-*bis*, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani Birgi, prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lett. *a*), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare;

in particolare, la norma citata disponeva che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani Birgi,

premesso inoltre che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - all'articolo 1, comma 91, ha previsto che:

«A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;

premesso quindi che:

il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, all'articolo 3, comma 6-*bis* ha previsto che:

«6-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a conseguenti alle limitazioni imposte attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

considerato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;

risulta ai sottoscrittori del presente atto che dalla prima stesura del decreto del Presidente del Consiglio innanzi citato, gli stanziamenti individuati in premessa venga destinati esclusivamente al fine di compensare le minor risorse introitate dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani;

ritenuto che:

l'interdizione di tale scalo aereo abbia fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turistica;

la provincia di Trapani abbia investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali. In conseguenza di detti investimenti numerose sono state le iniziative imprenditoriali nate intorno, o comunque collegate, all'implementazione aeroportuale;

gli stanziamenti individuati in premessa siano da destinarsi - come previsto letteralmente dalle disposizioni normative in vigore - «all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari» e quindi non solo a ricompensare la società di gestione dell'aeroporto di Trapani;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna ed utile iniziativa al fine di destinare nuove risorse finanziarie a ristoro degli enti pubblici - con particolare riguardo ai comuni interessati - e delle società - con particolare riguardo alla piccola impresa - danneggiate dalla chiusura dello scalo aeroportuale di Trapani.

G13.200

[VACCARI](#), [DE CRISTOFARO](#), [ORELLANA](#), [Elena FERRARA](#), [PETRAGLIA](#), [GATTI](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [AMATI](#), [LO GIUDICE](#), [DEL BARBA](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il popolo Saharawi, in esilio nel deserto algerino vicino a Tindouf, è composto da circa 160 mila persone rifugiate da 40 anni al di fuori della regione del Sahara Occidentale, dove vivono in condizioni di estrema precarietà, in campi profughi in cui spesso manca l'acqua, l'elettricità, farmaci e dove i generi alimentari sono forniti in grande parte dall'Alto commissariato per, i rifugiati dell'ONU e autoprodotti grazie a progetti di cooperazione allo sviluppo;

dopo un conflitto armato durato dal 1976 (dal ritiro dei coloni spagnoli), che ha provocato centinaia di vittime, la costruzione di un muro di separazione del Sahara Occidentale lungo 2720 km attorno al quale sono state posizionate 7 milioni di mine antiuomo e anticarro nel 1991, con la mediazione delle Nazioni Unite, si è pervenuti ad un cessate il fuoco e all'avvio di un processo di pace sostenuto attraverso numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo ancora non raggiunto di far svolgere un referendum per l'autodeterminazione del popolo Saharawi;

per sorvegliare sul cessate il fuoco e presidiare questo processo di pace, il 29 aprile del 1991 fu istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 690, la MINURSO (Missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale), che, da subito poté contare su 100 osservatori internazionali pur non avendo assolto pienamente ai propri compiti assegnati, al 2014 era composta da 503 persone provenienti da 33 Paesi, di cui 226 militari (27 soldati, 4 ufficiali di polizia e 195 osservatori militari di cui 5 italiani) e 262 civili;

il nostro Paese è tra i pochissimi ad aver dato continuità alla propria presenza tra i caschi blu fin dagli esordi della Missione, assicurando per il periodo 1999-2001 la presidenza della Commissione identificazione (Edoardo Ventre), mentre da settembre 2005 al febbraio 2007 Francesco Bastagli è stato rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per il Sahara Occidentale e capo della Minurso;

il popolo Saharawi in questi 40 anni, grazie all'attività diplomatica svolta dal Fronte Polisario soprattutto nei Paesi europei, è stato destinatario di molti progetti di cooperazione allo sviluppo, di molte iniziative di solidarietà e sostegno concreto e politico da parte di associazioni e comitati della società civile, di migliaia di Enti Locali, Province e Regioni in Italia e in tutto il mondo, attraverso patti di amicizia e gemellaggio con le tendopoli saharawi. Grazie al ruolo svolto da tavoli istituzionali in raccordo con i coordinamenti della cooperazione internazionale, da iniziative parlamentari come l'Intergruppo di amicizia con il popolo Saharawi, al quale da molte legislature aderiscono centinaia fra deputati e senatori di ogni forza politica in modo trasversale, è stato possibile stimolare il Parlamento italiano ad assumere ogni volta una posizione coerente con le diverse e numerose risoluzioni delle Nazioni Unite susseguitesisi nel corso degli anni;

una rappresentanza dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, nel novembre 2014, ha visitato i campi profughi dove si è potuto constatare accanto alle difficili condizioni di vita del popolo Saharawi, dipendente dagli aiuti umanitari, e al perpetuarsi della violazioni dei diritti umani nei territori occupati da parte del Marocco la dignità di un popolo dimenticato, in grado di esprimere una tenacia e determinazione uniche per arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto pluridecennale con il Marocco;

considerato che:

la mozione n. 1-00129 (testo 3) approvata dall'assemblea del Senato nell'aprile 2014, nella quale il Governo ha assunto impegni precisi e chiari, articolati in sette punti specifici, riguardanti tra gli altri il rapporto con la Unione Europea, le Nazioni Unite, il mandato della MINURSO, il rapporto con il Regno del Marocco e l'ordine del giorno n. 9/2893-AR/3 approvato dalla Camera dei deputati a prima firma dell'On. Romanini, sullo stesso oggetto del presente;

considerato inoltre che:

il Governo ha proposto al Parlamento un decreto-legge (n. 7/2015) avente per oggetto «Misure

urgenti. per il contrasto del terrorismo, anche di matrice, internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», dal quale si evince la volontà di ridurre la presenza italiana nelle diverse missioni internazionali tra cui la MINURSO, che ha tuttavia rispetto alle altre citate un chiaro obiettivo di pace fin dalla sua costituzione;

interrompere o ridurre la nostra attività di sostegno alla MINURSO, come proposto dal provvedimento in esame, potrebbe essere interpretato come una presa di distanza dell'Italia dal processo di pace avviato nel 1991, sempre sostenuto e incoraggiato, allontanandola dall'impegno per una soluzione giusta, equa e negoziata del conflitto nel Sahara occidentale, con concreti rischi di ripresa dello scontro, a causa del peggioramento della situazione socio-economica, al crescere di una situazione di malessere e di frustrazione che sta aumentando soprattutto tra la componente giovanile dei campi profughi;

impegna il Governo:

a dare continuità, già nei prossimi mesi, con ogni possibile sollecitudine alla partecipazione italiana alla missione MINURSO e alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi, e comunque a proseguire l'attività diplomatica mirata all'ottenimento di una giusta ed equa soluzione al problema del Sahara Occidentale;

a riferire a questa Assemblea, ovvero alla Commissione competente, ad un anno di distanza dall'approvazione della mozione n. 1-00129, circa gli atti e i passaggi svolti per dare corso agli impegni assunti.

14.1

[SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 8.600.000», con le seguenti: «euro 7.600.000», conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere «il seguente:

«2- bis. Per l'anno 2015, dopo l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese, con la ex Provincia di Trapani, interessata dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro, per la realizzazione di infrastrutture e interventi urgenti nel territorio».

14.2

[SANTANGELO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto-legge, per il personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici».

14.3

[BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato».

14.4

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

14.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: «, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la

manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti», con le seguenti: «di quattro ambulanze attrezzate da strumentazione medica da consegnare alle autorità della regione autonoma siriana del Rojava».

14.6

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «di materiale di armamento» con le seguenti: «di equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244».

14.7

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4, lettera b) aggiungere, infine le seguenti parole: «e al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde».

14.8

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione».

14.9

[BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

14.10

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6-bis.

15.1

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*sexies*, le parole: "alle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "a specifiche direttive";

b) al comma 1-*septies*, le parole: "dalle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "da specifiche direttive"».

Consequentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e successive modificazioni».

15.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni"».

15.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 2268 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 comma 1, al punto numero 13) sono abrogate le parole: "esclusi articoli 6 e 23" e al numero 56) dello stesso comma sono abrogate le parole "esclusi articoli 11 e 115", all'articolo 2270 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 comma 1 sono abrogati i punti numero 1) e numero 3)».

15.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).

15.5

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

«6-sexties. All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: ", se unici superstiti,"».

17.200

[PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 68.000.000», con le seguenti: «euro 168.000.000».

Consequentemente,

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1 È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

1.2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi;

all'articolo 20, comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

17.2

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della popolazione e dei rifugiati», inserire le seguenti: «inclusa l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato».

17.3

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Ucraina».

17.4

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e Palestina, » aggiungere le seguenti: «e Haiti».

17.5

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-bis.

17.6

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 1.700.000», con le seguenti: «euro 5000.000», conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «euro 120.000.000», con le seguenti: «euro 116.700.000».

18.1

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori».

18.2

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Consequentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis
».

e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 6, lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis».

e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.4

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:

alinea, sostituire le parole: «euro 871.072.635», con le seguenti: «euro 881.072.635»;

lettera a), sostituire le parole: «euro 840.046.528», con le seguenti: «euro 850.046.528».

18.5

[MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «per interventi», aggiungere le seguenti: «di comprovata efficacia».

18.6

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e della NATO».

18.7

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

All'interno del comma 4, dopo le parole: «e della Nato» inserire la seguente: «e». Sopprimere le parole comprese tra: «nonché» e: «crediti formativi universitari per mese di attività».

18.8

[BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica».

18.9

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «italiani all'estero» inserire le seguenti: «In nessun caso si potranno impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi pubblicamente definiti ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri».

18.10

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti: «, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

19.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

1. All'articolo 19 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per gli aumenti retributivi, ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in favore del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967».

Conseguentemente all'articolo 18 comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
«2.300.000» è sostituito da «1.800.000».

19.0.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di regime dei contratti e retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 152, primo comma, le parole: «a contratto», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- b) all'articolo 154:

- 1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Eventuali controversie che dovessero insorgere a causa delle presenti disposizioni saranno di competenza esclusiva del tribunale italiano";

- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Al personale assunto ai sensi dell'articolo 152, ancorché regolato dalla legge locale, si applicano gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, nonché tutte le norme relative ai distacchi, aspettative e permessi e altre prerogative sindacali previsti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del comparto Ministeri";

- c) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Retribuzione)* - 1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, nonché dei parametri di crescita economica del Paese.

2. La determinazione della retribuzione di cui al comma 1 tiene altresì conto dell'anzianità di servizio, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. È altresì determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione

sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le retribuzioni, sulla base dei parametri di cui al presente articolo, sono negoziate con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. In ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe.";

d) all'articolo 157-*sexies*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi centoventi giorni e, nei successivi quattordici mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori diciotto mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trentasei mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alle conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego)";

e) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - (*Assunzione presso altro ufficio*) - 1. Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'Amministrazione è tenuta a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero. L'impiegato assunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio e il precedente regime contrattuale.

2. L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso l'ufficio all'estero, può essere autorizzato - tenuto conto delle esigenze di servizio - a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio.

3. Nei casi previsti dal presente articolo si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione deve essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale; nel caso di soppressione o chiusura degli istituti italiani di cultura, il personale in servizio presso i medesimi è riassorbito dalla sede diplomatico-consolare più vicina. Nei soli casi di cui al comma 1, agli impiegati a contratto è attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

f) all'articolo 166, primo comma, la lettera f) è abrogata.

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale e delle deleghe conferite alle organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

3. Al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*.";

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo di cui al comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell'amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto.
5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
 - a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi centoventi giorni di assenza;
 - b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni agli impiegati con contratto regolato dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), fino al nono mese di assenza;
 - c) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per i successivi tre mesi di assenza;
 - d) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera b) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
 - e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia è comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo dell'assenza per malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, ne dà tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a dare comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti".
4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103,

introdotto dal comma 3 del presente articolo, si applicano alle assenze per malattia in corso e a quelle iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro ove vi fossero norme legali o contrattuali locali più favorevoli.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

19-bis.200

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «istituzionale», inserire le seguenti: «e con aggiornamento costante».

19-bis.201

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando e delimitando le aree interessate».

19-bis.2

[BOCCA](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013».

19-bis.202

[MALAN](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprenderli, salvo l'obbligo di adeguata informativa circa le condizioni di sicurezza delle mete da parte degli agenti di viaggio intermediari ed organizzatori».

19-bis.3

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al secondo periodo del primo comma, le funzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5. sono esercitate, per delega del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dai rappresentanti diplomatici e consolari dell'Unione europea, se presenti nella località di destinazione".

3-ter. All'articolo 9 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Analogamente, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il

rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che conducano operazioni in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nell'interesse della fiscalità nazionale ed europea.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni in ordine al passaporto, o documento equipollente, di coloro che intendano recarsi in aree geografiche teatro di conflitti interstatali o interni agli Stati, quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può adottare particolari disposizioni in ordine all'espatrio di cittadino italiano, di cittadino dell'Unione europea o di straniero residente in Italia:

- a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
- b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo consistono:

a) nella possibilità di sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale solo ad alcuni luoghi della destinazione richiesta;

b) nell'obbligo di segnalare, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nella località di destinazione, la residenza e gli eventuali spostamenti interni allo Stato estero;

c) nell'obbligo di evitare determinate aree geografiche, ove si svolgono attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale secondo quanto stabilito dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

d) nell'obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo;

e) nell'obbligo di non venire in relazione con determinati soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e Successive modificazioni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al quarto comma comporta la sospensione temporanea ovvero il ritiro dei passaporti già rilasciati, con l'obbligo di immediato rimpatrio e divieto di concessione di nuovo passaporto per i successivi tre anni".

3-quater. All'articolo 24 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Chiunque non adempie agli obblighi o ai divieti di cui al quinto comma dell'articolo 9 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda da euro 250 a 2.500"».

19-bis.5

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al personale cooperante nazionale appartenente ad Organizzazioni Non Governative non è consentito recarsi nei Paesi e nelle aree giudicate pubblicamente ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale se non con un nulla osta rilasciato dal medesimo Dicastero».

19-bis.0.2

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Sospensione delle attività politico-militari bilaterali con la Repubblica del Brasile)

1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l'extradizione in Italia di Cesare Battisti, è sospesa l'attività di cooperazione politico-militare con la Repubblica del Brasile».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ([1791](#))

ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;
- b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
- c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall' esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;
- d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Art. 4.

Approvato

(Autorità competenti)

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

- a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;
- b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:
 - 1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

- 2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera *a*);
- c*) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;
- d*) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.
2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:
- a*) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- b*) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);
- c*) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 5.

Approvato

(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica)

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.
2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 6.

Approvato

(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari)

1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.
2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7.

Approvato

(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari)

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e

sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8.

Approvato

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 433-bis. -- *(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari)*. -- Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».

2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».

Art. 9.

Approvato

(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Art. 10.

Approvato

(Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 ([1335](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a

Bruxelles il 6 ottobre 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012 ([1625](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a

Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1335:

su tutti gli articoli, la senatrice Pignedoli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1625:

sull'articolo 3, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Cuomo, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Giacobbe, Gualdani, Martini, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Lanzillotta per partecipare ad una conferenza internazionale; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Compagnone, Orru' e Pepe per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01842 della senatrice Orrù ed altri.

Il senatore Augello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03788 del senatore Di Biagio.

I senatori Bencini, Simeoni, Mastrangeli e Maurizio Romani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03797 della senatrice Casaletto ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00258 (testo 3), della senatrice Amati ed altri, pubblicata il 14 aprile 2014, deve intendersi riformulata come segue:

AMATI, ALICATA, BONDI, BONFRISCO, CIRINNA', COCIANCICH, COMPAGNA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FISSORE, GRANAIOLO, LIUZZI, MATTESINI, MAZZONI, MERLONI, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, REPETTI, SCHIFANI, SILVESTRO, SPILABOTTE, VALENTINI, SCOMA - Il Senato,

premessi che:

in tema di benessere animale, è ormai completamente avvenuta una profonda trasformazione culturale, a livello nazionale ed europeo, e il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancito dal Trattato di Lisbona, ne è la dimostrazione più importante;

nel corso dell'ultimo decennio, nell'opinione pubblica si è avuta una crescita costante della

preoccupazione per la tutela degli animali. Secondo i dati dell'Eurobarometro, l'82 per cento dei cittadini europei ritiene che la tutela dei diritti degli animali sia un dovere, indipendentemente dai costi che potrebbe comportare;

alcuni parziali ma importanti miglioramenti sono stati raggiunti negli ultimi anni; due esempi sono rappresentati dal divieto, dal 2012, delle gabbie di batteria per le galline ovaiole e delle gabbie di gestazione per le scrofe dal 2013;

l'Unione europea ha poi inserito a pieno titolo le tematiche di benessere animale sia negli obiettivi dei fondi strutturali, sia in quelli dei programmi di ricerca, per arrivare alla Relazione della Commissione europea (COM/2009/584 def.) concernente le opzioni per un'etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali; dal marzo 2013 è entrato in vigore in tutta la UE il divieto totale di produrre e commercializzare cosmetici e ingredienti per cosmetici testati sugli animali;

a livello nazionale, la legge n. 189 del 2014, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", interessa tutte le categorie di animali, da quelli da allevamento, a quelli d'affezione, da pelliccia, animali selvatici, animali degli zoo, degli spettacoli equestri e simili;

il tema del benessere animale comprende elementi etici, ambientali, sociali ed economici che rendono necessario adottare un approccio olistico e integrato, volto al miglioramento degli *standard* e al rafforzamento delle strategie internazionali in materia, come auspicato anche dalle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea agricoltura e pesca del 18 giugno del 2012;

già il regolamento (CE) n. 73/2009, recante Norme comuni relative al sostegno agli agricoltori nell'ambito della PAC, recentemente sostituito dai due regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1306/2013, prevedeva, agli articoli 4 e 6 e negli allegati II e III, condizionalità che vincolavano il pagamento di premi agli agricoltori alla qualità ambientale. Il benessere animale era uno dei criteri di gestione obbligatori, nel quale venivano definite soglie minime di partenza. Ciò rappresentava allo stesso tempo una politica di volontario miglioramento, esplicitata in parte nei programmi di sviluppo rurale (misura specifica per benessere animale) ed in parte nelle politiche di indirizzo dell'Unione europea relative alla sicurezza alimentare ed al benessere animale. D'altronde, nel nuovo Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, gli articoli 91, 93 e 94 riprendono le medesime regole di condizionalità e i medesimi obblighi in materia di buone condizioni agronomiche ed ambientali, e l'allegato II specifica tra i criteri di gestione obbligatori il benessere degli animali;

le imprese hanno un controllo sulle loro filiere e sono, quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di decine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;

nell'orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il diritto di essere adeguatamente informati sugli *standard* di benessere degli animali garantiti lungo tutta la filiera produttiva; d'altronde, l'informazione relativa al benessere degli animali nella filiera produttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;

la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale per garantire che norme e *standard* nazionali ed europei vengano rispettati;

ritenuto che Expo 2015, incentrato sui temi dell'alimentazione e della nutrizione, rappresenta oggi una cruciale occasione per promuovere ulteriori progressi in materia di benessere animale, superando la concezione dell'animale "inteso esclusivamente come mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani", e proponendo dunque una valutazione complessivamente più lungimirante, anche al fine di favorire un più ampio "vantaggio per la società nel suo complesso, compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale", come sottolinea lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo Parere del 2012 in materia di "Alimentazione umana e benessere animale",

impegna il Governo:

- 1) a dare piena attuazione al riconoscimento degli animali come "esseri senzienti", sostenendo, nelle opportune sedi europee e nazionali, il processo di elaborazione di una legge quadro europea sul benessere animale e l'introduzione di una normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, che preveda, così come la legge n. 281 del 1991, il divieto di uccisione di cani randagi e gatti vaganti, il contrasto al traffico di cuccioli e ai combattimenti fra cani;
- 2) a promuovere l'istituzione di un Garante per i diritti degli animali, che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
- 3) a promuovere l'integrazione del tema del benessere animale nel contenuto della Carta di Milano, che sarà sottoscritta il prossimo 4 giugno nel corso del Forum internazionale con i Ministri dell'Agricoltura dei Paesi partecipanti ad Expo 2015, includendo negli spazi dell'Expo le tematiche di un'alimentazione rispettosa degli animali. La Carta fisserà infatti una serie di obiettivi internazionali sui temi legati all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile, e sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il prossimo ottobre, in occasione della sua visita ad Expo 2015;
- 4) a rafforzare i controlli lungo tutta la filiera produttiva, in modo da prevenire inaccettabili abusi come le stragi dei bufalini, e promuovere una cultura di impresa e di filiera connotata da una forte valorizzazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare senza deroghe le previsioni delle Direttive europee in materia di benessere e tutela degli animali e a reinvestire in politiche e prassi, quali la riqualificazione degli allevamenti e l'adozione di sistemi di allevamento a minor impatto, che rispettino le caratteristiche etologiche delle varie specie, anche contando sulle opportune misure di sostegno europee specifiche per il benessere animale;
- 5) a prevedere misure che garantiscano la dovuta diligenza delle imprese italiane lungo tutta la filiera produttiva, promuovendo l'adeguamento della normativa nazionale in modo da prevenire abusi come, ad esempio, nel caso della spiumatura di volatili vivi. La spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali metodi. L'utilizzo di piume provenienti da volatili vivi da parte di imprese italiane non solo favorisce il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiudizio all'immagine del settore produttivo coinvolto;
- 6) a sostenere l'elaborazione di normative che prevedano *standard* obbligatori minimi negli allevamenti che si applichino alle specie oggi prive di specifiche norme di tutela come mucche, conigli, tacchini e pesci, e di una legislazione che vieti la clonazione degli animali per la produzione di cibo;
- 7) a promuovere l'adozione di un sistema di etichettatura dei prodotti che renda facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera;
- 8) a promuovere la realizzazione effettiva del diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la promozione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del benessere animale;
- 9) ad attivare tempestivamente, nell'attuazione delle indicazioni dell'Unione europea, politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali, nonché l'armonizzazione dei requisiti comunitari al fine di favorire l'affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più sostenibili di allevamento, rispettose delle caratteristiche etologiche, su tutto il territorio dell'Unione;
- 10) a promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione *animal-based*;
- 11) ad investire nella ricerca su metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e promuoverne l'utilizzo, oltre ad estendere il divieto di *test* animali ai prodotti per la pulizia e ai loro ingredienti;
- 12) a valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere, anche prevedendo una formazione bioetica specifica per il personale veterinario;
- 13) a promuovere la formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali e l'adozione di criteri per la selezione, l'acquisizione di specifiche competenze e la formazione del

personale;

14) a promuovere l'adesione del nostro Paese alla dichiarazione d'intenti firmata a dicembre 2014 dai ministri dell'agricoltura di Germania, Paesi Bassi e Danimarca, che prevede, fra le altre cose, la promozione di una normativa europea specifica per la protezione di animali ancora non tutelati da nessuna norma e l'invito a promuovere il benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali, sostenendo il principio che il benessere animale non è una barriera al libero commercio in sede di WTO;

15) a vietare l'attività di uccisione di animali selvatici, considerata la peculiarità di Rete natura 2000;

16) a vietare l'importazione e la commercializzazione delle "specie invasive aliene";

17) a promuovere e sostenere iniziative per la riconversione di zoo e acquari e allevamenti di animali da pelliccia in centri di recupero per animali sequestrati;

18) a promuovere una nuova legislazione in tema di spettacoli viaggianti, promuovendo altresì il superamento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali, dando seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno G9.205 presentato all'A.S. 1014, approvato dal Senato e accolto dal Governo in data 29 settembre 2013, in base al quale i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo erogati a questo tipo di spettacoli devono essere progressivamente ridotti fino al completo azzeramento nel 2018;

19) a promuovere il censimento e la messa in rete dei centri di ricovero e recupero degli animali maltrattati, sequestrati, confiscati, nonché azioni per la definizione di *standard* che ne permettano il finanziamento quando operino su casi disposti dall'autorità giudiziaria e dal Corpo forestale dello Stato;

20) a promuovere l'adeguamento del decreto legislativo n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, includendo quanto stabilito con il decreto n. 469 del 2001 del Ministero dell'ambiente "Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001";

21) a valorizzare e promuovere buone pratiche come l'esperienza di reinserimento e recupero dei detenuti del carcere dell'isola di Gorgona (Livorno) attraverso attività con animali domestici;

22) ad assicurare autonomia di intervento all'unità operativa per la tutela degli animali e la lotta al randagismo del Ministero della salute, in diretta comunicazione con il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e a promuovere la nomina di un responsabile senza alcun aggravio per la spesa pubblica;

23) a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio circa la concreta applicazione del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nei casi di reati contro gli animali, al fine di verificare che sia effettivamente esclusa la non punibilità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti degli animali come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, e di procedere, in caso contrario, alle opportune modifiche normative.

(1-00258) (Testo 4)

La mozione 1-00336, del senatore Crosio ed altri, pubblicata l'11 novembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CALDEROLI - Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni, uno dei settori che ha generato più valore nelle economie avanzate è l'economia di *internet*. Per la prima volta nella storia economica mondiale la prima azienda per capitalizzazione è un'azienda che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. I campi d'azione sono molteplici: dai sistemi di pagamento ai servizi postali, dall'educazione ai lavori pubblici, dalla sanità al fisco;

investire nello sviluppo delle potenzialità di *internet* e delle nuove tecnologie vuol dire creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e vuol dire al contempo consentire allo straordinario patrimonio rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più competitive e generare nuova ricchezza;

l'obiettivo non può essere solo quello basilare di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete, ma anche e soprattutto di porre "realmente" gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il potenziale espressivo, formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie. Solo così il nostro Paese può recuperare il ruolo storico come esempio di imprenditorialità e *leadership* nella produzione di ricerca, sapere e innovazione e solo così è pensabile generare un tessuto economico e sociale capace di valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle opportunità e nei diritti;

l'affermarsi della *digital and network economics* rende improcrastinabili le trasformazioni radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, conoscenza e spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro: a livello globale l'*internet economy* supera i 10.000 miliardi di dollari (presentazione della National strategy for trusted identities in cyberspace, Nstic);

nel nostro Paese, le conseguenze di un mancato intervento serio in questo settore si riflettono, sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che si attestano su posizioni di retrovia: i dati di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi *on line*, sotto il profilo di utilizzo sia da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al di sotto della media europea. Non a caso il peso di *internet* nel prodotto interno lordo italiano è ancora al 2,5 per cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell'economia inglese. Questo dato da solo spiega forse meglio di tutti il differenziale di crescita fra l'economia italiana e le economie occidentali che mantengono una prospettiva di sviluppo;

i principali Paesi europei si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGAN) in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale europea che anche la Commissione europea considera elemento base della sostenibilità socioeconomica. Tali piani mirano a creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti privati, favorendo la collaborazione tra i vari operatori e tra questi e le amministrazioni pubbliche;

il Governo britannico ha sviluppato il «Digital Britain» per un settore che già oggi vale il 7,2 per cento del prodotto interno lordo, più della quota riservata alla spesa sanitaria;

il Governo tedesco ha un redatto il progetto «Digital Deutschland 2015», nel quale, tra le altre cose, si stima che la banda ultra larga genererà un milione di nuovi posti di lavoro in Europa;

il Governo francese ha assegnato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 4,5 miliardi di euro, 500 milioni di euro in più di quanto raccomandato dal rapporto strategico «Investir pour l'avenir»;

il Governo spagnolo si è dato come obiettivo di investire in innovazione il 4 per cento del prodotto interno lordo entro il 2015 ed arrivare a 150 brevetti annui per milione di abitanti;

nel nostro Paese l'attuale penetrazione della banda larga si attesta al 17 per cento contro il 23 per cento della media europea e l'assenza di un obbligo di fornitura del servizio universale da parte delle compagnie di telecomunicazione ha creato un ulteriore discrimine tra i cittadini e imprese che hanno accesso alla banda larga di prima generazione e coloro che ne sono esclusi;

i finanziamenti pubblici devono essere destinati, nell'ambito delle aree sottoutilizzate, ai bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali si collocano distretti industriali, in quanto maggiormente sollecitati nell'agone competitivo globale. In tali aree, l'assenza di un'adeguata capacità di banda costituisce un grave svantaggio competitivo che potrebbe essere colmato sviluppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti di nuova generazione a banda «ultra larga», anche per contrastare l'erosione della propria competitività attraverso innovazioni di processo;

su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese, circa 300.000 sono dislocate in aree che necessitano di banda ultra larga, e di queste 100.000 si trovano in aree con la più elevata priorità, in quanto corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne infrastrutture di nuova

generazione, con un'alta capacità di trasmissione, consentirebbe l'interconnessione di tutte le 100.000 aziende in aree con una maggiore priorità mediante un'infrastruttura di rete di nuova generazione a banda ultra larga;

i distretti sono dislocati su tutto il territorio nazionale e concentrati principalmente nei centri e nelle province di media e piccola dimensione e nelle aree poste in prossimità dei grandi centri urbani. In particolare, le aree sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia e Sicilia;

l'attuale situazione del mercato italiano vede la presenza di Telecom Italia come operatore *incumbent*, dominante in tutti i segmenti della catena del valore, proprietario dell'unica infrastruttura di accesso in rame necessaria a tutti gli operatori alternativi per offrire i propri servizi. In Italia, a differenza di altri Paesi europei, non esistono infrastrutture alternative, come, ad esempio, gli operatori televisivi via cavo, che potrebbero consentire uno stimolo agli investimenti;

Telecom ha gestito per quasi un secolo la rete di telecomunicazioni nel nostro Paese e tuttora controlla e gestisce questo *asset* strategico e una delle principali infrastrutture del Paese e quindi anche tutti i dati dei cittadini, ma anche quelli delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ha recentemente sanzionato Telecom per comportamenti anti concorrenziali nel mercato della rete fissa, comminando una sanzione di oltre 103 milioni di euro, confermata dal Tar Lazio;

non è un caso che il 30 settembre 2013 sia stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto correttivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, che prevede l'inclusione nelle attività di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, poi adottato come decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 129 del 2013;

recentemente è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce fra gli *asset* strategici anche gli impianti per i servizi a banda larga ed ultralarga e le reti in rame o fibra (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2014);

nell'ambito delle telecomunicazioni, la rete rappresenta un patrimonio importante per i cittadini ed è necessario che si intervenga per preservarla, garantendo al contempo un'accelerazione dello scorporo della *governance* della rete da quella dei servizi al fine di garantire lo sviluppo della rete in fibra quale piattaforma fondamentale per le reti di nuova generazione;

secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Telecom Italia starebbe per acquisire Metroweb SpA, unico operatore infrastrutturato alternativo che possiede e gestisce una capillare rete in fibra ottica, principalmente a Milano. Questa concentrazione rappresenterebbe un forte rischio di limitazione della concorrenza ed un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle reti NGAN, perché si creerebbe un nuovo monopolio infrastrutturale sulla fibra e la possibile preclusione dell'accesso NGAN per gli operatori alternativi (OLO) con forti impatti sulla competizione e la concorrenza;

la delibera n. 731/09/CONS, in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva formulato alcune previsioni rivolte alle reti di nuova generazione ed alle infrastrutture atte ad ospitarle, riprende quanto previsto dagli impegni di Telecom Italia quali l'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta (delibera n. 718/08/CONS) che sono stati ampiamente disattesi;

la possibilità per le televisioni locali di operare anche come aziende di telecomunicazioni, oltre che editoriali, ha portato alla migliore ottimizzazione possibile nell'utilizzo dello spettro radioelettrico dedicato alle trasmissioni televisive, consentendo lo sviluppo di una rete di aziende produttrici di apparati di trasmissione che, pur partendo da approcci spesso artigianali, costituiscono ancora oggi un comparto fra i primi 5 al mondo;

gli operatori di rete in ambito locale, partendo dal migliore uso delle frequenze televisive a loro assegnate, potrebbero costituire un'importante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che, per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;

data l'imprescindibile necessità di banda larga, il *wireless broadband* costituisce un'opportunità

irrinunciabile per il Paese che, se negli anni '90 poteva vantare una penetrazione dei servizi mobili di seconda generazione assai maggiore rispetto agli Stati Uniti, con l'avvento dei servizi mobili di terza generazione è stata ampiamente superata sia come penetrazione del servizio che come tasso di crescita. Il *wireless broadband* è, inoltre, di fondamentale importanza in quanto consente di fornire l'accesso ai servizi *broadband*, sia alle aziende che agli utenti, in tempi molto più brevi rispetto alle rete fissa; vista l'impossibilità del mercato italiano di ottenere gli investimenti necessari per la realizzazione di più reti a banda ultra larga, la via sostenibile per la realizzazione di una rete a banda larga ultra veloce, dunque, è l'identificazione di una *Netco*, come indicato nel memorandum of understanding firmato dagli operatori con il Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2010, per la realizzazione di un'infrastruttura passiva, neutrale, aperta ed economica, che porti la rete in fibra al 50 per cento della popolazione italiana;

l'Agcom, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee, ha chiesto misure di semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi nonché iniziative diverse dagli investimenti pubblici per facilitare la creazione di un sistema digitale e fluidificare il percorso di aziende e cittadini nella produzione e fruizione dei contenuti digitali. Interventi che dovrebbero essere completati dall'adozione di una politica dello spettro radio coerente con i principi comunitari in cui siano valorizzate le risorse frequenziali, liberando più risorse per la larga banda;

è urgente e necessario prevedere un piano di migrazione completa dall'attuale rete in rame al fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare l'aumento dei prezzi ai clienti finali;

le regole sui servizi di accesso delle reti di nuova generazione, che l'Agcom avrebbe dovuto definire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sono state un'occasione persa per creare le condizioni di sviluppo del mercato italiano della fibra ottica;

la presenza di un altro operatore in alcune aree del Paese porterebbe ad uno sviluppo a diverse velocità della rete di nuova generazione nelle diverse aree: è necessario realizzare una rete aperta, senza sovrapposizioni, che preveda una suddivisione dei costi tra gli operatori;;

la rete è un patrimonio che va mantenuto ed implementato e l'organizzazione dei lavori non può prescindere dal coinvolgimento sistematico e strutturato degli *stakeholder* per garantire l'apporto delle intelligenze operative multidisciplinari necessarie e garantire il volume degli investimenti necessari a migliorare il servizio e la qualità dei contenuti;

le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comunicazione interpersonale sul quale focalizzarsi per evidenziare gli usi distorti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande occasione, estesa ad ogni settore dell'economia e della società, per favorire profonde trasformazioni mediante la digitalizzazione,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per accelerare lo scorporo della rete fissa telefonica dai servizi, fondamentale per garantire la libera concorrenza del mercato e la tutela dei consumatori con migliori prezzi e servizi, allo scopo esercitando anche i poteri attribuitigli dalla legge in materia di assetti societari per le attività di rilevanza strategica;
- 2) ad attuare un piano di infrastrutturazione tecnologica in fibra ottica per massimizzare la penetrazione dei servizi *broadband* nel Paese perché resti allineato alle principali economie, assicurando la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di servizi sempre più evoluti;
- 3) a perseguire l'obiettivo della creazione di un'infrastruttura di telecomunicazione capace di fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più elevate prestazioni, vale a dire far fronte alle crescenti esigenze di nuovi e più evoluti servizi nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni;
- 4) a promuovere una strategia che si dimostri adeguata a permettere ai cittadini ed alle imprese di sviluppare rapidamente una domanda di accesso a servizi innovativi, per contrastare l'erosione della propria competitività attraverso innovazioni di processo;
- 5) a prevedere interventi per opere di modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione

strategiche per la crescita economica, civile e culturale con la realizzazione di una rete in fibra ottica che possa essere efficacemente strutturata negli anni, in funzione anche di significativi cambiamenti della pianificazione, delle esigenze e dell'effettiva disponibilità delle risorse;

6) a riservare un adeguato ruolo agli operatori di rete in ambito locale valorizzando la cospicua esperienza acquisita quali aziende radiotelevisive e consentendo di estendere la loro capacità di impresa sul territorio, a beneficio di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, alla fornitura, in neutralità tecnologica, dei nuovi servizi in banda larga nell'ambito delle frequenze loro assegnate;

7) ad incentivare la ricerca e le applicazioni alternative come, ad esempio, la *power line communication* per le aree rurali o le nuove tecnologie fotoniche studiate, tra gli altri, dal Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa per quanto riguarda le reti di trasmissione dati ultra veloci via cavo e via etere;

8) a ritenere prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti a sostenere il rilancio dell'economia del Paese, la finalità di assicurare, attraverso il piano di sviluppo delle nuove reti, un'alta capacità di trasmissione alle principali città ed ai distretti industriali che ancora scontano un forte divario di connettività;

9) a promuovere la realizzazione di una "*one network*", un'unica infrastruttura di rete a banda larga, aperta, efficiente, neutrale, economica e già pronta per evoluzioni future, garantendo il rispetto delle regole di libero mercato e concorrenza nella fornitura di accesso e servizi agli utenti finali privati ed imprese con un'unica rete all'ingrosso e concorrenza al dettaglio;

10) a promuovere ed incentivare una tempestiva migrazione dalla rete in rame a quella in fibra ottica, alla cui realizzazione dovranno partecipare e contribuire tutti gli operatori;

11) a dotare con urgenza l'Italia di un'organica agenda digitale che preveda interventi nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi finali e infrastrutturali, includendo i necessari *standard* per l'*e-business* e per i beni digitali (o "neobeni puri", secondo la definizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e di una più organica regolamentazione;

12) a promuovere ogni iniziativa volta alla massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali e alla sperimentazione dei relativi vantaggi, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

13) a prevedere la neutralità tecnologica per l'utilizzo dello spettro al fine di ottimizzarne l'utilizzo oltre a renderlo remunerativo per lo Stato.

(1-00336) (Testo 2)

Mozioni

[FLORIS](#), [Paolo ROMANI](#), [URAS](#), [LIUZZI](#), [ANGIONI](#), [BRUNI](#), [BERNINI](#), [ZUFFADA](#), [GIRO](#), [PICCINELLI](#), [RIZZOTTI](#), [CONTI](#), [SCOMA](#), [MAZZONI](#), [CANDIANI](#), [BRUNO](#), [MANCUSO](#), [MINZOLINI](#), [PELINO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [D'ANNA](#) - Il Senato,

premessi che:

la Sardegna versa ormai da troppo tempo in una condizione oggettiva di grave e perdurante crisi economica e finanziaria, causata soprattutto da una rilevante carenza infrastrutturale, che impedisce un proficuo scambio tra i cittadini sardi e le popolazioni del continente, ma anche di merci e prodotti di ogni genere;

negli ultimi 5 anni, la Regione Sardegna ha registrato una forte diminuzione dei livelli occupazionali: dai dati Istat riferiti al 2013 emerge che 43.000 persone hanno perso il posto di lavoro rispetto all'anno precedente;

con riferimento alla fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, il tasso di disoccupazione ha subito un'impennata di 2 punti percentuali passando dal 15,5 per cento al 17,5 per cento; tale dato raggiunge il 30,6 per cento, quasi duplicandosi, se si considera l'indice di mancata partecipazione, che aggiunge ai "disoccupati Istat" le persone che non compiono ricerca attiva di occupazione;

il tasso di occupazione è invece del 48 per cento per la fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, in flessione rispetto al 51,7 per cento del 2012: tra questi sono solo 20.000 i giovani tra i 15 e i 24 anni che lavorano rispetto ai 26.000 dell'anno precedente;

in riferimento alla scolarizzazione, secondo i dati più recenti relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata, l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011). Detto fenomeno continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 25,8 per cento in Sardegna;

la Sardegna altresì è vittima di un ingiusto svantaggio in relazione all'erogazione dei servizi, ivi compresi quelli postali e delle comunicazioni, a causa della sua insularità, della bassa densità della popolazione, dell'ampiezza e morfologia del territorio, della cronica inadeguatezza del sistema dei trasporti e della viabilità;

a tal proposito la regione vive ormai da tempo un'iniqua condizione aggravata di isolamento, dovuta alla sostanziale inadeguatezza del sistema di collegamento da e per l'isola, con il rischio di veder ulteriormente compromessa la propria situazione economica e sociale, con conseguenze particolarmente negative anche sui diritti alla continuità territoriale per cittadini e imprese sardi;

la contestuale crisi della compagnia aerea Meridiana, unitamente alla situazione di Alitalia e alla crisi delle compagnie che garantivano i collegamenti via mare, rischia di avere ripercussioni particolarmente gravi per la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini da e verso la Sardegna, che attualmente si trova, di fatto, priva di alternative modali da e per il continente;

considerato che:

le attività produttive isolate sono costrette a sopportare, per i servizi nel settore energetico primario, un costo superiore di circa il 30 per cento, secondo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rispetto alla media nazionale, determinando una condizione di sostanziale non competitività del sistema regionale. In attesa dell'arrivo della risorsa metanifera, una compensazione a favore della Sardegna si porrebbe come giusta e doverosa misura che lo Stato dovrebbe adottare per ripristinare le condizioni di equità competitiva verso gli imprenditori che operano sul territorio regionale;

nonostante il *surplus* sardo di produzione dell'energia, certificato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e la riduzione del prezzo a megawatt all'ora dell'ultimo quinquennio, emerge che si non recano vantaggi al consumatore finale perché il sistema medesimo, come ha certificato la stessa *authority*, continua a essere poco concorrenziale e con barriere all'accesso;

tenuto conto che:

la presenza militare, 10 anni fa, nell'isola contava oltre 40.000 ettari di territorio. In Sardegna permangono poligoni missilistici (Perdasdefogu), per esercitazioni a fuoco (capo Teulada), poligoni per esercitazioni aeree (capo Frasca), aeroporti militari (Decimomannu), oltre a numerose caserme e sedi di comandi militari (di Esercito, Aeronautica e Marina). Si tratta di strutture e infrastrutture al servizio delle forze armate italiane o della Nato;

la riduzione della presenza militare e lo smantellamento della base americana nell'arcipelago de La Maddalena avrebbero dovuto favorire lo sviluppo di iniziative economiche innovative soprattutto nel settore del turismo, con particolare riferimento a quello ambientale, balneare, congressuale e del diportismo;

contestualmente alla demolizione della base, si sarebbe dovuto procedere con la bonifica dei fondali, in parte compiuta dall'allora Governo Berlusconi IV, in parte non effettuata per il venir meno degli accordi intercorsi con gli Stati Uniti d'America,

impegna il Governo:

1) ad assicurare la continuità territoriale della Sardegna da e per il continente partecipando, in maniera fattiva, con gli attori coinvolti nelle trattative con le compagnie aeree e marittime, al fine di trovare soluzioni di sostenibilità economica duratura;

2) ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo e duraturo rilancio delle attività produttive del territorio sardo, attivando ogni misura che interrompa lo stato di abbandono di ogni impresa industriale che ha maturato importanti esperienze e qualità professionali, prevedendo azioni

immediate tramite l'utilizzo di strumenti finanziari e fiscali;

3) a mettere in relazione i sistemi di ricerca inseriti nelle basi militari aerospaziali e di guerre simulate allocati nei distretti di Perdasdefogu e Teulada con gli istituti scientifici e le università della Sardegna al fine di qualificare e potenziare il capitale umano presente nell'isola;

4) a predisporre misure finalizzate a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare dei giovani, a rendere più efficaci i servizi pubblici per l'impiego e a favorire un miglior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, avviando un capillare ed efficace programma di sensibilizzazione, che preveda programmi di inserimento scolastico al fine di rispondere in modo più concreto alle esigenze formative degli adolescenti consentendo un più facile accesso al mercato medesimo nonché innalzare il livello di scolarizzazione dei minori, diminuendo il tasso di abbandono scolastico e, conseguentemente, di disoccupazione;

5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione del prezzo dell'energia nella regione Sardegna, consapevoli della diminuzione della richiesta di energia e del contestuale incremento all'utilizzo dell'energia eolica, garantendo altresì il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

6) a garantire che le infrastrutture realizzate nell'isola de La Maddalena in occasione del vertice G8 del 2009, quali il nuovo polo turistico, il palazzo della "Main Conference" e tutti gli altri edifici predisposti per il lavoro delle delegazioni, siano mantenuti operativi ed utilizzabili per eventi sportivi, culturali, incontri e congressi internazionali, completando, contestualmente, la bonifica dei fondali antistanti l'ex arsenale;

7) a prevedere la realizzazione di un tavolo di confronto istituzionale fra Regione Sardegna, enti locali territoriali e Governo per risolvere le annose questioni in essere sul fronte sociale, finanziario, produttivo e politico.

(1-00401)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

dalla trasmissione "Report" andata in onda su Rai 3 domenica 12 aprile 2015 è emersa una immagine devastante della sanità pubblica a Modena, in un contesto che avrebbe coinvolto spericolate sperimentazioni svolte sulla pelle di pazienti nel reparto di cardiologia, disinvolti appalti milionari con donazioni di centinaia di migliaia di euro ad associazioni facenti capo ai dirigenti della sanità che li decidevano, sconcertanti affermazioni del presidente dell'ordine dei medici di Modena che è anche presidente europeo dell'ordine, sulla pacifica accettazione che tutti i concorsi in Italia sarebbero indistintamente truccati,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per verificare la veridicità dei fatti denunciati nella trasmissione e, nel caso risultino fondati, come intenda sanarli.

(2-00265)

Interrogazioni

[FABBRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

come già sottolineato nell'atto di sindacato ispettivo 3-01634, a partire dal 4 febbraio 2015, una forte ondata di maltempo ha colpito alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale e, in particolare, diverse zone della regione Marche;

i maggiori problemi hanno riguardato il reticolo idrografico, sebbene fortissimi danneggiamenti si siano verificati anche alla fascia costiera, cui si sono aggiunti i numerosi allagamenti. Le mareggiate hanno devastato ampi tratti del litorale e impedito il regolare deflusso delle piene dei fiumi, causando ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private e alle attività produttive localizzate sulla costa;

oltre alla zona di Senigallia (Ancona), dove è scattato il preallarme per l'alluvione e dove tutte le scuole sono state chiuse, allagamenti e danni hanno colpito anche le città di Fano, quella di Pesaro e il suo entroterra;

le Marche sono state in parte già interessate da eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato esondazioni di diversi corsi d'acqua, allagamenti in aree urbane ed extraurbane, frane, interruzioni

stradali e ferroviarie;

il 9 febbraio il presidente della Regione ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo, ma il Governo, contrariamente ad altre realtà interessate dai simili eventi eccezionali, non ha decretato lo stato di emergenza per le Marche;

la stima dei danni risulta di poco inferiore a 80 milioni di euro;

considerato altresì che nel successivo mese di marzo 2015 la regione è stata nuovamente interessata da ulteriori e gravi eventi naturali che hanno aumentato inevitabilmente il computo dei danni,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di non concedere lo stato di emergenza per le province marchigiane e per i territori colpiti dalla forte ondata di maltempo iniziata il 4 e 5 febbraio 2015;

se non ritenga di dover rivedere le sue posizioni, anche alla luce degli eventi alluvionali intervenuti successivamente nel mese di marzo 2015.

(3-01849)

[CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIETRO](#), [BOCCHINO](#), [GAMBARO](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [PEPE](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

la basilica di Santa Cecilia in Trastevere sorge sulla casa della martire romana Cecilia e di suo marito Valeriano;

la casa fu trasformata in "*titulus*" (denominato "Caeciliae") già nel V secolo finché San Gregorio Magno fece costruire la basilica primitiva nel VI secolo. Santa Cecilia, rea di aver tentato di convertire Valeriano e il fratello Tiburzio, fu martirizzata nel 230 d.C. nei sotterranei della chiesa, dove tuttora si trova il "*calidarium*", l'ambiente nel quale la martire subì per 3 giorni il supplizio;

gli scavi sotto la chiesa, effettuati durante il restauro del 1899, evidenziarono effettivamente un gruppo di antichi edifici di età repubblicana. L'edificio fu abbellito e crebbe nei secoli successivi; accanto sorse successivamente un monastero, anch'esso dedicato a santa Cecilia e a sant'Agata. Papa Pasquale II fece costruire nel XII secolo il campanile e il portico, e nella seconda metà del XIII Pietro Cavallini vi affrescò il giudizio universale, mentre Arnolfo di Cambio eresse il ciborio nel 1293;

il 20 ottobre 1599 fu ritrovato, proprio sotto il ciborio, il corpo incorrotto della martire e il cardinal Sfondrati, colto mecenate titolare della basilica, commissionò a Stefano Maderno la meravigliosa statua che riproduce le sembianze del corpo così come era stato trovato;

nella stessa occasione fu trovata la firma di Arnolfo posta alla base del ciborio e il cardinale decise non solo di conservarlo ma di abbellirlo e completarlo con una serie di aggiunte che furono minuziosamente descritte e celebrate in una relazione scritta in latino da Antonio Bosio;

considerato che

nel mese di gennaio 2015, il ciborio di Arnolfo di Cambio, già restaurato nel 2006, è stato coperto da un ponteggio per una non meglio specificata "manutenzione";

alla rimozione del ponteggio il ciborio, che può essere considerato uno dei più insigni monumenti della scultura del Medioevo italiano, si presentava con un aspetto completamente diverso, essendo stato privato della cuspide di marmo centrale, dei vasi di metallo con i gigli dai vertici delle 4 guglie laterali e della croce che si trovava sul fastigio del timpano, tutte le preziosissime integrazioni volute da Sfondrati agli inizi del Seicento, nella presunta intenzione di riportarlo al suo aspetto originale;

la Soprintendenza di Roma ha ufficialmente chiesto a monsignor Frisina, rettore della basilica di Santa Cecilia e presidente della Commissione per l'arte sacra della diocesi di Roma, di procedere all'immediato ripristino delle parti indebitamente rimosse, ma al momento il ciborio appare ancora deturpato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda intervenire per tutelare l'integrità di un'opera di grande valore storico, artistico e

culturale, come il ciborio di Arnolfo di Cambio;

se, infine, non ritenga opportuno affrontare il tema della scarsa autorevolezza delle Soprintendenze italiane nei confronti delle competenti autorità ecclesiastiche per garantire la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico della nazione italiana (art. 9 della Costituzione).

(3-01852)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIBIINO](#), [ALICATA](#), [D'ALI](#), [SCOMA](#), [Giovanni MAURO](#), [RUVOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'autostrada A19 è un'autostrada italiana che collega le città siciliane di Palermo e Catania. Attraversa la Sicilia centrale con un percorso di oltre 191 chilometri passando per Caltanissetta e Enna. È gestita dall'ANAS ed è priva di pedaggio;

l'autostrada è interrotta tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, in entrambe le direzioni, per via di un evento franoso avvenuto in data 10 aprile 2015, che ha interessato il versante a monte della carreggiata, al chilometro 57+500, a soli 500 metri dallo svincolo di Scillato: conseguenza della sciagura è stato l'inclinarsi di uno dei piloni del viadotto "Imera I" nella carreggiata in direzione di Catania; dallo smottamento sono stati coinvolti almeno altri 2 piloni. In via precauzionale l'ANAS ha perciò disposto la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni tra le 2 uscite;

la medesima frana negli anni precedenti aveva già danneggiato irreparabilmente la strada provinciale 24, che collega Scillato e Caltavuturo passando proprio sotto il viadotto Imera, tanto da spingere a realizzare un *bypass* su altra sede;

a distanza di pochi mesi dal crollo del viadotto Scorciavacche, episodio denunciato dal primo firmatario con precedente atto di sindacato ispettivo, 3-01534, rimasto senza risposta, ci si trova nuovamente di fronte ad un'emergenza che colpisce la Sicilia, terra abbandonata dal Governo nazionale e mal gestita da quello regionale;

la tratta Palermo-Catania non dispone né di collegamento ferroviario, né aereo, né marittimo alcuno che possano sopperire alla chiusura dell'arteria stradale citata;

da notizie in possesso degli interroganti, si prevedono tempi lunghissimi per permettere la riapertura dell'autostrada interrotta, ed anche la stessa Regione Siciliana ha manifestato al Governo nazionale la necessità di dichiarare lo stato d'emergenza;

a giudizio degli interroganti la situazione è gravissima non solo per lo scampato pericolo dei veicoli transiti sul tratto di autostrada nel momento del crollo, bensì per l'enorme disagio che ha colpito la regione, che a tutti gli effetti si trova tagliata e divisa tra est ed ovest,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per rimediare, in tempi celeri, al danno creatosi lungo l'autostrada A19 tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli;

se sia a conoscenza dei motivi per cui il pilone di sostegno del viadotto dell'autostrada non abbia retto all'evento franoso;

quale sia lo stato di manutenzione della rete delle strade siciliane visti i molteplici crolli avvenuti nel corso dell'ultimo trimestre;

se ritenga di adottare provvedimenti volti a garantire, ai cittadini siciliani, condizioni di piena sicurezza nella circolazione viaria;

se intenda disporre collegamenti sostitutivi via mare o via aerea, nel periodo che dello svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto.

(3-01850)

[FEDELI](#), [BONERISCO](#), [CIRINNA](#), [CUCCA](#), [BISINELLA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in virtù del decreto del giudice onorario tutelare Filippo Nisi del Tribunale di Viterbo, in data 27 marzo 2015, la giovane F. M., di 23 anni, con disabilità media ma autosufficiente, è stata prelevata dai Carabinieri, contro la sua volontà, benché maggiorenne e non interdetta, dal suo domicilio di Tuscania

(Viterbo);

la ragazza è stata così obbligata ad un ricovero coatto, motivato a causa del mancato accordo tra i genitori, separati, sul suo percorso riabilitativo, in una casa famiglia a Narni (Terni), ad oltre 70 chilometri da entrambi i genitori;

il decreto è stato emesso senza ascoltare né la giovane donna, né i suoi genitori, né i servizi sociali che ne seguono il percorso formativo, né l'assistente domiciliare assegnatole;

il decreto è stato altresì emesso senza tenere conto dei precedenti pronunciamenti giudiziari che hanno ripetutamente dato in affidamento domiciliare la bambina prima, la ragazza poi alla madre, con la quale F. M., maggiorenne da 5 anni, viveva, disciplinando le stesse relazioni con il padre;

considerato che:

l'avvocato Mezzetti, il quale rappresenta la madre di F. M., ha depositato un ricorso alla Corte di appello di Roma e una denuncia penale per i fatti avvenuti e a futura memoria;

ad oggi il fascicolo non risulta ancora assegnato a nessun magistrato;

valutato che:

tale traumatico allontanamento sta provocando una drastica interruzione di tutti i rapporti familiari, affettivi, professionali funzionali alla riabilitazione di F. M., costituendo un grave pregiudizio al benessere psicologico della giovane donna, privata addirittura della libertà di incontrare genitori, parenti ed amici, nonché persino di comunicare telefonicamente con loro;

a giudizio degli interroganti sarebbe necessario che il provvedimento di allontanamento fosse sospeso o revocato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se non reputi la condizione di allontanamento dalla casa materna e di interruzione del percorso riabilitativo di F. M. discriminatoria e lesiva del diritto all'autodeterminazione della giovane donna;

se intenda attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, con riferimento alla vicenda illustrata.

(3-01851)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nei giorni scorsi il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dottor Raffaele Cantone, ha inviato, con lettera del 7 aprile 2015, all'amministratore delegato di Expo 2015, dottor Giuseppe Sala, i rilievi sull'appalto diretto affidato da questi alla Eataly distribuzione Srl, che consiste nell'occupazione di 8.000 metri quadri, 20 ristoranti e circa 2,2 milioni di pasti da distribuire;

l'appalto è stato deliberato dal consiglio di amministrazione prima che l'Autorità presieduta dal dottor Cantone fosse istituita;

nella lettera il presidente Cantone ha chiesto nello specifico di chiarire gli aspetti relativi: alle circostanze che hanno portato alla proposta di collaborazione avanzata da Eataly; alle valutazioni sulla base delle quali è stata determinata l'unicità tecnica di Eataly, atteso che non risulterebbe effettuata alcuna preventiva ricerca di mercato; agli importi attesi dei ricavi (indicato solo nel verbale del consiglio di amministrazione in 44 milioni di euro) e, di conseguenza ai criteri in base ai quali sono state determinate le *royalty* che la concessionaria retrocederà, quantificate nel 5 per cento del fatturato, cui si somma un ulteriore 1 per cento per fatturati sopra i 40 milioni di euro; all'ammontare dei costi correlati alla concessione, essendo prevista la deduzione delle spese per la realizzazione delle celle frigorifere e risultando a carico di Expo gli oneri derivanti dai consumi di elettricità e di acqua; al valore stimato del contratto di concessione da determinarsi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che regola gli appalti pubblici,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga, per la propria competenza, di fornire chiarimenti in merito a quanto esposto in premessa;
se sia lecito l'inserimento della clausola per cui il contratto può essere modificato solo su accordo di entrambe le parti da stipularsi per iscritto, trattandosi di un contratto pubblico;
se sia lecita, nel contratto, l'assenza di previsione, tra le cause di risoluzione per inadempimento e le clausole di risoluzione espresse, della violazione agli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
se risulti per quale motivo non siano indicate penali legate al livello del servizio reso;
se risulti come sia conciliabile l'articolo 2 del contratto di concessione che prevede la possibilità di organizzare e svolgere iniziative ed eventi culturali e didattici con la prestazione dedotta in contratto che consisterebbe genericamente nella ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
se risulti come Expo intenda regolare i rapporti con operatori terzi che avranno le concessioni nelle 20 aree regionali nell'ambito del protocollo di legalità.

(4-03799)

[RAZZI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

le drammatiche notizie di venerdì 10 aprile 2015, relative alla strage compiuta da un uomo, Claudio Giardiello, entrato armato nel Tribunale di Milano, eludendo i controlli ed i sistemi di sicurezza esistenti nel palazzo di giustizia, impongono un'attenta riflessione sulle evidenti falle del sistema di sicurezza sino ad ora adottate e sul piano di evacuazione della struttura nel caso di emergenze;
il palazzo di giustizia di Milano, dove venerdì è avvenuta la sparatoria, è dotato di 4 ingressi presidiati dal personale di una società di vigilanza privata. Per accedere, il pubblico deve sottoporsi al controllo del *metaldetector*. Gli avvocati, i magistrati ed il personale dipendente accedono al Tribunale da porte separate dai menzionati 4 ingressi, esibendo esclusivamente il tesserino di riconoscimento;
da notizie in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che i passi carrai del palazzo di giustizia, posti su corso di Porta Vittoria e via Freguglia, spesso nemmeno presidiati dal personale di vigilanza, consentirebbero un accesso, quantomeno pedonale, facile ed incontrollato all'interno del Tribunale di Milano;
inoltre, la tragedia ha chiaramente mostrato oltre alle falle del sistema di sicurezza l'assoluta mancanza o mancata attuazione di un piano di evacuazione o di allerta interno al Tribunale, da applicare in caso di emergenza,
si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda adottare provvedimenti urgenti per far fronte al problema dell'implementazione dei controlli e della sicurezza in punti sensibili quali i Tribunali, prevedendo controlli degli ingressi su ogni porta d'accesso, in modo da regolare l'afflusso delle persone in sicurezza, anche prevedendo che l'accesso riservato agli avvocati, ai magistrati ed ai dipendenti del Tribunale sia regolato attraverso tesserino di riconoscimento munito di *microchip*;
se nel corso degli anni siano stati effettuati (e da chi) sopralluoghi e valutazioni al fine di verificare la validità ed efficacia del sistema di sicurezza adottato nel Tribunale di Milano e del piano di evacuazione e di emergenza predisposto per il medesimo palazzo;
se siano prima d'oggi pervenute segnalazioni circa l'esistenza di rischi per la sicurezza nel Tribunale e del piano di emergenza e di evacuazione.

(4-03800)

[MORRA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) è ente pubblico di ricerca con sede legale a Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, legalmente rappresentato dal presidente *pro tempore*, la cui rete scientifica è articolata in 105 istituti di ricerca privi di autonomia giuridica e fiscale, essendo unici per tutto il Cnr tanto il codice fiscale che la partita IVA;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

da numerosi articoli apparsi su "Il Foglietto della Ricerca", settimanale *on line* del sindacato Usi-Ricerca, si è appreso che in data 30 maggio 1989 il Cnr e la Regione Toscana stipulavano una convenzione in base alla quale lo stesso Cnr, tramite il proprio Istituto di fisiologia clinica (indicato in taluni atti anche come CREAS Ifc-Cnr), con sede operativa a Pisa, svolgeva attività di diagnostica sanitaria in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale toscano;

la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Istituto di fisiologia clinica (Ifc-Cnr) era affidata al direttore, professor Luigi Donato;

la Regione Toscana, a fronte di prestazioni sanitarie rese dall'Ifc-Cnr (*alias* Cnr) nell'ambito del Servizio sanitario regionale, erogava allo stesso rimborsi annui quantificabili in 40/45 milioni di euro, con i quali il Cnr faceva fronte alle spese per il personale, per le apparecchiature, per le infrastrutture e quant'altro, potenziando altresì la propria attività di ricerca in campo medico;

con legge n. 25 del 2006 la Regione Toscana, in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 16 febbraio 2005 (piano sanitario regionale 2005-2007), istituiva un organismo di diritto privato denominato "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" (Ftgm) per la gestione delle attività di ricerca e di assistenza sanitaria fino ad allora svolte dall'Ifc-Cnr;

il consiglio di amministrazione del Cnr con delibera n. 51/2006 approvava lo schema di statuto della costituenda fondazione deliberando la preliminare partecipazione dell'ente alla stessa, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali;

successivamente, con deliberazione n. 65 del 5 luglio 2006, il Consiglio regionale della Toscana approvava lo statuto della fondazione nel quale, tra l'altro, si prevedeva: 1) che soci fondatori fossero, oltre alla Regione Toscana ed al Cnr, anche la Usl 1 di Massa e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa con l'apporto delle università degli studi aventi sede in Toscana; 2) che il Cnr effettuasse a favore della costituenda fondazione i seguenti conferimenti: a) immobile adibito a sede dell'Ifc-Cnr, ubicato a Pisa, via Trieste n. 41; b) immobile sede dell'unità clinica Ifc-Cnr presso l'area di ricerca Cnr di Pisa, in località San Cataldo; c) complesso organizzato di mobili, impianti, attrezzature e quant'altro destinato dall'Ifc-Cnr allo svolgimento delle attività sanitarie o ad esse funzionali, per un valore complessivo di circa 46 milioni di euro, come definito da apposite perizie asseverate in corso di definizione; 3) che la Regione Toscana, anche per il tramite delle aziende sanitarie, effettuasse i seguenti conferimenti: a) immobile sito a Massa località Montepepe, della Usl 1 di Massa-Carrara, sede dello stabilimento di Massa dell'Ifc-Cnr (ospedale "Pasquinucci") e relative pertinenze, del valore periziato di 17.167.700 euro; b) risorse finanziarie pari a 300.000 euro, di cui 200.000 quale quota di partecipazione al fondo di dotazione della "fondazione" e 100.000 quale quota di partecipazione al fondo di gestione;

in tale deliberazione si affermava, altresì, che era stato effettuato il necessario confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal quale era scaturito uno specifico protocollo di intesa per tutti gli aspetti inerenti all'assegnazione di personale alla fondazione, anche mediante opportune forme di transizione con garanzia della libertà di opzione e tutela dei diritti giuridici ed economici degli operatori coinvolti;

tale ultimo punto veniva contestato dal sindacato Usi-Ricerca, dotato del requisito della maggiore rappresentatività nel comparto enti di ricerca e giammai convocato dal Cnr sulla specifica questione, con apposito atto di diffida notificato sia al Cnr che alla Regione Toscana;

il Cnr, con nota del 13 settembre 2006, chiedeva al Ministero dell'università e della ricerca scientifica l'autorizzazione per la partecipazione alla fondazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 127 del 2003;

il Ministero, con nota del 27 ottobre 2006, subordinava il proprio assenso alla previa modifica dell'art. 21, comma 2, dello statuto della fondazione; in particolare chiedeva che fosse precisato che la fondazione si sarebbe potuta avvalere esclusivamente di personale Cnr a tempo determinato;

in data 15 maggio 2007 (con atto rep. 59.537, fasc. n. 25.156, notaio Mario Piccinini, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia) veniva costituita la fondazione tra il

Cnr, rappresentato dal presidente *pro tempore* professor Fabio Pistella, la Regione, rappresentata dall'assessore per la salute *pro tempore* Enrico Rossi e la Usl 1 di Massa-Carrara, in persona del direttore generale *pro tempore* Vito Antonio Delvino;

con il medesimo atto veniva approvato anche lo statuto della fondazione (che recepiva solo in parte le richieste ministeriali e che prevedeva la possibilità di ingresso anche di soci privati), il cui art. 10 designava anche i 9 componenti del primo consiglio di amministrazione nelle persone di Gianfranco Gensini (presidente) e Ferruccio Fazio, Alberto Alberini, Vairo Contini, Vito Antonio Delvino, Paolo Morello Marchese, Alberto Auteri, Luigi Murri e Luigi Donato (consiglieri), quest'ultimo già direttore dell'Ifc-Cnr, che assumeva anche la carica di direttore generale della fondazione per un quadriennio;

il consiglio si insediava il 6 luglio 2007, come risulta dalla comunicazione del direttore generale della fondazione, nonché direttore dell'Ifc-Cnr, professor Luigi Donato;

in data 1° novembre 2007, la fondazione iniziava ufficialmente la propria attività, preceduta da un comunicato del 7 ottobre 2007 inviato a tutto il personale Ifc-Cnr dal professor Donato;

più volte il sindacato Usi-Ricerca, illegittimamente estromesso dal Cnr da ogni e qualsiasi confronto sindacale sulla questione della fondazione, avrebbe chiesto chiarimenti, documentazione e incontri ai vertici dell'ente per discutere degli incontestabili riflessi della costituzione della fondazione sui lavoratori, anche in ragione della consistente riduzione di strumentazione ed attrezzatura diagnostica e di ricerca a disposizione dei ricercatori dell'Ifc-Cnr, venendo ricevuto solo in data 15 ottobre 2008;

nel corso di tale incontro, la delegazione sindacale chiedeva al presidente e al direttore generale del Cnr: 1) di quantificare ufficialmente il numero di personale di ruolo del Cnr impiegato a tempo pieno presso la fondazione, che il professor Donato nella citata nota del 7 ottobre 2007 aveva indicato in 51 unità; 2) di precisare se detto personale operasse presso la fondazione in posizione di comando e se quest'ultima si fosse impegnata a farsi carico degli emolumenti mensili spettanti allo stesso; 3) di confermare o meno se il beneficiario delle erogazioni annue di circa 40-45 milioni di euro da parte della Regione Toscana, per prestazioni sanitarie rese a favore del SSR, fosse la fondazione e non più il Cnr; 4) di indicare la normativa che autorizzava il Cnr a trasferire alla fondazione circa 20 milioni di euro di strumentazione ed attrezzatura scientifica utile alle attività di ricerca medica e diagnostica dell'Ifc-Cnr (risonanza magnetica nucleare, TAC, PET, eccetera);

a seguito di tale incontro il direttore generale del Cnr trasmetteva ad Usi-Ricerca nota del 28 novembre 2008, apparentemente non idonea a fornire risposte alle legittime domande poste dal sindacato;

sembrerebbe di contro che il Cnr, oltre a non percepire più alcun rimborso da parte della Regione ed essersi privato di ingenti beni immobili (nonostante il parere negativo espresso dall'Agenzia del demanio con nota del 27 febbraio 2007) ed aver assegnato ad uso esclusivo attrezzature medico-scientifiche di alto valore, avrebbe anche messo a disposizione della fondazione oltre 55 unità di personale scientifico altamente specializzato (a libro paga dello stesso Cnr per circa 3 milioni di euro annui) per l'espletamento, sin dal novembre 2007, di attività sanitarie per le quali la stessa fondazione viene retribuita dalla Regione Toscana;

la costituzione della fondazione, così come regolamentata, ha visto per anni l'Ifc-Cnr svolgere di fatto la stessa attività già svolta in proprio, utilizzando le medesime risorse strumentali e umane, ma con la differenza di non ricevere più alcun compenso dalla Regione per le prestazioni diagnostiche e sanitarie eseguite. A ciò deve aggiungersi che il Cnr si privava del godimento dei beni immobili, mobili ed attrezzature, ceduti in comodato d'uso perpetuo alla medesima fondazione, pur continuando a sostenerne i numerosi costi (Ici, Imu e Irpeg, oltre alle manutenzioni straordinarie);

a riprova di ciò risulta che la fondazione ha inserito nel proprio organigramma relativo ad attività *intramoenia* anche personale dipendente del Cnr; tale pratica, peraltro, è consentita per legge esclusivamente al personale medico cui si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del servizio sanitario nazionale e dei policlinici universitari e non al personale dipendente del Cnr, retribuito ai sensi del contratto nazionale del comparto ricerca pubblica;

pertanto la fondazione avrebbe utilizzato nella propria attività assistenziale per almeno 4 anni (fino al 31 dicembre 2011) personale scientifico Cnr altamente specializzato a costo zero; solo in data 1°

gennaio 2012 la fondazione veniva cancellata d'ufficio dal registro delle persone giuridiche private, divenendo ente pubblico specialistico del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge regionale n. 85 del 2009;

la fondazione ha chiuso l'annualità 2007 (novembre-dicembre) con un utile di 29.054 euro, mentre l'annualità 2008 si è chiusa con una perdita di 5.295.730 euro, che sarebbe stata interamente ripianata dalla Regione, al pari di altre perdite registrate nelle annualità successive, mentre non si hanno notizie dei risultati di gestione delle annualità successive;

risulta anche uno scambio epistolare tra il Cnr e la fondazione dal quale emerge chiaramente che lo stesso Cnr sarebbe stato sempre a conoscenza della situazione di illegittimità in cui versava il suo rapporto con la medesima fondazione;

il Cnr, come risulta dal conto consuntivo dell'ente dell'anno 2008, avrebbe cancellato oltre 2 milioni di euro di crediti vantati dallo stesso Cnr nei confronti del Servizio sanitario della Regione Toscana, per l'attività di servizio svolta dall'Istituto di fisiologia clinica, con inspiegabile cessione degli stessi alla fondazione;

a parere degli interroganti, connotazione di grave illegittimità presenterebbe anche l'operato della fondazione che, pur non risultando aver mai conseguito regolare autorizzazione ed accreditamento presso il Servizio sanitario della Regione Toscana, ha svolto attività sanitaria in regime di convenzione ottenendo cospicui rimborsi dalla stessa Regione; sembrerebbe, infatti, che la fondazione utilizzi *contra legem* l'accREDITamento (che non è trasferibile) a suo tempo ottenuto dall'Icf-Cnr;

tale ultimo aspetto si appalesa in tutto analogo a quello che è stato scoperto in Calabria dalla Guardia di finanza e che ha visto protagonisti la fondazione "Tommaso Campanella", costituita dalla Regione Calabria e dall'università "Magna Graecia" di Catanzaro;

la vicenda evidenzerebbe anche un indebito utilizzo di agevolazioni fiscali per riduzione dell'Iva, previste per l'acquisto delle attrezzature ad uso esclusivamente scientifico, dato che nel caso di specie il Cnr avrebbe acquistato attrezzature usufruendo di tali agevolazioni, ma utilizzandole esclusivamente per attività di diagnostica medica presso la fondazione;

parte delle stesse attrezzature mediche (risonanza magnetica nucleare, TAC, PET, eccetera) sarebbe stata addirittura acquistata con finanziamenti pubblici e comunitari a sostegno della ricerca, per cui il suo utilizzo per attività sanitaria privata da parte della fondazione potrebbe determinare un'indebita distrazione di fondi comunitari;

altro aspetto importante appare l'esercizio delle attività mediche in contrasto con le regole di concorrenza comunitarie, ciò perché la fondazione avrebbe operato con strutture non proprie e personale non proprio, utilizzando altrettanto impropriamente la denominazione e l'immagine del Cnr, beneficiando direttamente e integralmente degli introiti, con costi di gestione assolutamente minimi in considerazione dell'attività svolta;

l'anomala modalità relativa all'attività svolta dagli oltre 50 ricercatori del Cnr presso la fondazione è stata rilevata anche da una relazione ispettiva della Ragioneria generale dello Stato ultimata a luglio 2010, che non è riuscita a individuare alcun provvedimento dell'ente che autorizzasse lo svolgimento di attività del predetto personale presso la medesima fondazione;

quasi contemporaneamente alla relazione ispettiva, come riferito dal "Foglietto della Ricerca" del 21 giugno 2010, il Cnr scriveva alla fondazione per comunicare che «In sostanza le disposizioni di legge attuali, come ridisegnate dall'articolo 21 del decreto legislativo 127/03, non sembrano consentire che un ricercatore del Cnr a tempo pieno possa legittimamente operare rivestendo contemporaneamente lo *status* di medico a tempo pieno in una struttura ospedaliera» e, al contempo, lo stesso Cnr disconosceva un accordo sindacale stipulato tra la fondazione ed i sindacati del comparto ricerca (con la sola eccezione del sindacato Usi-Ricerca) «per disciplinare le modalità di partecipazione del personale Cnr alle attività assistenziali e correlate della Fondazione»;

a seguito della relazione della Ragioneria generale dello Stato, il Cnr all'inizio del 2011 provvedeva a comunicare alla fondazione che, in assenza di una specifica convenzione, il suo personale dipendente, ma in attività presso la medesima fondazione (senza alcun provvedimento formale autorizzativo),

sarebbe tornato a operare presso l'amministrazione di appartenenza (vale a dire il Cnr); quasi contestualmente all'iniziativa del Cnr, il personale dell'Icf-Cnr impegnato nelle attività della fondazione inviava una lettera ai vertici del Cnr e della fondazione, al presidente della Regione Toscana ed all'assessore per la sanità della stessa Regione, per esprimere profonda preoccupazione e chiedere che fossero «riconsiderati gli scopi e le finalità che hanno portato Cnr e Regione Toscana alla costituzione di Ftgm». Il personale precisava, inoltre, che «dalle ultime bozze dello Statuto e della Convenzione traspare una sempre più marcata "primogenitura" di Ftgm, alla quale vengono assegnati locali, beni strumentali e patrimoniali del Cnr, identificando nella stessa Ftgm l'erede naturale e privilegiato (con compiti e mandati sia in campo medico che scientifico) della preesistente entità Icf-Cnr»;

nella bozza del nuovo statuto della fondazione, resosi necessario a seguito della trasformazione della stessa in ente pubblico specialistico del Servizio sanitario regionale toscano (a far data dal 1° gennaio 2012), ai sensi della legge regionale n. 85 del 2009, si precisava che la ricerca a tema libero dell'Icf-Cnr di Pisa sarebbe stata consentita soltanto se di interesse del Servizio sanitario regionale;

allo stato, a seguito della trasformazione, divenuta operativa il 1° gennaio 2012, della fondazione Monasterio da ente privato in ente pubblico specialistico del Servizio sanitario regionale, la presenza di personale medico Cnr altamente specializzato presso la fondazione sarebbe di circa 15 unità, come deciso dal consiglio di amministrazione dello stesso Cnr con delibera n. 136 del 10 luglio 2014, ma resa pubblica soltanto 3 mesi dopo, con la quale è stata autorizzata la stipula di un atto di aggiornamento alla convenzione del 4 luglio 2011, per formalizzare, come si legge in un articolo apparso sul "Foglietto della Ricerca", «l'assegnazione, per la durata di tre anni, di 20 unità di personale di ricerca, altamente specializzate, dal Cnr alla Ftgm, con oneri a carico dell'ente presieduto da Luigi Nicolais, oneri che, con il beneficio inventario, ammonteranno al lordo a più di un milione di euro l'anno»;

sempre dallo stesso articolo di stampa si apprende che «l'assegnazione di personale da parte di un ente pubblico a un'altra amministrazione pubblica o privata è prevista sia dal regolamento del Cnr che dall'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 65 del 2001, ma tale ultima disposizione testualmente recita: sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime»;

dal testo dell'atto di aggiornamento in questione, aggiunge "Il Foglietto della Ricerca", però, non è dato appurare, salvo prova contraria, in quali progetti di ricerca, di interesse specifico per il Cnr (e non della fondazione) i 20 ricercatori saranno impegnati per i prossimi tre anni. All'art. 3 dell'atto di aggiornamento, Cnr e fondazione si impegnano genericamente "a favorire la massima collaborazione tra il personale, volta alla realizzazione di sinergie ed all'accrescimento complessivo della massa critica di ricerca, secondo un Programma che verrà concordemente predisposto entro sei mesi";

si apprende, invece, in maniera molto chiara, prosegue "Il Foglietto della Ricerca", che i 20 ricercatori Cnr svolgeranno, da subito, attività assistenziale per conto della fondazione e potranno assumere incarichi di direzione di dipartimento o di unità operative della stessa fondazione, e che, in aggiunta allo stipendio che, come già detto, resta a carico dello stesso Cnr, riceveranno dalla fondazione, con la quale stipuleranno un contratto individuale di durata non superiore a 36 mesi, un trattamento economico aggiuntivo;

appare, dunque, evidente, sottolinea "Il Foglietto della Ricerca", lo stravolgimento di una norma cogente da parte del Cnr che, prima di deliberare l'assegnazione di personale ad un altro ente, non ha né individuato né formalizzato alcuno specifico progetto di ricerca da realizzare con altro personale

della fondazione, progetto che avrebbe dovuto contenere una dettagliata relazione da parte dell'ente proponente, con l'indicazione non solo dell'oggetto, ma anche della durata e del numero delle risorse umane interessate;

a parere degli interroganti è inspiegabile come il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche abbia potuto autorizzare un simile provvedimento, a dir poco generico;

atteso che:

nel sistema sanitario privato, il cittadino paga per ottenere la prestazione, ma l'utile generato dall'attività rimane ai proprietari (soggetti privati come la fondazione), che poco o niente investono in formazione e in ricerca non essendo a ciò obbligati;

nel sistema sanitario pubblico (SSN), lo Stato paga per erogare prestazioni sanitarie ai cittadini (che in parte contribuiscono attraverso il *ticket*), ma, in genere, non consegue utili da reinvestire in formazione e ricerca;

nel particolare caso dell'attività di servizio svolta dall'Ifc-Cnr in convenzione con il SSN, lo Stato, fino ad ottobre 2007, riusciva contemporaneamente a realizzare per il tramite di soggetti pubblici due finalità di interesse pubblico, come la tutela della pubblica salute e l'avanzamento del progresso scientifico. Ed infatti l'ente pubblico Cnr erogava prestazioni diagnostiche di elevata qualità ai cittadini contestualmente acquisendo dati clinici utili alle sue ricerche mediche, che venivano finanziate con i proventi delle attività diagnostiche remunerate dal SSN;

con la creazione della fondazione Monasterio, il Cnr ha invece ceduto ad un soggetto privato, peraltro gratuitamente, non solo ingenti risorse finanziarie, strumentali ed umane, ma anche il proprio ruolo istituzionale ed il perseguimento delle proprie finalità, per anni realizzate anche a mezzo della convenzione con la Regione Toscana, attraverso il proprio Istituto di fisiologia clinica (Ifc-Cnr);

la fondazione, utilizzando illegittimamente l'accreditamento del Cnr, per anni ha incamerato e continua ad incamerare i rimborsi del Servizio sanitario regionale, che non avrebbe avuto alcun titolo di ricevere; f) è indubbio, a parere degli interroganti, che se il Cnr avesse continuato a perseguire le proprie finalità istituzionali con le medesime modalità in uso sino al 2007 all'Istituto di fisiologia clinica, avrebbe garantito una gestione pubblica ottimale delle strutture medico-scientifiche: fornitura di un servizio di qualità al cittadino-paziente con contestuale finanziamento della ricerca pubblica, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare.

(4-03801)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01852, del senatore Cervellini ed altri, sul ripristino e la tutela del ciborio di Arnolfo di Cambio nella basilica di Santa Cecilia in Trastevere;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01849, della senatrice Fabbri, sulla mancata dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei mesi di febbraio e marzo 2015.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 429ª seduta pubblica del 14 aprile 2015, a pagina 6, dopo le prime tre righe, inserire la seguente frase: "Discussione della questione di fiducia".

